



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 728-B

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

18/12/2022 - 06:21

Indice

1. DDL S. 728-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 728-B	5
1.2.2. Testo approvato 728-B (Bozza provvisoria)	17
1.3. Trattazione in Commissione	23
1.3.1. Sedute	24
1.3.2. Resoconti sommari	25
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	26
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021	27
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021	35
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021	43
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021	70
1.4. Trattazione in consultiva	78
1.4.1. Sedute	79
1.4.2. Resoconti sommari	80
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	81
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021	82
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022	85
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	88
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (pom.) del 14/07/2021	89
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022	93
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	99
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021	100
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	101
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021	102
1.5. Trattazione in Assemblea	111

1.5.1. Sedute	112
1.5.2. Resoconti stenografici	113
1.5.2.1. Seduta n. 413 del 15/03/2022	114

1. DDL S. 728-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Iter

15 marzo 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.728](#)

approvato

[C.2115](#)

approvato con modificazioni

S.728-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [30/22](#) del 1 aprile 2022, GU n. 94 del 22 aprile 2022.

Iniziativa Parlamentare

[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzagli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Christian Solinas](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Donatella Tesei](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Fattori](#) ([M5S](#)), [Francesco Mollame](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **17 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021.

Classificazione TESEO

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI , VENDITA DIRETTA , IMPRESE AGRICOLE ,
PRODOTTI AGRICOLI , PRODOTTI ALIMENTARI

Articoli

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 2), ECONOMIA LOCALE (Art.1), TERRITORIO DELLE PROVINCE
(Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.3), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E
IDENTIFICAZIONE (Art.4), LICENZE COMMERCIALI (Art.4), MERCATI (Art.5), NEGOZI E
RIVENDITE (Art.5), IGIENE (Artt.6 - 9), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA
(Art.7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), ISPEZIONI SANITARIE (Art.9), DECRETI
MINISTERIALI (Art.10), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 7
luglio 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n.
191 del 3 agosto 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede
redigente il 24 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 14^a
(Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 728-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 728-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALLARDI , BERGESIO , SBRANA , RIPAMONTI , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BONFRISCO , BORGHESI , Simone BOSSI , Umberto BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA , CANTÙ , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWObI , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIVOLTA , ROMEO , RUFA , SAPONARA , SAVIANE , SOLINAS , TESEI , TOSATO , VESCOVI , ZULIANI , FATTORI e MOLLAME

(V. Stampato n. 728)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 settembre 2019

(V. Stampato Camera n. 2115)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 giugno 2021

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;

b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. *Identico:*

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, **nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;**

Soppressa

produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;

c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

2. *Identico*.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello **registrato** o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

Identico

trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui

Art. 3.

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL **sono** venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento

al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti **possono** indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4.

(Marchio PPL)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « PPL - piccole produzioni locali ». Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. La licenza d'uso del marchio « PPL - piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di

Art. 4.

(Logo PPL)

1. Con decreto del **Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali, da **adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il **logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Soppresso

Soppresso

Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL. *Soppresso*

5. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti. *Soppresso*

6. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all'articolo 11.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019.

Art. 5.

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

- a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, **purché tale fornitura sia limitata al 50 per**

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dei prodotti PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 6.

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

Identico

Art. 7.

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Soppresso

3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature. *Soppresso*

4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari. *Soppresso*

5. I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento. *Soppresso*

6. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. *Soppresso*

7. La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione. *Soppresso*

Art. 8.

(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

Art. 8.

(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Corsi di formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

(Attività di controllo)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente **e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 9.

(Corsi di formazione)

Identico

Art. 10.

(Attività di controllo)

Identico

degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

(Disposizioni applicative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle

tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e

Art. 11.

(Disposizioni applicative)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del **logo** PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

4. *Identico.*

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il **logo** PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il **logo** di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, **ad eccezione dell'articolo 4**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del **logo** di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del **logo** stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del **logo**.

3. *Identico.*

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Soppresso

2. *Identico.*

Art. 14.

(Entrata in vigore)

Identico

1.2.2. Testo approvato 728-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 728-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 marzo 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Vallardi, Bergesio, Sbrana, Ripamonti, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bonfrisco, Borghesi, Simone Bossi, Umberto Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Rivolta, Romeo, Rufa, Saponara, Saviane, Solinas, Tesei, Tosato, Vescovi, Zuliani, Fattori e Mollame, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;

b) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

c) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

d) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere *d*) ed *e*), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e

alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/ 848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.

(Logo PPL)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

- a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Art. 8.

(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Corsi di formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché,

ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

(Attività di controllo)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

(Disposizioni applicative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 185 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 187 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 191 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.

La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfa i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).

Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.

In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.

A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.

Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del

2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.

Successivamente, l'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.

Per quanto detto, atteso che ad oggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005, qualora l'Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.

Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo. Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell'Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall'Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.

Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell'agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell'intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all'argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell'ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole

produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.

L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.

Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che

dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.

Il presidente [VALLARDI](#), dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l'accordo a cui era pervenuta l'intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella

protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione culturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

186ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1289) GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

(1321) CIAMPOLILLO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1324) MANTERO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1466) Emma BONINO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relattrice per la loro illustrazione.

La relattrice [NATURALE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.

Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo. Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma 3-*bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma 1-*bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis* e *g-ter*).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2164) BERGESIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Discussione e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta (con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

L'obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione ed ottimizzare la massima trasparenza dei mercati di filiera.

Pertanto, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che fa eccellere l'Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei cereali destinati all'alimentazione umana.

In tale contesto, le ispezioni dell'Ispettorato concernono: le modalità di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos (sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest'anno, l'Ispettorato ha eseguito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di cui il 3,8 per cento irregolari).

In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato: mancata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste alimentari; cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di principi attivi non consentiti; commercializzazione di farine, paste e pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti normativi; riso con difetti superiori alle tolleranze di legge; mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica (in risi e paste alimentari); etichettatura irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbligatorie, alle caratteristiche dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e alle informazioni dell'O.S.A.; pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine.

Occorre poi tener presente che, per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, l'ICQRF ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle medesime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers trasportati.

Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

L'ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l'obiettivo specifico di verificare l'origine e la qualità merceologica dei cereali e loro derivati, introdotti sul territorio nazionale.

In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel 2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1° gennaio 2021 ad oggi. Tali verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, frumento tenero/duro e relativi sfarinati.

In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1° gennaio e il 24 giugno di quest'anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakistan, Francia e Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni carico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato eseguito anche il prelevamento di campioni, le cui analisi multiresiduali per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare. Rileva inoltre che, grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap), l'attività analitica di controllo dei laboratori dell'ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il *glifosate*, nonché di eventuali adulteranti.

Assicura l'interrogante che anche per l'anno in corso il dipartimento ICQRF, nell'ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici controlli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.

Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere "affinché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di valore", ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad attivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale

unico riferimento nazionale per il grano duro italiano.

Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono strumenti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a seguito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno dell'Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione tra le parti.

Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uniche nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fisica delle Borse merci.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che l'accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come invece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di controllo comunque svolte dall'ICQRF, non si capisce come sia possibile che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano; più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco chiari nell'attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all'avvio della commissione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 5a e 8a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame, fa

presente che, per concluderne l'esame, è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera.

Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bicamerale per le Questioni regionali e la Commissione 12a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 96 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

D'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl) propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice [ABATE](#) (Misto), che chiede di valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge, replica il [PRESIDENTE](#) facendo presente che, ai sensi del Regolamento, l'individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie del Presidente.

Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10a e 14a.

D'accordo con la relatrice [NATURALE](#) (M5S) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri
- e petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede referente, approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell'ambito della pesca professionale.

Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste costituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa

sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini

e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-*bis*, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell'Unione europea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella seduta di domani.

Il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce quindi sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

Passando all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*".

L'articolo 18-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L'onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Passando all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*.

L'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi dal 2-*bis* al 2-*quater* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Anche i commi da 15-*bis* a 15-*octies* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. In particolare il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-*sexies* reca la copertura degli oneri.

I commi 15-*septies* e 15-*octies* dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 68-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.

L'articolo 68-*ter* - introdotto dalla Camera - dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L'articolo 68-*quater* - introdotto dalla Camera - riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l'articolo 71 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l'esame del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani dovrà essere all'esame dell'Assemblea, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano osservazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) propone al relatore di integrare il parere con un chiarimento relativo all'articolo 68-*quater* concernente il contributo in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie l'indicazione del senatore Taricco e presenta una

proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021; considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario", un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame;

all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021, mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato;

l'articolo 18-bis dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021;

all'articolo 31, al comma 7, lettera a), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;

l'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis* (comma 15);

ancora all'articolo 68, il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri;

sempre all'articolo 68, il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri; il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); i commi 15-*septies* e 15-*octies* estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;

l'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche;

l'articolo 68-*ter* stanziava circa 92 milioni di euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, mentre l'articolo 68-*quater* riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale;

l'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi 6 e 7 riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;

l'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all'articolo 68-*quater* del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birrifici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16

agosto 1962 n. 1354.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2009](#)

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai".

1.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola "cinque" con "otto";*

b) *alla lettera a) dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

"f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo."

1.3

[Taricco](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e), inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo; g) vivaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo."*

1.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire la parola "cinque" con "otto";

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le seguenti: "e-bis) vivaismo orticolo; e-ter) vivaismo viticolo; e-quater) vivaismo olivicolo."

1.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola "cinque" con "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e) inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo;g) vivaismo viticolo;h) vivaismo olivicolo."*

1.6

Il Relatore

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da "fiori freschi" fino a "fronde recise" con le seguenti "fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati,".

1.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

1.8

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

All'articolo 1, comma 4, alinea, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui all'articolo 2135 del codice civile".

1.9

[Taricco](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b):

1) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

3) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.10

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4:

- alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili" ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

2. Al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.11

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

2) alla lettera b):

a) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design";

b) al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole:

"consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili", ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);*

c) *al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".*

1.13

Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;".

1.14

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola "grossisti" aggiungere le seguenti ", i confezionatori".

1.15

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b, n. 2) premettere la parola: "professionisti"

1.16

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola "fioristi" aggiungere le seguenti "allestitori floreali".

1.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

1.18

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le "nature based solutions".

Art. 2

2.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo

Consequentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del

contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.»

2.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati"

2.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "o di miglioramento estetico dei luoghi," inserire le seguenti: "per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano,"

Art. 3

3.1

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "i siti regionali atti all'istituzione" con le seguenti: "i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l'istituzione" e sopprimere le seguenti parole: "per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio"

3.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con la seguente: "prevedono" .

3.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

Art. 4

4.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.2

[Taricco](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "o" con la seguente: "e", e al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

4.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, dopo la parola: "manipolazione del vegetale", inserire le seguenti: "ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,".

4.6

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti", con le seguenti: "ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività".

4.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nell'ambito dell'attività agricola florovivaistica, in base alle competenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui all'Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistemazione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di coltivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all'articolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono funzionali all'esercizio delle attività individuate e previste."

4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34".

4.9

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: "protezione," sopprimere la virgola.

Art. 5

5.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità."

5.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una oggettiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rappresentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini percentuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.»

5.3

Il Relatore

Al comma 3, le parole: "oltre alle attività florovivaistiche," sono soppresse.

5.4

Il Relatore

Al comma 3, in fine, le parole: "dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche".

5.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le parole "oltre alle attività florovivaistiche";*

b) *Sostituire le parole da "sviluppo dell'agricoltura" fino alla fine del comma, con le seguenti "sviluppo delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche."*

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole "è istituito" aggiungere le seguenti ", presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,".

6.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10- bis.";*

b) *al comma 4, lettera h), sostituire la parola, "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

c) *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

d) *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.";*

e) *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.3

[Taricco](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis." ;*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*.

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis.";*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11 sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis ".*

6.5

Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole ", anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana."

6.6

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente

"j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;"

6.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente "i-bis) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale".

6.8

Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti "della Transizione Ecologica".

6.9

[Taricco](#)

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare" *con le seguenti*: "Ministero della Transizione Ecologica".

6.10

Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con delega per il florovivaismo".

6.11

Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola "florovivaistico" con le seguenti "e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello nazionale".

6.12

[Taricco](#)

Al comma 6, dopo le parole: "Il Tavolo può" inserire le seguenti: "prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e" e dopo le parole: "al comma 4" inserire le seguenti: "ed al comma 5"

6.13

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.»

6.14

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale.»

6.15

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di ricostruzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica, nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9."

Art. 8

8.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole "sviluppo economico" aggiungere le seguenti "e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del settore florovivaistico." ;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo "L'Organo di coordinamento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'art. 6."*

8.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" aggiungere le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Art. 9

9.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: ", alla ricerca e alla sperimentazione,", inserire le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette ,".

9.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 dopo le parole: "alla sperimentazione", aggiungere le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico"

9.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.»

9.4

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole "può altresì individuare", aggiungere le seguenti: ", in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,"

9.5

Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola "asfaltate" con la seguente "impermeabilizzate".

Art. 10

10.1

[Taricco](#)

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

"1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle

regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti florovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e sociale.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione del marchio di cui al comma 1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.

3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l'uso del marchio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.

4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

10.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "possono istituire" con le seguenti: "possono promuovere".

10.3

Il Relatore

Al comma 2 dopo le parole "in ambito" è aggiunta la seguente "nazionale".

10.4

[Taricco](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell'ambiente urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le regole operative".

10.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 5, dopo le parole: "all'attuazione del presente articolo,", inserire le seguenti: "evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe derivarne un pregiudizio. Il tutto"

Art. 12

12.1

[Vanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti» con le seguenti: «lo sviluppo del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

12.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Rientrando tra queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.»

Art. 13

13.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2135 c.c. alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2".

13.2

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2.»

13.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.6

[Zuliani](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.8

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "forniti" aggiungere la seguente "solitamente";

b) sostituire le parole "alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi" con le seguenti "alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente"

Art. 14

14.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.

2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e

manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "

14.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Alla rubrica sostituire le parole "di manutentore" con le seguenti "di costruttori e manutentori"

14.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

14.5

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.6

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.7

[Vanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l'esercizio delle attività di manutenzione del verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.»

Art. 15

15.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall'art. 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.

2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al precedente art. 10.

3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa di cui all'art. 6 comma 4 lettera i, in base a specifici requisiti e competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere così come individuate, al fine di rendere sinergica l'interlocuzione con le Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 16

16.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possibile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all'ente comunale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l'uso di macchinari professionali o particolari competenze tecniche.

3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cittadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un'assicurazione contro eventuali infortuni.»

16.5

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'interno, con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i comuni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al precedente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle citate attività individuandone forme di regolamentazione e limiti.

16.6

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "specifica istanza" aggiungere le seguenti "attraverso aziende e professionisti abilitati che svolgono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde".

16.0.1

[Gallone](#), [Bernini](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di

coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17

17.1

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure di agevolazione all'accesso a misure di sostegno europee, nazionali e regionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

18.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.»

18.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "con le regioni" fino a "in accordo con le regioni" con le seguenti "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua"

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravati burocratici.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(855\) TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2009](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. E' istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispose un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;
- b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;
- c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 129 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

Sottocomm. pareri

[N. 162 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 425 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

[N. 524 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 48 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 247 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

20 luglio 2021

(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
129ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, al comma 1, lettera a):

- al capoverso 1), si rileva che la disposizione, così formulata, sembra non contemplare il permesso di soggiorno per motivi familiari, oggetto della direttiva del Consiglio 2003/86/CE; si valuti, inoltre, l'opportunità di riformulare la locuzione «cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea», al fine di comprendere esplicitamente anche gli apolidi;
- al capoverso 3), si valuti l'opportunità di chiarire se il beneficio spetti anche nel caso in cui solo alcuni dei figli minorenni del richiedente siano a carico e perciò di riformulare, sotto il profilo

redazionale, la locuzione «avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età»; si rileva inoltre l'opportunità di specificare se, per l'attribuzione dell'assegno, occorre che i figli a carico debbano essere o meno residenti in Italia;

- all'articolo 2:

- al comma 2, si invita a chiarire se occorra far riferimento, per la nozione di disabilità, alla disciplina sui portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a specificare se l'incremento operi soltanto a condizione che il figlio con disabilità sia a carico;

- all'articolo 4:

- al comma 2, si consideri l'opportunità di valutare la ragionevolezza della previsione in base alla quale, nel caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione e l'assegno decade d'ufficio dal mese successivo a quello della suddetta presentazione, contestualmente alla quale può essere comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo, con decorrenza del nuovo trattamento dal mese successivo. In base alla formulazione della norma, infatti, la decorrenza dell'effetto di decadenza varierebbe, a parità di situazioni sostanziali, a seconda della scelta della data di presentazione della DSU, nell'ambito del termine di due mesi;

- il titolo del decreto-legge dovrebbe essere integrato con il riferimento alla materia dei trattamenti di integrazione salariale, oggetto dell'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 si invita a valutarne la compatibilità con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE, e in particolare con l'articolo 12;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 3, di entrambi i disegni di legge, occorre prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

- all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge n. 1921, occorre prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

Propone, altresì, di formulare le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 1921 e all'identica disposizione recata dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2087, si valuti l'opportunità di prevedere lo strumento dell'intesa in luogo del mero parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del fatto che gli esami di abilitazione professionale sono attualmente svolti dalle regioni sulla base di leggi regionali;
- all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1921, si invita, dal punto di vista redazionale, a riformulare la lettera *b*), affinché concordi con la formulazione dell'alinea;
- in via generale, ferma restando la necessità di aggiornare la denominazione dei Ministeri, occorre valutare se attribuire le funzioni che i disegni di legge riservano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al Ministero della cultura ovvero al neo-istituito Ministero del turismo e, di conseguenza, al relativo Ministro, sostituendo in ogni caso, ovunque ricorra, la locuzione «decreto del Ministero» con quella di «decreto del Ministro».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2022
162ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(878-A) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), esaminato l'emendamento 4.100 riferito al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1:

· al comma 4, nell'ambito della procedura di adozione dei piani regionali ivi previsti, si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine per l'espressione del parere da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina, l'ente territoriale possa o debba procedere ugualmente all'adozione del piano, tenuto conto anche della disciplina sull'esercizio sostitutivo delle funzioni (in caso di inerzia del medesimo ente territoriale), di cui al successivo articolo 2;

· al comma 7, in merito alla possibilità di realizzare le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, si rileva che tale deroga si configura di natura permanente e si invita altresì a precisare se la locuzione "animali allevati" si riferisca esclusivamente ai suini;

- all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se, nel caso di adozione del piano in via sostitutiva da parte del Commissario straordinario, resti ferma la previsione del parere da parte dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina ai fini dell'adozione del piano medesimo, tenuto conto anche del fatto che il successivo comma 4 prevede che l'unità centrale di crisi

di cui si avvale il Commissario straordinario sia già integrata con un rappresentante dell'ISPRA;
- all'articolo 3, che prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo, si invita a chiarire se tale obbligo abbia natura permanente, considerato che le fattispecie previste concernono sia attività di natura temporanea sia attività permanenti e che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani; si osserva inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, che la previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa potrebbe non essere conforme al principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
425ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 1 dell'articolo 4, volto a definire le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa poi presente che presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fornisce rassicurazioni sull'assenza di profili di criticità finanziaria in ordine alla norma richiamata dal relatore, dal momento che i relativi adempimenti vengono posti a carico dei produttori e che i controlli si svolgeranno secondo le modalità previste dalla legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) propone, quindi, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti all'articolo 1 segnalati nella seduta di ieri, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Fa presente che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26.

Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Osserva che occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Rileva che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva che la proposta 1.92 determina maggiori oneri. Fa presente che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Rileva che comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.105. Osserva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 in quanto recanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5 chiede l'accantonamento, dal momento che la relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, esprime un avviso contrario, in quanto produttivi di maggiori oneri.

Sull'emendamento 1.15 formula un avviso non ostantivo, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 1.16, per inidoneità della copertura finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento della proposta 1.16, onde favorirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.14.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula poi un avviso non ostantivo sulle analoghe proposte 1.17 e 1.44.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità circa l'assenza di criticità finanziarie per le

proposte 1.17 e 1.44.

La rappresentante del GOVERNO osserva come, sulla base di tali proposte, un dipendente pubblico possa partecipare alle procedure indicate dall'articolo 1, mantenendo il posto di lavoro già ricoperto.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) paventa il rischio che, dall'approvazione di tali proposte, vengano sguarnite posizioni nell'organico delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE prospetta quindi l'accantonamento delle proposte 1.17 e 1.44 per favorire l'approfondimento dei profili segnalati dal senatore Dell'Olio.

Avverte poi che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre formula un avviso contrario sulle proposte 1.32, 1.33 e 1.34 per mancanza di relazione tecnica.

Sugli emendamenti 1.61 e 1.63 formula un avviso contrario per maggiori oneri, mentre esprime una valutazione non ostativa sugli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Successivamente, esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.77 e 1.81, mentre formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.91. Chiede poi di accantonare l'emendamento 1.92 essendo la relazione tecnica in corso di verifica, mentre esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95.

Chiede quindi l'accantonamento delle analoghe proposte 1.98 e 1.99, oltre che dell'emendamento 1.100 la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Altresì, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.104 e 1.105, mentre chiede di sospendere l'esame delle analoghe proposte 1.0.2 e 1.0.3, per consentirne un approfondimento.

In seguito, segnala la criticità finanziaria di alcuni emendamenti non evidenziati dal relatore. In particolare, esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 che modificano il comma 3 dell'articolo 1, relativamente alla riserva dei posti nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

Sulla portata normativa delle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 si svolge un articolato dibattito in cui intervengono i senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), Laura [BOTTICI](#) (M5S), [MANCA](#) (PD), [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), [DELL'OLIO](#) (M5S), nonché il sottosegretario SARTORE, al cui esito il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento dei suddetti emendamenti.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.38, 1.42 e 1.43.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la valutazione di onerosità dell'emendamento 1.38, mentre ritiene che possa confermarsi una valutazione di nulla osta sulle proposte 1.42 e 1.43.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88 che modificano il comma 15 dell'articolo 1, estendendone l'ambito applicativo anche agli incarichi a contratto presso gli enti locali, di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) esprime apprezzamento per il fatto che, nell'avviso illustrato dalla rappresentante del GOVERNO, il Ministero dell'economia e delle finanze abbia fornito rassicurazioni sulla solidità finanziaria del comma 15 dell'articolo 1, poiché viene comunque salvaguardato il limite delle facoltà assunzionali previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che tale presidio rappresenti un elemento di garanzia per la finanza pubblica che, laddove

tutelato, possa tendenzialmente consentire, da parte della Commissione, una valutazione non ostativa di proposte emendative riguardanti assunzioni o conferimenti di incarichi ad opera di enti locali ed enti pubblici in generale.

IL PRESIDENTE, stante l'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, dispone l'accantonamento delle proposte 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.

La sottosegretario SARTORE chiede altresì di mantenere sospesa la valutazione degli emendamenti 1.82, 1.85 e 1.93 non segnalati dal relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sospendere la valutazione degli emendamenti 1.1, 1.71, 1.81 e 1.94, per favorirne un approfondimento istruttorio.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta, disponendo l'accontamento degli emendamenti testé segnalati dalla senatrice Ferrero, nonché degli emendamenti identici o analoghi a quelli espressamente richiamati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.61, 1.63, 1.77, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.44, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 alla fine."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 15 luglio 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
524ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea il parere di nulla osta reso alla Commissione di merito nella seduta del 14 luglio 2021.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo, posto in votazione, risulta approvato.

(878-A) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La presidente **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore **Marco PELLEGRINI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e chiede conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 4, comma 1, in base al quale i comuni riservano agli imprenditori agricoli, nonché agli imprenditori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di

sbarco. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulla restante parte del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel rappresentare una valutazione non ostativa sul provvedimento in titolo, conferma il carattere ordinamentale della disposizione richiamata dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DELL'OLIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri degli oneri e la congruità della copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 e 1.0.2. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza, formulata dal relatore, di acquisire una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene pertanto di richiedere, al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **CONZATTI** (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, all'articolo 4, viene previsto il rispetto del principio dell'equilibrio di genere relativamente alle nomine nei comitati di consulenza del Governo. Viene, inoltre, stabilito che - qualora tale equilibrio non sia assicurato - il comitato è integrato con esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, per assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tale meccanismo trova applicazione per tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e per tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero. Al riguardo, occorre acquisire chiarimenti sulle implicazioni finanziarie della suddetta previsione e

sulla sostenibilità della relativa attuazione ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.1, che prevede l'istituzione di due albi presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di raggiungere l'equilibrio di genere nelle società partecipate. In particolare, andrebbe chiarito se tale previsione possa trovare attuazione attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle proposte 4.0.4 e 5.1 che istituiscono, rispettivamente, un Osservatorio per la vigilanza del rispetto dell'equilibrio di genere e un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità presso il Dipartimento per le pari opportunità, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spesa ai componenti dell'Osservatorio.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che prevede l'assegnazione di una medaglia d'oro ai comuni sede di attività produttive adibite alla produzione, alla lavorazione e all'utilizzo di amianto, che va valutata la compatibilità dell'onere con il tetto di spesa di cui all'articolo 6, anche in relazione ai potenziali comuni interessati.

Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una commissione per l'esame delle domande, al comma 1, secondo periodo, occorre valutare l'inserimento dell'esplicito divieto per i componenti di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al comma 2, ove si prevede la facoltà della suddetta commissione di avvalersi di esperti e studiosi, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al comma 5, andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio sia in grado di svolgere le funzioni di segreteria della commissione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, occorre in primo luogo valutare l'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa all'esercizio finanziario 2022, e avere conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Inoltre, occorre valutare la compatibilità dell'autorizzazione di spesa limitata a quattro anni finanziari, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, che consente la presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, e dall'articolo 5, comma 1, nella parte in cui stabilisce che il conferimento del riconoscimento onorifico avvenga annualmente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.0.1, recante un'autorizzazione di spesa per la promozione di campagne di informazione sui rischi da amianto, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, che sembra recare le necessarie disponibilità.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 2.0.1, che prevede l'istituzione di un "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", affidando alla Commissione di cui all'articolo 4 l'esame delle relative domande, con clausola di invarianza di cui va confermata la

sostenibilità.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre i necessari elementi di chiarimento sulle questioni segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra, in relazione al testo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla peste suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;
- in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta avanzata dalla relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta, previa verifica del prescritto numero legale, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore **MANCA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.1 (in relazione alla finalità di garantire la tutela dell'occupazione nelle operazioni societarie transfrontaliere) e 3.3 (sulla considerazione, nel caso di trasferimento della sede sociale all'estero, dei sussidi nazionali ricevuti).

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.1, 4.2 (analogo a 4.5 e 4.6), 4.3, 4.4, 4.7 (analogo al 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15), 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, che intervengono sulla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a esercitare i poteri sanzionatori in materia di tutela dei consumatori, nonché sulla misura delle relative sanzioni.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.1, in relazione allo status dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di *Eurojust*, e 11.3, recante una delega in materia di pratiche di maternità surrogata.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 11.2.

In relazione all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), in relazione ai quali, ai fini della verifica dei profili di copertura, il Governo dovrebbe altresì fornire elementi informativi sulla quota dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri non preordinata all'adempimento di obblighi internazionali.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1 (già 14.1), recante una delega in tema di contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.9 (sull'implementazione di misure di contrasto della contraffazione della ricetta veterinaria elettronica) e 16.11 (sulla ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e relativo regime sanzionatorio).

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 16.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.1, che introduce, per il trasporto su strada, l'obbligo di documento di trasporto e di busta paga digitali.

Comportano maggiori oneri le proposte 19.2 e 19.3.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 19.5, con particolare riguardo alle aree demaniali destinate alla installazione dei circhi.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 19, non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 20.0.2 (analogo al 20.0.5), 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 (analogo a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 (analogo al suddetto 19.5), 20.0.11, 20.0.12 e 20.0.13.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 20, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, nonché la seduta antimeridiana di domani, convocata alla ore 9, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
48ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

[\(728-B\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in riferimento all'Atto Senato n. 2169, ha presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 3) e che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 5). Comunica inoltre che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo. Ricordato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020 e valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea propone alla Commissione, quindi, di esprimere un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento

(UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (n. COM(2021) 254 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che la proposta di regolamento in esame interviene per prorogare l'entrata in vigore di talune prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori già prodotti entro il 31 dicembre 2019, destinati alle macchine mobili non stradali, in ragione della pandemia da Covid-19, che ha determinato persistenti perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione e immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali.

Con la proposta di regolamento in esame si intende quindi posticipare di 6 mesi, al 31 dicembre 2021, il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi, al 30 settembre 2022, per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è, inoltre, stata oggetto di analisi da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole già espresso nella precedente seduta, circa il rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda, infine, che la proposta rientra nella procedura d'urgenza (*fast track*) prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente l'adozione dell'atto legislativo anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta, che è stata pubblicata lo scorso 30 giugno, divenendo il regolamento (UE) 2021/1068.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato i contenuti del disegno di legge, e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti di cui all'articolo 3 del disegno di legge, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti. Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a specificare l'estensione e la natura politica del mandato da conferire

all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevista dall'articolo 5, considerato che per le riunioni in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dell'Unione europea deve essere assicurata, rispettivamente, la partecipazione a livello di Capi di Stato o di Governo e a livello di Ministri (o Sottosegretari) competenti per materia, titolati in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito al ruolo nei negoziati internazionali dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge e richiamato nello schema di parere. Ritiene che sia una figura organizzatoria poco chiara, che suscita perplessità e di cui andrebbero calibrati meglio il ruolo e i poteri.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Bossi, rilevando che nei negoziati europei in Consiglio la posizione italiana debba essere rappresentata da un Ministro o altro soggetto che abbia gli stessi poteri a livello ministeriale. Non può quindi essere una figura tecnica. Osserva inoltre che, essendo stato istituito un apposito Ministero per la transizione ecologica, è a questo e ai suoi referenti che dovrebbe essere esercitata la rappresentanza dell'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) sottolinea il possibile contrasto della disposizione in esame con la normativa europea qualora essa dovesse riferirsi anche alla partecipazione dell'inviato speciale ai lavori del Consiglio dell'Unione. Ritiene opportuno che questo punto venga specificato meglio nello schema di parere della Relatrice.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario specificare che l'inviato speciale previsto dall'articolo 5, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo, non può partecipare ai negoziati europei che riguardano i temi ambientali e il cambiamento climatico, in particolare in sede di Consiglio dell'Unione. Osserva come la partecipazione italiana ai tavoli europei in questa materia richieda una particolare legittimazione europea, che non può non essere rispettata dall'ordinamento nazionale. Ribadisce inoltre quanto già osservato nella precedente seduta circa l'improprietà dell'utilizzo di un provvedimento normativo quale il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e delle modalità semplificate da esso previste per le procedure concorsuali pubbliche, per procedere alle duecentodiciotto assunzioni previste dall'articolo 1, in assenza ad oggi delle particolari criticità derivanti dalla pandemia.

Interviene nuovamente il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per reiterare le sue considerazioni critiche in merito all'articolo 5.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) ritiene che l'osservazione del senatore Fazzolari sulle procedure assunzionali di cui all'articolo 1 vada inserita nel parere della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che lo schema di parere rifletta il dibattito svolto nella seduta odierna.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene molto utili i rilievi esposti dai Senatori intervenuti, di cui si farà carico predisponendo un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019 e successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021. L'esame verte quindi sulle sole parti modificate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la definizione di principio della salubrità è modificata, identificandola nella sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, riguardante il principio della marginalità o della limitata produzione, è soppressa.

L'articolo 1, comma 3, è modificato con la specifica che i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

L'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, è modificato denotando la facoltà e non l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali" seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

L'articolo 4, comma 1, è modificato prevedendo l'istituzione del logo PPL (non più marchio PPL) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, la modifica stabilisce che la forma del logo sia scelta mediante svolgimento di un concorso di idee, bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le cui condizioni e modalità di svolgimento sono stabilite con il decreto di cui al periodo precedente.

L'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, relativi alle norme sull'utilizzo del marchio PPL, sono soppressi.

L'articolo 4, comma 6, è modificato stabilendo che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

All'articolo 5, comma 1, la lettera *c*) è modificata, eliminando la limitazione della fornitura diretta al consumatore finale, da parte degli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, pari al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

L'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, è modificato stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. I successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 sono soppressi.

All'articolo 11, comma 1, lettera *d*), così come al comma 5 dello stesso articolo e ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, è modificato il termine "marchio" PPL in "logo" PPL.

L'articolo 13 reca modifiche alla clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto il Relatore illustra alla Commissione uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) rileva come talvolta siano i provvedimenti adottati a livello nazionale a porre requisiti e condizioni non richiesti dalla normativa europea. Molto spesso invece si preferisce addossare all'Unione europea la responsabilità degli eccessi di regolazione che però, talvolta, non sono ad essa imputabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 e parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti il rendiconto sull'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento delle previsioni relative al bilancio 2021, ricordando anzitutto che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. Si sono, infatti, rese necessari una serie di provvedimenti di spesa, con relativi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere.

La necessità del peggioramento dei saldi si pone, tuttavia, in linea con il quadro normativo europeo, considerato che nel marzo 2020 la Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia. Tale sospensione del Patto di stabilità sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022.

Il disegno di legge sul rendiconto 2020 espone, ai primi tre articoli, i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, riferendosi, rispettivamente, alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese imprevedute" e l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di euro e, infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2021, la Relatrice evidenzia che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

Il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da

gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, alle quali propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione.

L'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. In particolare, nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE. Inoltre, con il provvedimento di assestamento, il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021.

La Relatrice ritiene quindi che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, i provvedimenti in esame non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta due distinti schemi di parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2308, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2309, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14ª Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2), 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020;
valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728-B**

La 14a Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo espresso in data 18 aprile 2019;

considerate in particolare:

- la modifica dell'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, con la quale si stabilisce la possibilità di indicare sull'etichetta la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011;

- la modifica all'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, la quale attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE); valutata l'assenza di profili di criticità del testo in esame rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro;

- l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro;

- l'articolo 5 reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"; l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri;

- l'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di

euro;

- l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;

rilevato che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, con la necessità di un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici, attuato nel corso del 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere;

ricordato che nel marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia e che la clausola sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022;

valutato, pertanto, che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2309

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. A tali variazioni, il disegno di legge propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione;

- l'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;

- nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE;

rilevato che con il provvedimento di assestamento il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021;

valutato che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 413](#)

15 marzo 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Il relatore deposita la relazione

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1, 3-5, 7-8, 11-13.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 215, contrari 0, astenuti 2, votanti 217, presenti 218.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 413 del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

413a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 432 del 12 maggio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 24 marzo.

Restano confermati gli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna, che non prevede orario di chiusura.

Domani, alle ore 9,30, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro della transizione ecologica renderà un'informativa sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per

contrastarne gli effetti. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, al quale sono attribuiti quindici minuti.

Al termine dell'informativa, la seduta sarà sospesa per riprendere alle ore 15 con la discussione generale sul decreto-legge cosiddetto sostegni-*ter*.

La seduta di domani si concluderà alle ore 18 per consentire ai senatori la partecipazione a una funzione religiosa presso la chiesa di Santa Maria sopra Minerva.

Giovedì mattina avranno luogo le repliche dei relatori e del Governo sul decreto-legge sostegni-*ter*.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Seguirà la chiama.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione in prima lettura del disegno di legge costituzionale sullo sport nella Costituzione e, dalla sede redigente, del disegno di legge per la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.

Restano confermate, mercoledì 23 marzo, alle ore 15,30, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. I tempi del dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Giovedì 24 marzo, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 24 marzo:

Martedì	15	marzo	h. 16,30	- <i>D o c .</i>
Mercoledì	16	"	h. 9,30-18	XXXIV, n. 8 -
Giovedì	17	"	h. 9,30	Relazione sull'attività svolta dal Copasir dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022
Venerdì	18	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	- Disegno di legge n. 728-B - Valorizzazione produzioni alimentari l o c a l i (<i>approvato dal S e n a t o e m o d i f i c a t o dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 878 - P r o d o t t i

				<p>alimentari da filiera corta (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)</p> <p>- Informativa del Ministro della transizione ecologica sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti</p> <p>(mercoledì 16, ore 9,30)</p> <p>- Disegno di legge n. 2505 - Decreto-legge n. 4, Sostegni-ter (<i>scade il 28 marzo</i>)</p>
Martedì	22	marzo	h. 16,30-20	- Disegno di legge
Mercoledì	23	"	h. 9,30	costituzionale n. 747 e connessi
Giovedì	24	"	h. 9,30	- Sport nella Costituzione (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				- Disegno di legge n. 2166 - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di

				<p>Benevento (dalla sede redigente)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022 (mercoledì 23, ore 15,30)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 24, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 747 e connessi (Sport nella Costituzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 18 marzo.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2505
(Decreto-legge n. 4, Sostegni-ter)**

Relatori	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui	
M5S	27'
L-SP-PSd'Az	24'
FIBP-UDC	21'
Misto	21'+5'
PD	19'
FdI	14'+5'
IV-PSI	13'
Aut (SVP-PATT, UV)	11'
Dissenzianti	da stabilire

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	26'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	15'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei rimarcare che il calendario è stato approvato all'unanimità. Ovviamente lo spirito con il quale è stato approvato ci sollecita anche all'impegno nei lavori parlamentari. Avremmo desiderato che fosse inserita all'ordine del giorno anche una mozione riguardo la diminuzione delle accise e la riduzione dell'IVA sui carburanti, ma non c'è stato spazio.

Tuttavia, aderendo allo spirito di unanimità con cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato questo calendario, non ci possiamo esimere dal sollecitare il Governo a intervenire e prendere provvedimenti in tal senso, appena possibile, auspicabilmente già nei prossimi giorni.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Candiani, anche per la sottolineatura sullo spirito unitario dei nostri lavori.

Discussione del documento:

[\(Doc. XXXIV, n. 8\)](#) *Relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022 (ore 16,42)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXXIV, n. 8.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha la parola il relatore, senatore Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

[URSO](#), *relatore*. Signor Presidente, cari colleghi, intervengo per la seconda volta in quest'Aula da quando sono stato eletto Presidente del Copasir nel giugno dell'anno scorso. L'ho fatto solo durante le comunicazioni del Governo sulla guerra in Ucraina, per dar conto proprio degli allarmi che il Comitato aveva espresso nelle sue relazioni sulla postura aggressiva della Russia in Ucraina e, più in generale, in Europa e nel Mediterraneo allargato, nei Balcani, in Libia e nel Sahel, in Africa; una minaccia accresciuta nel tempo, tesa ad accerchiare l'Europa, anche attraverso il controllo dell'energia e delle materie prime, pronta a utilizzare ogni mezzo in una moderna, terribile e pervasiva guerra ibrida.

Avevamo evidenziato il dispiegamento militare russo intorno all'Ucraina, così come le conseguenze del *referendum* costituzionale in Bielorussia, che avrebbe cancellato la neutralità di quel Paese, permettendo, quindi, alle truppe russe di agire, anche con dispositivo nucleare, dalla Bielorussia.

Avevamo evidenziato nel tempo, anche nelle precedenti relazioni, l'azione di spionaggio e di reclutamento russo nel nostro Paese; la pervasività della penetrazione russa in Europa, tesa a condizionare le istituzioni democratiche; l'azione aggressiva realizzata nei nuovi domini bellici, nello spazio e nel *cyber* e l'uso sistematico dei mercenari della Wagner, non soltanto in Africa.

Avevamo scritto, tra l'altro, e cito testualmente: «(...) un'*escalation* militare in Ucraina potrebbe comportare un ulteriore peggioramento della situazione, che risulterebbe rovinosa anche e soprattutto per l'Italia, che deve a Mosca oltre il 40 per cento delle importazioni» di gas. L'avevamo scritto.

Peraltro, proprio sulla sicurezza energetica il Copasir ha realizzato una specifica relazione al Parlamento il 9 gennaio di quest'anno, al termine di oltre sei mesi di indagine conoscitiva. In quella relazione abbiamo evidenziato la necessità di affrancarci dalla dipendenza estera, tanto più da Paesi come la Russia, che utilizzano l'energia quale fattore di potenza.

In quella relazione indicavamo alcune soluzioni, che sono poi quelle che ora il Governo si appresta a varare incalzato dall'emergenza. Già allora parlavamo della necessità di raddoppiare la produzione nazionale di gas, di diversificare le fonti, di utilizzare il potere sostitutivo dello Stato per gli impianti solari ed eolici che erano bloccati. Già allora parlavamo del nucleare di quarta generazione e dell'ipotesi di fusione nucleare, che il presidente Draghi ha citato pochi giorni fa alla Camera dei deputati. Erano tutte indicazioni già contenute nella nostra relazione sulla sicurezza energetica.

Così come, nella conclusione della relazione, abbiamo indicato con chiarezza l'assoluta necessità di realizzare un piano nazionale di sicurezza energetica al fine di raggiungere un'autonomia strategica, tecnologica e produttiva nel quadro europeo occidentale, di cui finalmente si parla a fronte dell'emergenza.

Cari colleghi, oggi finalmente discutiamo in modo compiuto di sicurezza nazionale sulla base della relazione annuale del Copasir del 14 febbraio. È una novità importante. Onorevoli colleghi - come abbiamo detto nell'*incipit* della relazione - in passato non è mai accaduto che una relazione annuale del Copasir o una relazione annuale della Presidenza del Consiglio fossero esaminate in Assemblea. La legge n. 124 del 2007, di quindici anni fa, prevede queste due relazioni che non sono state mai esaminate in Parlamento, né in Assemblea, né in Commissione. Per tale ragione, a nome del Comitato, ringrazio la Presidenza e i Gruppi parlamentari di averne condiviso la necessità - come spero accada ogni anno - con una specifica sessione parlamentare. Era questo ciò che chiedevamo nella premessa della nostra relazione annuale; una sessione parlamentare come quella che si svolge ogni anno sulla giustizia, con conseguenze poi legislative.

In questi anni in Assemblea si è svolto soltanto un dibattito su un argomento di competenza del Copasir, nel 2009, con l'allora presidente Rutelli. Si trattava del caso delle intercettazioni su cui peraltro - guarda caso - tanti anni dopo, il 21 ottobre dello scorso anno, siamo stati costretti a fare noi stessi una relazione al Parlamento. Nella nostra relazione sul sistema di intercettazioni abbiamo denunciato come perduri una situazione di assoluta discrezionalità sulle modalità e i criteri con cui vengono affidati i mandati a eseguire le intercettazioni giudiziarie anche in merito alla conservazione o alla distruzione delle stesse.

Ricordo a tutti che siamo sotto procedura di infrazione europea, perché le procure non intendono attuare quanto previsto in una precisa direttiva europea e quanto stabilito dalla legge italiana. Aspettiamo che il Ministro della giustizia mantenga quel che si era impegnato a fare nel corso dell'audizione.

In altri casi, invece, alle nostre relazioni sono seguite azioni concrete. Mi riferisco - per esempio - alla sicurezza cibernetica, che è stata oggetto della nostra prima relazione al Parlamento a inizio legislatura. Essa ha portato all'estensione del *golden power* al settore delle telecomunicazioni, alla realizzazione del perimetro nazionale sulla sicurezza cibernetica, alla nascita, seppure solo nel giugno scorso, con oltre dieci anni di ritardo, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Non è stato dato seguito, invece, alla nostra richiesta di allora volta a individuare una fattispecie di reato che consentisse di perseguire gli autori degli attacchi in modo adeguato e di predisporre una difesa attiva; cosa di cui ovviamente si parlerà nei prossimi giorni.

In questa relazione evidenziamo a tal proposito anche la necessità di realizzare al più presto il *cloud* nazionale della pubblica amministrazione, la rete unica a controllo pubblico, una politica strategica per la connessione marittima, l'autonomia tecnologica e produttiva europea nell'economia digitale.

Purtroppo - cari colleghi - non vi è stata sufficiente attenzione nemmeno quando notavamo che la Russia è lo Stato più attrezzato nella guerra cibernetica e oggi dobbiamo pensare a come eliminare le criticità che possono emergere dal fatto che *software* antivirus russi siano utilizzati come cavalli di Troia. In queste ore il Governo - ovviamente anche dietro nostra sollecitazione - prenderà altre necessarie misure di cui siamo stati correttamente informati - come sempre accade - in un confronto

pieno e leale tra gli organi istituzionali. Lo stesso vale - anzi di più - per la tecnologia cinese, di gran lunga più pervasiva, come abbiamo ampiamente dimostrato tre anni fa e ribadito in questa relazione, chiedendo, purtroppo senza successo, di inibire l'uso della tecnologia cinese nel sistema delle telecomunicazioni.

Altre indicazioni del Comitato sono state recepite e ne diamo conto in questa relazione, per esempio con l'estensione del *golden power* al settore finanziario e bancario e ad altri importanti *asset* strategici del Paese, anche alla filiera sanitaria; o con la norma penale che punisce la detenzione di materiale a fini terroristici. Penso altresì all'indicazione contenuta nella nostra relazione su come contrastare la radicalizzazione islamica e le nuove forme di terrorismo jihadista, che abbiamo presentato a seguito della caduta di Kabul nel regime talebano. Questa indicazione è stata di recente recepita dalla Commissione affari costituzionali della Camera e, quindi, abbiamo fatto un passo in avanti.

Sicuramente vi è molto altro da fare. Nella nostra relazione annuale abbiamo evidenziato quali siano alcuni *asset* strategici del Paese di cui ci siamo occupati nella nostra attività annuale: dalla ricerca all'università, alla tutela dei brevetti della tecnologia, dall'economia digitale alle infrastrutture portuali, dalla filiera siderurgica a quella automobilistica, dai semiconduttori alle batterie, dall'idrogeno al riciclo dei minerali preziosi, dalla nuova competizione duale sullo spazio all'industria della difesa. Sullo spazio come fattore geopolitico - oggi si parla di guerra interspaziale - e sulla difesa europea stiamo per concludere, dopo mesi di indagini, due apposite relazioni che vi presenteremo nei prossimi giorni; indagini che non a caso abbiamo attivato dopo la sciagurata ritirata dall'Afghanistan.

Nella relazione annuale, però, vi abbiamo già anticipato alcune osservazioni sulla difesa europea. Nello specifico, vi abbiamo anticipato come già a noi appariva insufficiente, ben prima dell'invasione russa in Ucraina, una previsione di appena 5.000 militari come forza rapida europea, a fronte del fatto che solo l'Italia impiega 9.200 militari in missioni internazionali. Anche in questa relazione vi abbiamo anticipato come ci sono apparse del tutto inadeguate le risorse previste nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea; risorse che sono state dimezzate rispetto a quanto prevedeva il precedente bilancio. Ora ovviamente tutto cambierà sotto l'incalzare della guerra - come ha fatto la Germania - e, se lo ha fatto la Germania, capite che dobbiamo farlo anche noi.

Chiediamoci però se la minaccia russa non sia anche frutto della distrazione europea, del nostro non voler vedere quello che accadeva. Non possiamo più permettercelo. Anche per questo un ampio capitolo della relazione riguarda l'*intelligence* economica, tanto più importante a fronte della guerra ibrida che è in corso da anni, non da oggi, e di cui il principale terreno di contesa è proprio il nostro Mediterraneo allargato. Si tratta di una guerra ibrida in cui sistemi autoritari (Cina e Russia in testa, ma non solo) aspirano alla supremazia tecnologica ed economica anche attraverso il controllo delle risorse energetiche e alimentari del pianeta, dal gas all'acqua, di materie prime, minerali preziosi e terre rare, di tutto ciò che serve all'economia digitale ed ecologica - lo dobbiamo assolutamente realizzare - che però sta cadendo sotto il loro controllo.

Chi non ha notato (noi lo abbiamo notato) che negli ultimi mesi si sono svolti sei *golpe* militari, di cui cinque riusciti, in quattro Paesi del Sahel, in due dei quali ovviamente hanno chiamato i mercenari della Wagner?

Intelligence economica e *intelligence* cibernetica si legano l'una all'altra. Per sottoporlo alla vostra attenzione, abbiamo condotto un confronto con alcune democrazie occidentali, con le nostre democrazie occidentali, Stati Uniti, Francia, Giappone, Svezia, che da tempo hanno sviluppato una *intelligence* economica, per capire cosa si possa fare, di più e meglio, nei Paesi democratici, a tutela della nostra tecnologia e delle nostre imprese, della nostra scienza e creatività, della nostra società e, quindi, delle nostre libertà.

Qualcosa è stato fatto a normativa vigente, su nostra richiesta pienamente condivisa dal Governo, e ne diamo atto anche al sottosegretario Gabrielli, come abbiamo fatto nella nostra relazione. Ma è necessario fare ancora di più, con apposite modifiche legislative, perché quanto è stato fatto finora è a legislazione vigente. Cambiare la legge è compito del Parlamento.

In questo contesto, abbiamo evidenziato come lo strumento del *golden power* sia utile, necessario, ma non sufficiente. Serve anche una politica industriale che punti a preservare e, se possibile, rafforzare

gli *asset* strategici del Paese. Lo stesso strumento del *golden power*, notevolmente rafforzato in questi anni, è ancora poco usato. Guardate le relazioni al Parlamento sul *golden power*. Lo diciamo perché, talvolta, il Parlamento è distratto. Lo stesso strumento del *golden power*, notevolmente rafforzato in questi anni proprio su impulso del Comitato, va ulteriormente adeguato alle evidenze emerse nella sua applicazione. Il caso di Alpi Aviation, una piccola impresa ad alto contenuto tecnologico, che abbiamo esaminato e di cui vi diamo conto nella nostra relazione, sulla quale il Governo è recentemente intervenuto, bloccando la vendita a una società cinese statale, ci ha determinato nel chiedere che lo strumento del *golden power* contempli anche un'azione preventiva di monitoraggio, a tutela proprio delle piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico, come accade in altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. Questo è nella nostra relazione.

La nostra relazione ha sempre un preciso metodo di lavoro empirico: parte da un caso specifico, come quello sopracitato e dà conto delle nostre sollecitazioni al Governo ad agire nei limiti della legislazione vigente. Ciò avviene nel corso di audizioni (guardate il numero di audizioni fatte lo scorso anno, soprattutto nella seconda parte dell'anno) oppure attraverso note informative specifiche alle autorità competenti (leggete le note informative specifiche che abbiamo inviato e a chi le abbiamo inviate). Infine, attraverso le relazioni al Parlamento, sollecitiamo il legislatore a intervenire.

Ad esempio, nel campo del controllo sull'operato del comparto, cioè dell'Intelligence, sul quale c'è un intero capitolo e che è compito precipuo del Comitato, abbiamo riscontrato il caso Marco Polo Council. La nostra attività in proposito ha consentito all'autorità del comparto di predisporre un primo provvedimento sulla incompatibilità dei vertici dell'Intelligence dopo la cessazione del servizio. Provvedimento pubblicato in via straordinaria nella Gazzetta Ufficiale, affinché terzi ne fossero a conoscenza.

Ora occorre migliorare l'impianto legislativo, il che è compito del Parlamento. Così come, verosimilmente, mi auguro facciano anche altri organi dello Stato per quanto di loro competenza.

Nella parte conclusiva della relazione forniamo pertanto alcune indicazioni su ciò che riteniamo necessario modificare nella legge 124. Una legge ottima, ma approvata nel 2007, quindici anni fa, quando la guerra ibrida non era nemmeno immaginabile, quando la Russia sostanzialmente era ancora nello spirito di Pratica di Mare.

Nella relazione diciamo che è necessario fare già da subito una cosiddetta manutenzione ordinaria, ma assolutamente necessaria, e vi elenchiamo anche i punti in cui occorre intervenire.

Nel contempo, però, abbiamo evidenziato come la normativa abbia bisogno di una revisione più significativa anche per quanto riguarda l'architettura e le competenze delle agenzie di *intelligence*. Per tale motivo, abbiamo preannunciato che, nella prossima e conclusiva relazione di fine legislatura, al termine di ulteriori approfondimenti, forniremo le nostre relative informazioni in un confronto preventivo al Copasir con il Governo. Tra l'altro, abbiamo affrontato una tematica, emersa sia in questa legislatura che nella precedente, relativa alla composizione del Comitato nel momento in cui muta la collocazione parlamentare maggioranza-opposizione.

Nella precedente legislatura si era supplito con una leggina transitoria, incrementando il numero dei parlamentari componenti il Comitato: ce lo siamo dimenticato? Ebbene, noi non lo abbiamo dimenticato; ragion per cui abbiamo proposto in questa relazione una soluzione normativa che consenta ai Presidenti delle Camere di intervenire quando cambia la ripartizione maggioranza-opposizione per regolare l'attività del Comitato che di fatto, nei primi sei mesi dello scorso anno - si veda il numero di audizioni e di interventi - si era praticamente ridotto a un numero esiguo, quasi paralizzandosi rispetto a quello che abbiamo fatto nella seconda parte dell'anno. Non si può paralizzare l'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; non lo si può fare, ovviamente, tantomeno oggi.

Cari colleghi, leggendo il combinato disposto della relazione annuale e della relazione sulla sicurezza energetica, qualcuno ha scritto che il Copasir aveva previsto quel che sarebbe accaduto - alcuni giornalisti si sono sbizzarriti su questo - con l'aggressione militare in Ucraina. Qualcosa di significativo avevamo detto nei modi in cui potevamo dirlo, ovviamente, sulla base delle audizioni segretate che avevamo tenuto e, quindi, delle informazioni che noi stessi ricevevamo, perché la nostra

fonte di informazione sono le audizioni: l'Intelligence, il Governo, le autorità che convochiamo, non altro, a scampo di equivoci.

Ora occorre reagire, consapevoli che siamo a un punto di svolta nella storia, a un passaggio epocale. Il mondo che sognavamo non c'è più e forse non c'era nemmeno ieri; vi è un prima e un dopo, e non serve a nulla recriminare o rinfacciare, o peggio ancora mettere in difficoltà l'avversario o l'alleato per quello che aveva dichiarato in altri tempi, in un'altra epoca storica, quando aveva altre informazioni. Questo è un gioco al massacro che non serve al Paese.

È il momento dell'unità e della responsabilità, come si sono realizzate (unità e responsabilità) nella risoluzione che definisce quale debba essere la posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina: una guerra che ci riguarda, perché è una parte della guerra ibrida che, con mezzi anche diversi, ma altrettanto devastanti, i sistemi autoritari hanno sviluppato nei confronti delle democrazie occidentali per sottometterci e, se volete, anche in qualche misura per toglierci le nostre libertà.

È un problema che riguarda anche l'Occidente. Vi pongo un esempio che deve essere chiaro a tutti, perché la tecnologia si sviluppa, e oggi la tecnologia consente agli algoritmi - attraverso il riconoscimento facciale e solo attraverso quello - di capire quali siano le opinioni politiche del cittadino che viene sottoposto al riconoscimento facciale, senza altre informazioni. Capite bene cosa ciò significhi rispetto a Paesi in cui è prevalente il controllo sociale del dissenso e in Paesi come il nostro in cui è fondamentale la *privacy* e le libertà degli individui, delle comunità e delle Nazioni.

Per questo mi auguro che la stessa unità e la medesima responsabilità si realizzino ogni qualvolta affrontiamo le tematiche della sicurezza della Repubblica, che non è soltanto il controllo sull'Intelligence; lo dico a scampo di equivoci.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, già nella sua denominazione, che il Parlamento ha scelto nel 2007, a differenza del Copaco precedente, non si limita al controllo dell'Intelligence - fa anche quello, ovviamente - e non si limita nemmeno agli apparati dello Stato, perché non parliamo di sicurezza dello Stato.

Nella denominazione si parla di sicurezza della Repubblica, che è qualcosa di più e di diverso - il legislatore è stato lungimirante - rispetto al controllo sull'*intelligence* o anche semplicemente al controllo sulla sicurezza dello Stato.

Per questo ci siamo occupati di relazioni tematiche: ne abbiamo fatte sei in questa legislatura, di cui tre negli ultimi sei mesi. Gli argomenti appaiono poco pertinenti a chi non guarda nell'ottica della sicurezza nazionale, ma oggi sappiamo quanto è importante la relazione che abbiamo fatto sulla sicurezza finanziaria e del sistema assicurativo del nostro Paese, a fronte delle decisioni che - per esempio - l'Europa e il mondo occidentale hanno dovuto assumere in materia di sanzioni finanziarie nei confronti della Russia. Allo stesso modo, ci rendiamo conto di quanto importante sia stata la relazione sulla sicurezza cibernetica di tre anni fa, rispetto alla possibilità che ci sia un attacco cibernetico nel nostro Paese e alle misure che devono essere prese per evitare che, attraverso il cavallo di Troia della tecnologia, si possano espropriare le nostre informazioni o, peggio ancora, scatenare una guerra cibernetica nel nostro Paese.

Mi auguro, quindi, che la stessa unità e la medesima responsabilità si realizzino ogniqualvolta parliamo di sicurezza alla Repubblica e che finalmente ogni anno si svolga una relazione, con una sessione con risoluzioni finali, in cui vengano esaminate e comparate la relazione della Presidenza del Consiglio che viene svolta ogni anno a febbraio e la relazione annuale del Copasir, in modo che il Parlamento e il Paese si possano rendere conto di come cambiano, rispetto ovviamente a quanto accade in ogni contesto internazionale, le necessità della sicurezza della Repubblica. Credo che questo sia utile al Parlamento per predisporre poi le misure necessarie.

Ritengo che in questo caso noi potremmo dire davvero di aver risposto alle necessità del Paese.

Concludo, cari colleghi, dicendo che dobbiamo renderci conto che non possiamo fuggire dalla storia, anche se forse lo vorremmo. Non possiamo fuggire dalla storia e la storia oggi ci impone di prendere da subito le misure necessarie per quanto riguarda la nostra difesa, la nostra sicurezza e gli *asset* strategici del nostro Paese per fronteggiare, insieme alle altre democrazie occidentali, nella nostra Unione europea e nella nostra Alleanza Atlantica quello che abbiamo di fronte.

Non possiamo fuggire dalla storia, possiamo però cambiare la storia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, ringrazio il presidente, senatore Urso, per quanto ci ha illustrato inevitabilmente in modo sommario perché, vista la ricchezza e la serie così ampia e importante di temi trattati, la sua relazione orale, che integra quanto già scritto, non poteva che essere appunto una sintesi per sommi capi. Ringrazio anche tutti i membri del Comitato per il loro lavoro, che evidentemente in questo caso è particolarmente importante che sia di squadra e comune, perché comune deve essere l'interesse per la sicurezza nazionale.

Uno degli aspetti più importanti che emerge da questa relazione e anche in generale dell'attività di *intelligence*, è quello della cybersicurezza, la sicurezza informatica. Si tratta di un aspetto sempre più importante, perché la tecnologia entra nella vita quotidiana di ciascuno e, a maggior ragione, è essenziale nella vita quotidiana delle aziende, delle istituzioni, delle nostre Forze armate. Come dicevo, è dunque un aspetto estremamente importante, al punto che la NATO ha chiarito che la norma fondamentale del Trattato del Nord Atlantico dal punto di vista organizzativo - l'articolo 5, che impone a tutti gli Stati membri di intervenire a difesa di uno di essi, qualora sia attaccato - si debba applicare anche in caso di attacchi informatici, e non soltanto per i classici attacchi militari, per i quali ovviamente non vi erano dubbi. Questo è un aspetto estremamente importante, in quanto un attacco informatico può creare danni gravissimi in un Paese: può paralizzare settori economici e può arrecare gravi danni nel settore della finanza, dal momento che evidentemente lo strumento informatico è ormai indispensabile anche nella più piccola delle filiali bancarie, può bloccare la distribuzione dell'energia, può bloccare gli acquedotti.

Nella relazione di cui abbiamo ascoltato l'integrazione orale da parte del Presidente del Comitato, e che è a nostra disposizione, la questione viene trattata in modo ampio. È stata istituita da poco l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e per la quale - come ebbi modo di sottolineare in quell'occasione - credo ci sia bisogno di ambizioni molto maggiori: non si può pensare di creare una piccola agenzia burocratizzata, con qualche dirigente nominato sulla base di ragionamenti più politici che tecnici in un settore come questo, che sarebbe riduttivo definire competitivo. Quando gli ingegneri informatici si esercitano per diventare sempre più bravi, sempre più capaci a dare risposte alle esigenze di sicurezza delle aziende o delle istituzioni in cui lavorano o lavoreranno, fanno semplicemente una gara tra loro e si dividono in due squadre: da una parte, qualcuno cerca di violare la sicurezza di quella banca o di quella agenzia e - dall'altra parte - qualcun altro cerca di difendere la sicurezza e vince il più bravo. Chi si difende, ovviamente, ha dei margini maggiori, come un po' in tutti i settori, ma vince il più bravo. È evidente, quindi, che avere qualcuno che è bravino, che se la cava, che ha orecchiato qualcosa di cybersicurezza non serve a nulla, perché in questo duello l'avversario è potenzialmente - ovviamente non sempre - di livello molto alto. Occorre quindi una maggiore attenzione su questo, tenendo presente che la cybersicurezza deve essere non soltanto passiva, ma anche in grado di agire e cioè deve essere non soltanto in grado - anche se questo, naturalmente, è fondamentale - di difendersi nel modo più efficace possibile contro gli attacchi, contro le violazioni della segretezza ed anche della tenuta dei dati, ma deve anche essere in grado e credibile nel portare avanti delle azioni di contrattacco, perché questo è quello che avviene. Gli esperti del settore spiegano che vi sono possibilità che prima o poi un attacco abbia successo e se ci si difende soltanto, ovviamente chi attacca, cioè chi cerca di entrare nei sistemi informatici, prova e riprova e se una volta ci riesce ha vinto, perché sa che non avrà delle reazioni.

Da parte di molti esperti, purtroppo, ci viene l'indicazione che l'Italia su questo sia particolarmente debole. L'Agenzia per la cybersicurezza è un passo avanti, ma è un po' troppo poco e va potenziata nella sua qualità e anche nella sua capacità di reazione. Non va in nessun modo sottovalutato questo aspetto. Ricordiamo che uno dei principali modi in cui avvengono gli attacchi informatici è il cosiddetto *ransomware*, cioè un attacco in cambio di un riscatto: si rubano i dati a un'importante istituzione, ad esempio ad una banca, e si chiede una somma di denaro più o meno consistente per restituirli, perché il modo più rapido di concretizzare per chi ha rubato dei dati - a meno che non lo

abbia fatto, come in taluni casi avviene, a fini di spionaggio industriale, economico o di altra natura - è proprio farsi dare dei soldi dall'istituzione la cui riservatezza è stata violata.

L'istituzione che ne è vittima ha interesse a non farlo sapere, perché altrimenti la sua immagine viene danneggiata. Dunque, il fatto che non si abbia notizia di questo genere di attacchi non vuol dire che questo genere di attacchi non sia già avvenuto e, purtroppo, in qualche caso possono anche esservi stati dei successi. Occorre dunque una grande attenzione in tal senso. Il lavoro che fanno i nostri Servizi di *intelligence* e lo stesso Comitato per la sicurezza della Repubblica è dunque estremamente importante, anche se per sua natura tende ad essere oscuro.

Vorrei citare un altro aspetto che trovo molto interessante nella relazione: la questione del segreto di Stato. Ci sono state diverse richieste da parte del Parlamento per superare il segreto di Stato su alcuni aspetti: si è parlato molto della questione legata al grave attentato alla sinagoga, il grande tempio ebraico di Roma, quando nel 1982 un bambino fu ucciso e vi furono diversi feriti, tra i quali il fratello di questo bambino. Ebbene, sono emerse circostanze davvero inquietanti sulla questione, cioè che non era stato mandato alcun tipo di protezione proprio in quella serata, pur essendovi state delle segnalazioni del pericolo concreto e imminente di un'attività terroristica proprio ai danni della comunità ebraica nel momento più solenne della loro vita, cioè le funzioni nella sinagoga.

Il segreto di Stato è comprensibile ed è una delle risorse che deve avere lo Stato, ma ci sono una disciplina e una legge che dicono quando, da chi e come va posto il segreto di Stato. Ultimamente abbiamo un analogo atteggiamento, come sul segreto di Stato, per le operazioni di carattere meramente commerciale ed economico condotte dal Commissario straordinario per la gestione della pandemia e abbiamo presentato degli ordini del giorno per chiedere che venga finalmente fatta chiarezza su tutte le operazioni economiche di acquisto di materiali e di servizi. Ebbene, ci è stato risposto che non si può rispondere per questioni di riservatezza. Peccato che ci sia una legge, la legge anticorruzione di cui molto si è parlato e a cui è stata data molta importanza, che dice che le spese della pubblica amministrazione devono essere rese note tempestivamente per questioni di trasparenza e per combattere la corruzione, tranne nel caso in cui c'è segreto di Stato. Quando non c'è il segreto di Stato ci deve essere trasparenza. È importante lo strumento del segreto di Stato, ma è importantissimo in democrazia lo strumento della trasparenza e della chiarezza nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI](#) (PD). Signora Presidente, colleghe e colleghi, dobbiamo innanzitutto essere grati al Copasir di aver portato per la prima volta alla discussione in Assemblea un documento che, pur previsto per legge, finora veniva soltanto depositato. La relazione invece è un importante contributo all'attività parlamentare ed è bene che su di essa sia sollecitata l'attenzione e la discussione, il più approfondita possibile, in Aula. Alla stessa stregua, credo che vada espressa gratitudine alla direttrice del DIS per averci trasmesso - anche in questo caso credo per la prima volta - una lettera nominativa con il *link* della relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2021, utilissima anche ai fini del presente dibattito.

Le due relazioni - quella che è stata illustrata dal presidente Urso e quella che ci è stata trasmessa dalla direttrice Belloni - credo affrontino dei temi molto importanti, relativi al nostro presente e ancor di più al nostro futuro.

Mi riferisco ai venti di guerra, ai rischi per la sicurezza nazionale e ai rischi nucleari: questioni fondamentali che dobbiamo affrontare.

Insieme ad esse, però, voglio ricordare che rimane una parte della nostra storia che è ancora fumosa, legata cioè a situazioni che non sono mai state chiarite fino in fondo. Anche questo è un compito importante per la discussione e per lo sviluppo di un ragionamento che porti a dei passi in avanti significativi. Dodici filoni di inchiesta di Commissioni parlamentari monocamerali e bicamerali d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi non hanno infatti concluso fino in fondo il loro lavoro, nel senso che non esiste ancora una verità condivisa. Su questo occorre necessariamente impegnarsi fino in fondo.

Io mi soffermerò soltanto su quegli aspetti della relazione che riguardano questo secondo filone, cioè

la nostra storia passata e l'esigenza, per una democrazia matura, di comprendere fino in fondo la propria storia. Lascio ad altri colleghi del Gruppo di cui faccio parte (Partito Democratico), il senatore D'Arienzo e la senatrice Pinotti, il compito di affrontare i temi legati alla difesa e legati più all'oggi. Io credo che nella relazione vi siano delle parti che significativamente riconoscono il ruolo importante che la Commissione per la biblioteca e l'archivio storico del Senato ha portato avanti in questi quattro anni. Per questo rivolgo un ringraziamento anche a nome dei miei colleghi della Commissione, la senatrice Rauti e il senatore Doria. Nella relazione si riconosce una linea di indirizzo di politica archivistica, che può e che deve essere seguita da tutte le pubbliche amministrazioni che detengono un patrimonio che testimonia la storia del nostro Paese.

L'ordine del giorno approvato in sessione di bilancio, pur se impegnativo nei confronti dell'Archivio storico del Senato, impegna allo stesso modo e con più forza il Governo a uniformarsi alla disciplina del codice Urbani. In altri termini, i carteggi dei Ministeri, delle Agenzie governative e delle altre pubbliche amministrazioni non sono soltanto tracce del processo decisionale seguito ai fini di un ricorso amministrativo o di una ricerca del precedente; essi sono anche beni culturali e come tali vanno tutelati. Ciò può avvenire da un lato garantendo la loro ordinata conservazione, secondo criteri di inventario archivistico uniforme; dall'altro lato, occorre assicurare la consultabilità a tutti coloro che, scevri da contingenze politiche o da interessi dettati dall'attualità, intendano porre mente alla storia del nostro Paese. La regola dei cinquant'anni - o anche meno, quando una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri individua un particolare evento degno di immediata conoscenza - è un buon punto di equilibrio. Lo ha riconosciuto il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta al nostro interpello massivo sul filone Moro della Commissione stragi. Ci attendiamo perciò che tale punto di equilibrio sia ugualmente riconosciuto a tutti gli utenti che si rivolgono agli archivi pubblici e privati e per accedere alle testimonianze della nostra storia nazionale. Non spetta a me interpretare la legge n. 124 del 2007, cioè la legge sul segreto di Stato.

Già la relazione al nostro esame lo fa in modo sufficientemente problematico per evidenziare alcune fragilità applicative che, nei fatti, escludono l'obbligo di investire il Copasir ogni qualvolta si sottrae alla pubblica evidenza un documento sul quale sono decorsi i termini per il diniego di consultabilità.

Mi limito a notare che, come avvenuto per il passato grazie alle nostre desecretazioni, anche le discipline attuali degli archivi dei Servizi segreti possono essere rese note, quantomeno al Copasir, per poter sindacarne eventuali opacità applicative.

Ricordo le dodici tragiche occasioni che hanno dato luogo alle tre direttive - le direttive Prodi, Renzi e Draghi - che voglio ricordare nella triste rievocazione della Spoon River della nostra storia repubblicana: la direttiva Prodi dell'8 aprile 2008 sul rapimento e sulla morte dell'onorevole Moro; la direttiva Renzi del 22 aprile 2014 su piazza Fontana, Gioia Tauro, Peteano, questura di Milano, piazza della Loggia, Italicus, Ustica, stazione di Bologna, Rapido 904; la direttiva Draghi del 2 agosto 2021 sull'organizzazione Gladio e sulla loggia massonica P2. Esse non esauriscono l'ambito degli atti classificati oggetto di Commissione di inchiesta. Anche dopo il 2001 sono state operate importanti acquisizioni documentali da altre Commissioni di inchiesta per le quali, almeno in prospettiva, si dovrebbe procedere a una progressiva declassificazione secondo i medesimi criteri dettati dal nostro ordine del giorno.

Infine, desidero soffermarmi su alcune lacune che la ricerca storiografica ancora registra per eventi che affiorano addirittura a distanza di un secolo. Il fascicolo personale del detenuto Antonio Gramsci al carcere di Turi è ancora irreperibile, non sappiamo se per la sciatteria archivistica delle amministrazioni che si sono succedute nella gestione delle carceri, per dolo o ad opera di personaggi che, alla caduta del regime, volevano celare le proprie responsabilità. Credo che una figura come Gramsci, che ha formato intere generazioni di studiosi e cittadini italiani, meriti ben altro trattamento.

Alla stessa stregua esprimo l'auspicio che lo Stato maggiore dell'esercito accordi il suo assenso a una ricerca sugli archivi della Prima guerra mondiale, volta a conoscere vicende ancora oscure legate al trattamento dei disertori e dei pacifisti che, nel caso della decimazione dopo la disfatta di Caporetto, hanno avuto traccia archivistica nei verbali dei giudizi sommari all'epoca redatti.

Penso anche a Matteotti, di cui tra due anni celebreremo il centesimo anniversario della morte a

seguito del barbaro e truce assassinio. Ancora non possediamo i documenti relativi alle corti di giustizia perché il Ministero della giustizia e i suoi archivi...

PRESIDENTE. Senatore Marilotti, la devo invitare a concludere.

MARILOTTI (PD). Termino con l'ultima battuta perché Matteotti merita ben altro: il suo sangue è il seme su cui è cresciuta la democrazia repubblicana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marilotti. È proprio in ragione dell'argomento che le ho concesso del tempo in più.

È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto il Presidente del Copasir, senatore Urso, per la sua relazione.

In primo luogo, reputo positivo che si discuta in Aula la Relazione annuale del Copasir, che ha lavorato con grande tempestività ed efficacia su una serie di *dossier* importanti, occupandosi - come ci ha ricordato il presidente Urso - di politiche industriali e questioni energetiche.

Il Copasir si è occupato - come ricordato dal presidente Urso - di politica industriale, di questioni energetiche e ovviamente dei temi più strettamente di competenza dell'organismo, dalla *cybersecurity* ai temi specifici della materia e del settore.

Avevo letto la relazione, che ovviamente è molto più ampia e ricca di spunti di quanto la discussione in Aula consenta di poter rappresentare, e voglio evidenziare con rapidità alcune questioni. In primo luogo, noi viviamo una fase storica in cui la cronaca drammatica di queste ore ci fa capire come non si possa vivere nella vacanza della storia. Oggi i temi della sicurezza, intesa come difesa (gli investimenti nella difesa militare, negli armamenti, nelle strutture che devono tutelare le persone), sono tornati tragicamente d'attualità. C'è il tema energetico e non c'è bisogno di parlarne: i costi, gli approvvigionamenti e quant'altro. Oggi pensiamo che intensificare gli approvvigionamenti dall'Algeria e dal Congo sia una salvezza, e forse lo è, ma nel corso della storia - non centocinquantamila anni fa - anche quei Paesi sono stati coinvolti in guerre e tensioni. Quindi oggi vanno bene in alternativa a uno scenario pericoloso, ma Dio sa che cosa può accadere tra cinquanta o cent'anni, tempi che nel corso della storia sembrano lontani ma sono brevi.

C'è il tema dell'autonomia energetica. Oggi in Ucraina uno dei problemi riguarda le centrali nucleari, che potrebbero essere al centro di bombardamenti o incidenti. L'Ucraina, che non è un Paese al *top* del mondo come l'Italia, sul nucleare è più avanti di noi, che invece abbiamo rinunciato a quella tecnologia. Anche in questi giorni se ne parla, ma se si partisse oggi - e non si parte oggi - ci vorrebbero interi lustri. Ci si balocca discutendo su ottime energie alternative con le quali si può riscaldare un buon tè o qualche palazzo, ma vorrei vedere come si fa a risolvere la produzione di acciaio e di alluminio, la mobilità ferroviaria e quant'altro con le ottime energie alternative.

Difesa e energia, ma anche alimentazione: sono tre fattori primari. L'alimentazione la dovrei mettere prima, perché se non si mangia è inutile pensare a difendersi o a scaldarsi. Di qui tutti i temi come il prezzo del grano e delle importazioni primarie.

Dobbiamo quindi riflettere - e lo faccio in occasione di questa relazione - sul fatto che un Paese come l'Italia - ma anche l'Europa - che ha sistemi di armamento e spese che si sovrappongono, deve pensare a una difesa comune, perché la difesa serve: se si vogliono aiutare dei popoli aggrediti, non si possono soltanto sventolare bandiere o inviare *e-mail*, ma bisogna anche, come sta avvenendo, inviare delle armi. Mi auguro ovviamente che non ci sia un'estensione del conflitto. Ripeto: ci sono i temi dell'alimentazione, le produzioni da intensificare per avere una maggiore autosufficienza, l'energia, che importiamo ora di qua e ora di là. I buoni e i cattivi nel pianeta si dislocano a turno, quindi quelli che oggi sono buoni chissà se saranno tali domani.

I temi della sicurezza sono anche questi, ma torno alla relazione, perché queste sono questioni di carattere generale. Ringrazio il presidente Urso - e il Comitato che ha approvato la relazione - perché, oltre a richiamarci a questioni primordiali della vita e della libertà dei popoli, ha citato una serie di cose. Lo ringrazio per i chiarimenti sul Marco Polo Council, che riguardava l'ex direttore Manenti, e quindi la necessità di regolamentare le attività successive. Coloro che hanno diretto i Servizi di sicurezza hanno avuto una carriera importante e anche delle garanzie normative ed economiche

importanti, quindi hanno delle limitazioni nella loro carriera successiva, come succede per chi sta al Governo. È capitato: se si va al Governo poi non si possono assumere per un certo periodo alcuni incarichi. Insomma, dei limiti per chi ha l'alto onore di svolgere funzioni di un certo tipo valgono anche dopo. Credo che il fatto che relazione abbia richiamato questa vicenda mi pare sia molto importante e debba portare a una riflessione per capire se le norme sono sufficienti o se vanno incrementate.

L'Assemblea forse non ha colto del tutto quello che ha detto il presidente Urso; quando non ci sono votazioni c'è chi ascolta e chi non ascolta. Nella relazione si dice che le procure in Italia non rispettano le direttive europee in materia di intercettazioni. Guarda un po', ma pensate, colleghi, che c'è un certo eccesso di intercettazioni; non un eccesso perché ne fanno troppe, bensì perché non si rispettano delle direttive europee. Poi nel campo della sicurezza e dell'*intelligence* ci sono attività ulteriori, ma anche di questo tratta la relazione, il tema della regolamentazione di attività indispensabili.

Lo so anch'io che senza intercettazioni non si combatte il crimine internazionale. Poi le tecnologie, la cybersecurity e la loro evoluzione sono importanti. Si parla anche della distruzione dei materiali dal momento che i supporti elettronici consentono una divulgazione molto più facile. La ringrazio, presidente Urso, per aver sottolineato nella relazione la vicenda che attiene alle procure, che si arrabbiano se si tenta di fare una riforma della giustizia, mentre dovrebbero rispettare le regolamentazioni europee perché altrimenti l'Europa viene invocata solo in alcuni casi.

C'è anche un richiamo importante ad una vicenda che ho vissuto come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro svoltasi la scorsa legislatura. Come componenti di una Commissione con dei poteri investigativi, abbiamo avuto accesso a documenti dei Servizi che abbiamo consultato nel vincolo della segretezza. Tale vincolo vale anche successivamente, salvo però il fatto che quelle cose segrete poi io le ho lette sui giornali. Ricordo un articolo pubblicato un paio di anni dal quotidiano «La Stampa» che parlava di una vicenda che lei tocca, il Lodo Moro, la vicenda del 1980. In tale articolo si raccontava che il famoso colonnello Giovannone relazionava in quella drammatica estate, che è poi l'estate di Ustica e della strage di Bologna, dell'intensificazione di possibili reazioni. C'erano il terrorismo, un *export* di armi che non era quello della Colombia, i palestinesi che portavano le armi alle Brigate Rosse. C'era insomma una situazione da fine anni Settanta.

Onorevole Urso, noi vorremmo che venisse accolto l'auspicio che il Copasir ha rinnovato, sollecitato altresì dalla Commissione Moro nella scorsa legislatura all'allora presidente del Consiglio Gentiloni, volto a desecretare quegli atti. La relazione infatti distingue gli archivi del Senato e della Camera, ma ci sono gli atti che sono nelle sedi dei Servizi. Io non ne parlo perché ho avuto modo di poterli consultare la scorsa legislatura, ricoprendo quella funzione. Ho letto poi delle cose sui giornali, ma non posso nemmeno dire se siano vere o false. La discussione sul Lodo Moro interessava sostanzialmente la tutela dell'Italia, in quegli anni anche dal terrorismo palestinese. L'Italia in qualche modo chiudeva un occhio se c'erano transiti e veniva così meno bersagliata. Questo però non ci risparmiò l'attentato alla Sinagoga di Roma o all'aeroporto di Fiumicino. Il senatore Zanda, che conosce la storia d'Italia dall'interno e come esperto, annuisce. In quegli anni però ad altri Paesi è andata peggio. Non discuto; la storia è fatta di accordi e di scontri.

Su quella vicenda però io mi auguro che la sua sollecitazione venga attuata. La desecretazione degli atti dei Servizi ci potrà consentire infatti di valutare le vicende di Ustica e della strage di Bologna su cui, con riferimento a quest'ultima, ci sono state sentenze. Io non discuto tali sentenza, ma si possono però leggere e vedere altre cose. Sono passati quarantadue anni da una vicenda tragica e storica. Il Medioriente è ancora una polveriera e purtroppo non c'è più il colonnello Giovannone a tutelare l'Italia. Speriamo che i «Giovannone» di questi anni siano altrettanto capaci.

Si tratta di un capitolo che va scoperto, di una desecretazione che deve avvenire. Rilancio dall'Assemblea questo appello rivolto dalla Commissione Moro e da un atto parlamentare quale la relazione del Copasir. Sapete che sulla strage di Bologna ci sono ancora processi in corso a personaggi che si aggiungono a quelli condannati. È una vicenda che non finisce mai.

Questi atti storici possono o non possono avere connessione; questo lo valuterebbe chi di dovere

qualora fossero desecretati. Tali atti invece sono blindati.

Ci sono molti altri spunti, ma avviandomi alla conclusione, rilevo che nei giorni scorsi ho letto sui giornali un po' di preoccupazione, espressa anche dal sottosegretario Gabrielli che ha rilasciato delle interviste molto misurate, confacenti al ruolo che svolge e alla carriera che ha avuto, circa alcuni aspetti che nel campo della cybersecurity fanno sì che noi abbiamo dei sistemi di una società russa che vigilano anche sulla sicurezza informatica delle nostre istituzioni, compreso Palazzo Chigi. Vedete, anche adesso, la storia cambia. A Pratica di Mare si sperava che la Russia dialogasse con il mondo occidentale, poi quella politica non è stata proseguita e torna la tendenza egemonica storica della Russia che - informo i distratti - da qualche secolo fa le guerre in Crimea e in Ucraina. Cavour mandò nel 1853 i soldati del Regno di Sardegna - pensate un po' - alla guerra di Crimea, che era più o meno uguale a quella di adesso; c'era lo zar che voleva dei territori, adesso ci sono altri successori che vogliono altre terre. Presidente Urso, vorrei allora chiarezza.

Questi sistemi d'importazione russa sono o non sono validi? La nostra *cybersecurity* deve essere affidata a tutto questo? Pongo questa questione in termini di attualità. Abbiamo istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ci poniamo dei problemi, a quali fornitori ci dobbiamo rivolgere?

Come ultima questione, alle pagine 82 e 83 della relazione si tratta il tema degli incontri tra politici ed esponenti dei Servizi, sconsigliabili sempre. Non parlo di vicende di attualità, ma vorrei capire, se è stato regolamentato, se esistono dei verbali. Se uno va un incontro e non sa che uno è un agente segreto (essendo segreto non rivela la sua natura, altrimenti che agente segreto è?), se uno incontra dei parlamentari a una cena, tutto ciò viene profilato, viene scritto? Può avvenire casualmente, perché è un agente segreto. Siccome la relazione tratta la questione alle pagine 82 e 83 - vado per citazioni - chiedo al presidente Urso di rispondere in sede di replica.

In ultimo vorrei intervenire sulla questione della *cybersecurity* affidata a una società russa, il cui nome è Kaspersky, che si pronuncia alla maniera russa e non a quella inglese. È proprio questo il problema: non sarebbe meglio questa seconda opzione? Che facciamo? (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pinotti. Ne ha facoltà.

[PINOTTI \(PD\)](#). Signora Presidente, ringrazio il Copasir e il presidente Urso per la relazione, nonché l'Autorità delegata per il lavoro che sta svolgendo. Non era previsto che intervenissi per il mio Gruppo, ma ho chiesto qualche minuto perché, ascoltando la relazione, mi sono venute in mente delle riflessioni che vorrei sottoporre all'Assemblea.

La prima è relativa alla *cybersecurity*. Ascoltando l'intervento del senatore Malan e seguendo la relazione, devo dire che indubbiamente è un tema che crea grandissimo allarme e sul quale dobbiamo correre. La Commissione difesa ha svolto un'indagine approfondita su questo tema e non soltanto riguardo alla difesa, proprio perché la minaccia *cyber* può entrare da qualsiasi ambito e poi toccare il tema della sicurezza. Abbiamo quindi visto che cominciamo a muovere i passi giusti, ma dobbiamo correre.

Quello che vorrei dire a quest'Assemblea e anche al sottosegretario Gabrielli è che - a mio giudizio - l'impostazione data all'Agenzia è quella giusta, inoltre ha ragione il collega Malan quando dice che occorre un'implementazione. Tuttavia, l'architettura che è stata data all'Agenzia è fatta proprio per favorire questa implementazione, e in un certo senso anche per rispondere alla preoccupazione citata adesso dal senatore Gasparri. Anche questa è una delle funzioni dell'Agenzia. Se non implementiamo la produzione autonoma italiana di questi sistemi, con le capacità dei nostri giovani coinvolgendo l'università, ci dobbiamo servire di sistemi esteri; in questo caso ci mettiamo una lente di ingrandimento particolare, perché si tratta di una società russa, ma in generale in ogni caso possono essere sistemi che mettono a rischio la sicurezza nazionale. L'impostazione è quindi quella giusta.

Io ho visto che in questi anni, quando abbiamo cominciato ad adeguarci nelle direttive, siamo riusciti a metterci in pari con gli altri Paesi europei per molte cose. Siamo consapevoli che dobbiamo correre, però vorrei dire che, per quanto di mia conoscenza, l'impostazione è corretta e la struttura può permettere l'implementazione, che è ciò di cui abbiamo bisogno da tutti i punti di vista, non solo nel controllo ma anche nella produzione. Infatti, senza una produzione sicura di sistemi per la sicurezza *cyber*, tutto il tema del controllo arriva "a bomba", ma purtroppo il danno potrebbe già essere stato

fatto.

Prendo ancora pochi minuti, colleghi, per sottolineare un aspetto. Il senatore Urso diceva che, sul tema della difesa europea, una risposta con una forza di azione rapida di 5.000 soldati fa abbastanza sorridere e io condivido questa considerazione. Ricordiamoci però che fino a poco tempo fa in Europa non si poteva parlare delle riunioni dei Ministri della difesa (adesso saranno solo informali).

Né si poteva accennare che si inseriva qualche forma di finanziamento di tipo duale, che però potesse fare riferimento alla difesa. Lo dico perché almeno qualche passo avanti, in questo senso, è stato fatto. Oggi ci sono dei fondi, che tuttavia sono ancora molto limitati. C'è però l'idea di cominciare a costruire delle forze comuni.

Senatore Urso, Assemblea tutta, non c'è dubbio che la difesa europea non può essere lasciata in mano solo alla Commissione, altrimenti potrà produrre una forza che, invece, di 5.000 è di 7.500 o di 10.000. Rispetto alla difesa europea, per come è connaturata la difesa dei singoli Stati, che hanno una propria forza - il *premier* Draghi diceva di essere rimasto stupito del fatto che, come Europa, noi spendiamo il doppio della Russia intera - vuol dire, comunque, decidere di cedere sovranità. Quindi, è una decisione che devono assumere i Capi dei Governi e non può essere una decisione solo della Commissione. Se tutti crediamo che senza quello strumento l'Europa non ha voce in geopolitica, credo che tutti quanti dovremmo spenderci per questo obiettivo.

Lo dico perché in Commissione difesa abbiamo votato una risoluzione su questo, con una serie di proposte, anche se, probabilmente, molto limitate rispetto a quanto sta avvenendo. Ho chiesto di poterla discutere in Aula, perché credo che una tale discussione vada fatta in questa sede. Dall'interlocuzione che ho avuto con la mia Capogruppo, so che per ora sono pochi i Gruppi che stanno sostenendo questa proposta. Io vi dico: facciamola, perché i temi di cui discutere sono tanti. Ma la dobbiamo fare. (*Applausi*).

La Francia ha la capacità nucleare. Come la gestiamo, come si inserisce nel quadro di una difesa comune? Come possiamo fare affinché non ci sia solo uno a capo con gli altri che devono seguirlo? C'è tutta una parte politica su cui il Parlamento deve lavorare e io credo sia sbagliato che un'Assemblea come questa affronti tali temi quando deve parlare del Copasir. Benissimo, ma il Copasir parla di tante altre cose. Come Presidente della Commissione difesa, mi sento di dire che forse codesta è una discussione che dovremmo riuscire a portare in quest'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magorno. Ne ha facoltà.

[MAGORNO](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, la relazione sull'attività del Copasir all'esame oggi, eccellentemente esposta dal presidente Urso, che ringrazio per il lavoro che svolge quotidianamente con tutto il Comitato, è frutto di un lavoro approfondito e articolato. Gli ambiti di cui il Copasir si è occupato sono vari e toccano tutti i settori che il Comitato ha ritenuto sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale. Ciò si evince anche scorrendo l'indice della relazione.

Durante il periodo coperto dal Documento, il Comitato ha svolto diversi approfondimenti, che hanno prodotto tre relazioni tematiche: sulla disciplina per l'utilizzo dei contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione; su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista; sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.

Altre tre indagini sono in corso sui seguenti temi: sul dominio aerospaziale, la nuova frontiera della competizione geopolitica; sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di *intelligence*; sulle modalità per attuare la decretazione degli atti e migliorarne la conservazione e l'accesso.

I temi affrontati spaziano da questioni interne, tra le quali si ricomprende un esame della legge n. 124 del 2007 in vista di un suo aggiornamento, fino ai più vasti scenari internazionali, che implicano un'attenta analisi dei vari quadri geopolitici. Non possiamo prescindere dall'aver come quadro di riferimento, oltre all'Europa, anche il cosiddetto Mediterraneo allargato, area strategica per il nostro Paese, alla quale è necessario dedicare una particolare attenzione.

Come ha già detto il presidente Urso e come è stato ripetuto da ormai tre settimane, la follia della

guerra è tornata purtroppo a colpire l'Europa. Gli attacchi russi in Ucraina ci richiamano a una profonda riflessione sulla necessità di valutare con estrema attenzione gli scenari esteri. Serve rafforzare gli *asset* strategici del Paese soprattutto dal punto di vista della cybersicurezza dal momento che l'Italia ha un alto livello di esposizione.

A tal proposito, non posso non sottolineare la necessità di realizzare un provvedimento che ponga sullo stesso piano gli attacchi terroristici e quelli *cyber*.

Il Comitato sta seguendo con grande attenzione tutti i complessi sviluppi legati al conflitto nei diversi aspetti (di ordine economico, energetico, militare, geopolitico); la sfera *cyber* e quella dell'*intelligence* economica sono altresì fondamentali e, come ricordato nella Relazione, l'Italia si è dotata di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza e ha rafforzato l'*intelligence* economica sia in seno alle Agenzie esistenti sia operando sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo (il cosiddetto *golden power*).

Sempre in ambito di *intelligence* economica, voglio sottolineare che tra le emergenze interne vi è quella delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale minaccia è meritevole di una particolare attenzione e il Copasir sarà informato regolarmente su tale tematica, che investe tutto il Paese e in particolar modo il Mezzogiorno d'Italia.

L'attenzione informativa ha denotato il pericolo di intercettare i finanziamenti pubblici nazionali ed europei; è la latitudine dei settori di intervento che dimostra l'interesse dei sodalizi criminali, mafiosi, ad esempio, per le energie alternative, per il ciclo dei rifiuti, negli ambiti connessi alle infrastrutture, all'edilizia, anche tramite fattispecie di riciclaggio, evasione e trasferimento illecito di capitali all'estero; senza trascurare, infine, anche l'interessamento verso operazioni di riassetto nell'ambito di società e aziende in condizione di crisi, specialmente in seguito alle dinamiche negative determinate dalla pandemia o all'aggiudicazione fraudolenta di appalti.

La relazione sulla disciplina per l'utilizzo dei contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione, ha inteso far luce su una tematica particolarmente rilevante, che ora dispone di un punto di osservazione autorevole come la Sezione speciale della Corte dei conti.

Il codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge n. 28 del 2020, prevede che la neocostituita Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, oltre alle funzioni già previste, acquisisce anche il controllo sulla legittimità dei decreti di segretazione delle procedure di gara o di affidamento che comportano l'accesso a informazioni con classifica "riservatissimo" o "superiore". Inoltre, la norma del 2020 è intervenuta sul destinatario dell'obbligo a riferire l'esito delle attività di controllo: non più il Parlamento, bensì il Copasir.

Fino al 2021 la relazione inviata al Parlamento non risulta sia mai stata esaminata, come è stato già detto; per la prima volta - lo ribadisco - dunque viene individuato l'organo parlamentare competente nel Copasir; si è potuto adeguatamente esaminare la relazione trasmessa dalla sezione della Corte dei conti.

La prima criticità emersa e l'esiguità del numero di autorità che ottemperano agli obblighi di comunicazione alla Corte per sottoporre a controllo i contratti secretati. In particolare, questo dato si presenta fortemente problematico con riferimento ai sistemi di intercettazione e captazione sui quali si è appurato un duplice contrasto: sussiste un contrasto tra l'indirizzo derivante dalle norme europee, assunto giustamente come orientamento da parte del Ministero della giustizia, e la predetta giurisprudenza interna che deve necessariamente essere superata anche per evitare l'infrazione europea cui l'Italia è stata sottoposta. Il Comitato dunque non mancherà di vigilare su tale profilo, proseguendo la proficua relazione instaurata con la specifica sezione insieme alla Corte dei conti e con il Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le intercettazioni, il Comitato ha rilevato che, malgrado le rassicurazioni fornite, il Governo non è ancora intervenuto per affrontare le problematiche di questo settore, anche nella direzione di individuare requisiti di base unici a cui gli operatori si debbono attenere, come accade in altri settori per i quali è previsto un processo di qualificazione degli operatori economici.

Si rinnova quindi l'auspicio che tale riflessione si concretizzi in tempi brevi. È stata pertanto segnalata

l'esigenza di interventi normativi volti a migliorare la disciplina dell'affidamento di tale servizio secondo alcune indispensabili linee direttrici: l'auspicabile superamento della richiamata divergenza interpretativa tra ordinamento interno e comunitario nella direzione di un adeguamento verso quest'ultimo per la protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo alla *privacy*, ponendo così termine alla procedura di infrazione che grava sul nostro Paese; la necessità che il controllo sui contratti relativi alla fornitura dei diversi sistemi di intercettazione sia garantito in termini effettivi; l'equilibrata armonizzazione delle tariffe, con le quali sono remunerati i fornitori di tale servizio, al fine di superare l'attuale quadro, che presenta consistenti differenze di costo tra i vari uffici giudiziari, elemento emerso anche in precedenti interlocuzioni del Comitato, nonché la conferma di un indirizzo diretto ad assicurare che aziende che mettono a disposizione tali strumenti rispondano a precisi requisiti di affidabilità, soprattutto con riferimento alla protezione dei dati personali e sensibili, anche alla luce dei ripetuti attacchi ai sistemi informatici pubblici e privati che si sono concretizzati nell'esfiltrazione di informazioni, come peraltro emerso in alcune inchieste giudiziarie sulle quali il Comitato ha richiesto elementi informativi alla magistratura competente.

Il Comitato ha deliberato di avviare un'ulteriore indagine conoscitiva sulle modalità per attuare la desecretazione degli atti e migliorarne la conservazione e l'accesso, in modo da dare effettiva attuazione alle direttive emanate dai Presidenti del Consiglio negli ultimi anni: una prima del presidente Prodi nel 2008, che rendeva accessibili i documenti in possesso di magistratura e Commissione di inchiesta sulle stragi relative al rapimento di Aldo Moro; nel 2014, con un'altra direttiva, il presidente Renzi decise di estendere l'accessibilità ai documenti relativi agli eventi del 1969 (Piazza Fontana), del 1984 (rapido 904), che hanno caratterizzato quella che viene definita la stagione delle stragi; nel 2021 il presidente Draghi ha esteso la prescrizione ai documenti relativi a Gladio e alla P2. L'indagine ha preso avvio dalle notizie di stampa della fine del 2021 sull'attentato del 9 ottobre 1982 alla Sinagoga di Roma. Su questo episodio specifico il Comitato si è immediatamente attivato, richiedendo all'autorità delegata ogni chiarimento e documentazione utile al riguardo, in possesso degli organi del comparto e non ancora oggetto di desecretazione e versamento nell'archivio centrale dello Stato, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio del 2014, anche in relazione al cosiddetto lodo Moro e alla sua possibile incidenza sulle azioni di organizzazioni palestinesi nel periodo compreso tra gli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta.

La desecretazione degli atti risponde concretamente alla richiesta avanzata dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi per fare piena luce e giustizia, quale contributo indispensabile alla ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la storia della Repubblica e all'esigenza di trasparenza, conoscibilità e accessibilità degli atti provenienti dai ricercatori. Queste finalità rappresentano un dovere che deve essere onorato degli apparati dello Stato a vario titolo chiamati in causa.

In conclusione, per pervenire al superamento di ogni zona d'ombra su avvenimenti che hanno lacerato la coscienza civile del Paese, la delicatezza e l'estrema articolazione delle questioni trattate e l'obiettivo condiviso di proteggere il bene supremo della sicurezza nazionale si sono accompagnati a un metodo di lavoro nel quale tutte le parti politiche si sono riconosciute con spirito unitario, perché comune deve essere la tutela degli interessi strategici del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, quando Fratelli d'Italia per la prima volta chiese una sessione del Parlamento sulla sicurezza nazionale, la situazione non era ancora precipitata. Purtroppo l'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e la guerra in corso hanno reso il dibattito di oggi ancora più urgente, necessario e drammatico.

Quanto sta accadendo dimostra l'importanza, sia della sicurezza della Repubblica, sia di ogni decisione che si prende, non solo nel settore della difesa, ma anche in quelli dell'energia, della tecnologia, dell'economia digitale e delle infrastrutture. Tra i temi rilevanti della relazione ci sono la difesa europea e la sicurezza nazionale, *asset* che dovrebbero essere centrali in ogni decisione politica.

Ma è su un altro aspetto fondamentale che intervengo, ovvero quello della sicurezza energetica, che rappresenta un tassello cruciale da presidiare all'interno di una complessiva strategia di difesa

dell'interesse nazionale e sul quale la relazione ribadisce l'esigenza di un rafforzamento nei termini della cosiddetta intelligenza economica.

Sulla questione energetica, il Copasir ha infatti presentato, nel gennaio scorso, una relazione al Parlamento - come ricordava il presidente Urso - in cui si evidenziavano le criticità del sistema e la vulnerabilità, a fronte sia dell'azione egemonica degli attori statuali, sia della necessaria transizione ecologica. Nella stessa relazione, venivano anche avanzate alcune soluzioni che proprio in queste ore sono oggetto, per fortuna, di decretazione d'urgenza o che comunque sono in corso di valutazione. La relazione sottolineava chiaramente la necessità di realizzare un piano di sicurezza energetico che riducesse progressivamente la nostra dipendenza da altri Paesi e soprattutto dalla Federazione russa, puntando all'indipendenza energetica e all'autonomia produttiva e tecnologica, in collaborazione, naturalmente, con i *partner* europei occidentali, anche in considerazione dei fattori e dei rischi geopolitici che si andavano comunque prefigurando. Nella relazione si legge anche testualmente che «Lo scenario attuale presenta ulteriori debolezze legate all'incremento dei prezzi, in particolare del gas, che si è registrato negli ultimi mesi e che verosimilmente rischia di contrassegnare anche l'immediato futuro». Come sappiamo, purtroppo così è stato.

Su questi aspetti, il Comitato ha indicato la necessità e l'urgenza di adottare un piano nazionale di sicurezza energetica, puntando ad un'adeguata autonomia tecnologica e anche produttiva del Paese nel campo energetico attraverso il rafforzamento delle filiere nazionali di industria e di ricerca.

Oggi, cari colleghi, siamo in piena emergenza e la situazione potrebbe anche portarci da qui a poco - dico potrebbe - a rinunciare in tutto o in parte al gas e al petrolio della Russia, e anche questa è una delle tante drammatiche conseguenze del conflitto in corso, ma è evidente che oggi si scontano anche errori del passato e scelte energetiche sbagliate o non scelte che ci hanno resi dipendenti da altri e più vulnerabili rispetto ad altri *partner* europei. Sconteremo anche noi i costi delle sanzioni, soprattutto come conseguenza del prezzo dell'energia ed è per questo che Fratelli d'Italia chiede che si agisca in sede europea e internazionale perché i costi siano ripartiti in modo equo tra i diversi Paesi europei e dell'Alleanza occidentale. Ma non basta, cari colleghi: Fratelli d'Italia ritiene che serva un piano di sicurezza energetica e che si debba produrre più energia in Italia con tutti gli strumenti possibili, dall'aumento dell'attuale produzione di gas nei giacimenti già esistenti fino ai nuovi impianti di energia rinnovabile; un combinato disposto necessario per raggiungere l'obiettivo dell'indipendenza energetica, senza la quale - lo sottolineiamo - non può esserci nessun altro tipo di indipendenza.

La guerra in corso pone la questione energetica al centro dell'attenzione globale. L'impennata dei prezzi della benzina e del gasolio è una realtà con la quale tutti noi stiamo facendo purtroppo i conti tutti i giorni. Lo stesso vale, purtroppo, per i rincari generalizzati mentre si allunga - ne abbiamo avuto la conferma anche oggi - l'ombra delle spirali speculative da bloccare per fermare l'*escalation* dei listini. Bisogna colpire chi fa sciacallaggio sulla tragedia della guerra, così come ha richiesto Fratelli d'Italia anche attraverso una mozione presentata alla Camera.

In conclusione, Presidente, devo sottolineare alcuni aspetti della relazione che credo interessino questo dibattito. L'energia è una risorsa sociale, ovvero è un diritto universale che dovrebbe essere garantito, certamente è anche una risorsa ambientale ed è una merce, ma non dovrebbe mai diventare un'arma di ricatto geopolitico.

Eppure, succede e sta succedendo. È per questo, cari colleghi, che bisogna dotarsi di una politica energetica che faccia fronte all'emergenza e sia in grado di progettare anche il futuro. Ma l'Italia deve recuperare errori e ritardi, perché è mancata e manca una politica energetica.

Intanto, per fronteggiare l'emergenza Fratelli d'Italia chiede una riduzione immediata delle accise e dell'IVA sui costi del carburante. Inoltre - lo sottolineo - l'abbattimento del carico fiscale sui carburanti non comporterebbe alcuna perdita, poiché questi rincari non erano stati stimati e rappresentano un cosiddetto extra-gettito per le casse dell'erario. Bisogna subito - a nostro avviso - correggere il tiro, ragionare su una strategia di indipendenza energetica, perché ci sono intere filiere - non le nomino - che rischiano di fermarsi, imprese costrette a chiudere o a diminuire la produzione. Ci sono famiglie che stentano a sopravvivere.

Anche sul caro bollette Fratelli d'Italia aveva lanciato, già all'inizio dell'anno, un grido di allarme e

criticato una manovra finanziaria che prevedeva per il rincaro soltanto un miliardo e mezzo, una cifra chiaramente inadeguata, tanto che a gennaio il Governo è dovuto intervenire con altri decreti per calmierare le bollette; ma non basta, come abbiamo visto. Non sarebbe obiettivo attribuire al conflitto in corso tutto ciò che si sta verificando nella nostra economia, perché molti fattori di crisi erano già presenti negli ultimi mesi del 2021 e i prezzi di tutte le materie prima erano già cresciuti senza che il Governo - a nostro avviso - affrontasse in modo adeguato la situazione. La guerra ha creato un cortocircuito e ci troviamo ad inseguire le emergenze.

Cari colleghi, vorrei concludere dicendo che il confronto di oggi ci deve aiutare a trovare le misure necessarie, perché gli italiani non possono sostenere ulteriori sacrifici e non meritano un Governo immobile di fronte a quella che era già una crisi socioeconomica epocale, che le ricadute del conflitto in corso stanno aggravando in modo drammatico, lanciando nuove sfide, minacce ibride e multidimensionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (PD). Signor Presidente, reputo importante l'impegno del Comitato, così come reputo importante in questo particolare comparto il ruolo della politica. Reputo strategico l'impegno e il ruolo dei Servizi dell'informazione per la sicurezza da sempre, e non soltanto in occasioni come questa.

Quindi, oltre a quanto detto dai colleghi Marilotti e Pinotti, affronterò alcuni argomenti per cercare di stimolare il dibattito della politica in merito a cosa si potrebbe fare in un quadro che è completamente rinnovato rispetto allo stesso anno al quale si rivolge il Comitato, perché la relazione si conclude al 9 febbraio del 2022. Affronterò alcuni temi, innanzitutto la sicurezza energetica, di cui avete parlato tutti. L'invasione dell'Ucraina e questo nuovo ruolo della Russia ha posto nuovamente l'attenzione sul tema, che era già conosciuto, dell'indipendenza energetica. Penso che sia stato sbagliato negli anni approvvigionarsi da un solo Paese; infatti, se guardiamo ciò che la Russia rappresenta per l'Unione europea, è una cifra impressionante, non solo per il gas, ma anche per il carbone e per il petrolio: cifre molto alte rispetto ad un Paese che è sempre stato considerato non amico. Il tema adesso si ripercuote sull'indipendenza energetica, quindi sulla sicurezza e sulla tenuta delle democrazie, perché, se l'opinione pubblica non regge lo sforzo enorme che nelle democrazie stiamo facendo a causa dell'aumento delle materie prime e soprattutto dei prodotti energetici, potrebbero entrare in crisi le stesse democrazie occidentali.

Quindi è doveroso - e lo si sta facendo - studiare altre fonti di approvvigionamento da altri Paesi, che sono stati elencati. Una cosa che non è contenuta nella relazione è la necessaria interconnessione, su questo fronte, con il nuovo piano dell'Unione europea, il Repower EU, che produce una serie di spunti e riflessioni che andranno in porto nei prossimi anni; tra questi, il fatto che l'Unione europea vuole diversificare le fonti spostandosi verso il Qatar, gli Stati Uniti, l'Egitto, l'Africa occidentale, l'Arzabaijan, l'Algeria e la Norvegia. L'Europa vuole inoltre favorire il mercato europeo dell'idrogeno e l'interconnessione dello stoccaggio del gas (chi ne ha di più e chi ne ha di meno) al servizio degli altri. Penso che, di fronte a questo scenario articolato, serva un ruolo pregnante dei Servizi per l'informazione e la sicurezza, perché siano valutati quei Paesi con i quali l'Unione europea intende stabilire nuove alleanze. Non mi riferisco certamente agli Stati Uniti, men che meno alla Norvegia; ma ve ne sono alcuni che, al pari della Russia, non sono considerati Paesi amici dell'Unione europea. È necessaria quindi una valutazione degli elementi di criticità in prospettiva, perché abbiamo già visto quello che potrebbe accadere. Sono convinto che sia giusto parlare - come si fa nella relazione - di potenziamento dell'*intelligence* economica e finanziaria, purché ciò non sia solo a sostegno (giustamente) dell'industria italiana e dei suoi interessi, ma ci sia anche una certa attenzione a orientarla in quelle direzioni che sono ormai - ahinoi - strategiche e che mai avremmo pensato che potessero esserlo.

Questo discorso vale non soltanto per i prodotti energetici, ma anche per i prodotti agricoli, sui quali nella relazione non c'è alcun riferimento. Non è una critica, ma è uno stimolo. Stiamo vedendo che ciò vale anche per l'alimentazione delle comunità delle democrazie occidentali. Questa connessione - secondo noi - va studiata da parte del Comitato nel corso del prossimo anno.

Sulla difesa comune europea si è ben espressa la collega Roberta Pinotti: il Partito Democratico è

convinto che bisogna fare di più, come è stato giustamente detto. Il Partito Democratico è altrettanto convinto che bisogna investire di più in sistemi d'arma, correggendo quella distorsione che da anni c'è nel nostro Paese, cioè il fatto che non investiamo il 2 per cento del prodotto interno lordo in armamenti, come l'Italia ha assunto invece l'impegno di fare nell'ambito degli accordi dell'Alleanza atlantica. Ma attenzione a un passaggio: nella relazione c'è scritto che appare impraticabile l'orizzonte di una *intelligence* unica europea e che quindi bisogna puntare su un maggiore coordinamento. Non è sbagliato. Ma mi chiedo, nel momento in cui si provvederà quanto prima alla difesa comune - speriamo non con quelle forze così ridotte alle quali faceva riferimento la collega Pinotti - se non serva anche qualche altra cosa, che non si limiti alla disponibilità e alla collaborazione, ma comporti una maggiore integrazione. Non sarei così categorico su un fattore di questa natura, anche perché stiamo vedendo, soprattutto in questo momento - ma è sempre stato così - la forte connessione che c'è tra i dispositivi militari e le informazioni per la sicurezza dei vari Paesi. Non sarei così categorico nell'escludere qualcosa di più e di meglio, considerando la necessità di potenziare l'*intelligence* europea a supporto.

Tratto un altro tema: le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico. Io vivo in una realtà che verrà completamente stravolta grazie agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (e non solo) sull'Alta velocità. In una realtà come quella di Verona arriveranno circa 15 miliardi di euro di investimenti. Ebbene, il dispositivo di contrasto è quello di sempre, non è cambiato: presso la prefettura c'è un comitato (un intergruppo) tra le Forze di polizia, che portano lì le loro esperienze. Fanno bene, giocano il loro ruolo; i prefetti intervengono anche con le interdittive.

Ma non può bastare rispetto agli appetiti illeciti delle criminalità organizzate, che spesso sono transnazionali, come giustamente evidenziato anche nella relazione. Serve anche lì - non mi riferisco necessariamente a Verona, ma a tutta Italia - un ruolo dell'*intelligence* per cercare di capire che cosa potrebbe accadere, perché le forze attuali non hanno quelle capacità di lettura. Serve anche altro. Occorrerebbe, come scritto nella relazione, una sezione della Direzione distrettuale antimafia in tutti quei luoghi in cui la dinamicità economica può attirare gli appetiti illeciti. Serve qualcosa di più anche da questo punto di vista.

Occorre anche una valutazione critica sul codice degli appalti, sul ruolo dell'ANAC e sulle corsie preferenziali per il PNRR, perché vi si potrebbero annidare delle situazioni spiacevoli.

Passo al capitolo relativo all'*intelligence* militare, che è un dibattito sempre aperto e affrontato anche nella relazione in particolare per ciò che concerne il RIS che - come è noto - collabora con l'AISE (si informano), ma non fa parte del sistema di informazione per la sicurezza. Mi faccio una domanda. Con tutto quello che sta accadendo, stante la minaccia molto forte nei confronti dell'Europa e delle democrazie occidentali e visto che si parla di modello di difesa comune, non è il caso ora di riflettere su questo strumento, già apprezzato e che funziona benissimo? Si può pensare a qualcosa di più per fare in modo che anche quel lodevole servizio di *intelligence* militare possa essere al servizio della democrazia, come già è, ma maggiormente integrato (la parola integrazione mi piace più di collaborazione)?

Ci sono un prima e un dopo rispetto a quello che abbiamo conosciuto e il discrimine è il 24 febbraio: gli scenari e la minaccia sono completamente diversi. Oggi abbiamo un altro elemento di deterrenza, costituito dalla parte economica: le sanzioni contro la Russia stanno funzionando. Sono sempre più convinto che serva un servizio di *intelligence* di carattere economico - come quello che propone la Commissione - per prevenire determinati fatti (guardiamo quello che sta accadendo e quello che ci avevano suggerito i servizi segreti americani). Le riforme che abbiamo adottato in tema di servizi muovevano da condizioni di normalità che oggi non ci sono più e che in futuro e per diversi anni, purtroppo per noi, non ci saranno più.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,17)

(Segue D'ARIENZO). Occorrono quindi un *input* e un impulso diversi da parte del Comitato, della politica, del Parlamento e del Governo.

La guerra che la Russia sta facendo all'Ucraina e alle democrazie occidentali, che sono messe in pericolo, ha rimesso al centro steccati del passato che pensavamo essere superati. Il Paese ha fatto

delle riforme e pensavamo che ci fossero tutti gli anticorpi per contrastarli. Questo, purtroppo, non è stato vero, né nel sistema economico ci sono gli anticorpi per combattere alcune delle situazioni che si sono verificate.

Occorre pertanto uno stimolo affinché si cambi punto di vista e si tenga conto del discrimine del 24 febbraio per fare in modo che i servizi segreti e di sicurezza siano sempre di più a supporto delle democrazie per tutelarle dal punto di vista sia militare, che economico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, discutiamo oggi la relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica. La relazione è stata elaborata e presentata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e ben illustrata dal presidente Urso, che ringraziamo insieme a tutta la squadra parlamentare.

Si tratta - come già evidenziato - di un documento che indaga le ripercussioni sulla sicurezza italiana della transizione energetica, ovvero il processo di progressivo distacco dai combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili a zero emissioni di gas serra. È un tema che in questo momento, considerate le condizioni geopolitiche mutate, è totalmente da mettere in discussione.

Dalla relazione del Presidente si apprende che «uno degli obiettivi principali da raggiungere è la diversificazione delle fonti energetiche e delle sedi di approvvigionamento» - un obiettivo necessario, a nostro avviso - «per superare o quanto meno attenuare lo stato di dipendenza rispetto ad altri Paesi». Ciò a maggior ragione in un momento come l'attuale che vede, da un lato, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e le conseguenti ripercussioni in Europa e nel nostro Paese, con l'Italia allo stato attuale estremamente dipendente dalla Russia per le forniture di gas naturale. «In tal senso,» - prosegue il rapporto - «la gamma delle risorse energetiche deve essere oggetto di un'attenta valutazione per avere una cornice ben definita delle opportunità e delle debolezze».

Il Copasir si concentra in particolare sull'idroelettrico, quello che gli operatori - e noi con loro - definiscono oro blu, descritto nella relazione come «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo». Noi invece rischiamo di perderlo o di regalarlo ad altri. Un'affermazione su tutte: un capitale industriale e tecnologico come l'idroelettrico, un vero e proprio *asset* strategico, dovrebbe essere preservato in termini di italianità, costruendo un sistema normativo che crei le condizioni per la giusta tutela, anche e soprattutto ai fini della sicurezza, come fanno altri Paesi europei, uno per tutti la Francia che - per esempio - ha spostato le gare per le concessioni addirittura al 2041 (mentre noi discutiamo).

L'idroelettrico è una fonte energetica rinnovabile, quindi coerente con il percorso di transizione ecologica; è modulabile e può garantire importanti livelli di stoccaggio, andando così a migliorare la stabilità della rete elettrica e quindi la sicurezza. È una fonte energetica insostituibile ed è la più stabile tra le fonti rinnovabili, in grado di far ripartire il sistema elettrico nazionale in caso di *blackout* - e torniamo alla sicurezza - contribuendo significativamente al nostro sistema elettrico nazionale. In particolare - un particolare non da poco - non opera alcuna alterazione della risorsa idrica, restituendola intatta all'ambiente in quantità e qualità.

Un'altra peculiarità fondamentale dell'idroelettrico - e torniamo al tema della sicurezza - è il rapporto con il territorio perché, sia dal punto di vista della tutela del territorio stesso che della crescita del tessuto economico, non è secondo a nessuno. Al momento, la quasi totalità degli impianti idroelettrici è gestita per fortuna da operatori italiani, in gran parte a controllo pubblico, e tale assetto va valutato dal punto di vista strategico prima di compiere scelte che in un contesto normativo disarmonico a livello europeo lo possano stravolgere. Ecco perché, nel merito della valutazione che il Comitato riporta nella relazione del disegno di legge sulla concorrenza, troviamo da parte del Copasir una nota critica rispetto alla possibile apertura delle gare per le concessioni idroelettriche a operatori esteri: ciò avverrebbe infatti in un regime di non reciprocità, poiché gli altri Paesi europei applicano invece un regime protezionistico in questo ambito.

Secondo il Copasir, dunque, l'attuale disciplina legislativa italiana metterebbe a rischio il controllo di questo *asset* strategico per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere, con un conseguente indebolimento

della posizione competitiva del sistema industriale italiano. Questo lo dice la relazione del Copasir, parlando - lo ripeto - di sicurezza energetica, e noi dobbiamo ascoltare con attenzione e rispondere con serietà, visto che abbiamo anche contribuito a scrivere questa relazione. Quindi facciamo nostra tale preoccupazione e per questo stiamo chiedendo al Governo di riconsiderare le proroghe per le gare sulle concessioni oltre il termine fissato al dicembre 2022, a fronte ovviamente di certificazione di investimenti, di opere di *revamping*, di innovazione degli impianti da parte degli operatori.

L'idroelettrico deve rimanere italiano. Lo ripeto: l'idroelettrico deve rimanere italiano (*Applausi*), prevedendo in ogni caso di prorogare comunque la disciplina *golden power*, considerando di metterla a regime e rendendola strutturale almeno per alcuni settori specifici, come ad esempio quello della tutela del sistema energetico. Parliamo di oltre 4.000 impianti in Italia, di circa 15.000 addetti, che assicurano circa il 20 per cento della produzione totale di energia elettrica e oltre il 40 per cento della produzione da fonte rinnovabile del Paese. Le numerose incertezze geopolitiche, connesse all'approvvigionamento di energia, a partire dal balzo dell'incremento dei prezzi del gas, ci impongono quindi di guardare all'idroelettrico con ancor maggiore attenzione e consapevolezza rispetto alla sua importanza e alla sua centralità. Per tale ragione, chiediamo anche che lo Stato affianchi le Regioni, che in questo campo emanano leggi e regolamenti, in caso di loro inerzia o difficoltà.

Quindi oggi più che mai gli elementi di forza presenti nel nostro sistema energetico vanno difesi, protetti e valorizzati. È fondamentale che politica e Governo gli dedichino le giuste attenzioni e lo proteggano come merita.

La relazione del Copasir parla anche delle potenzialità dell'energia nucleare e delle tecnologie più recenti, che ridurrebbero le scorie radioattive. In Italia - si legge nella relazione - sebbene non vi sia produzione di energia mediante l'utilizzo di centrali nucleari, la ricerca in questo settore non si è arrestata e ha consentito di stabilire importanti presidi sia nel campo scientifico sia in quello industriale. Ogni ipotesi di ordine applicativo resta legata però a valutazioni politiche. Noi siamo favorevoli all'inclusione delle tecnologie nucleari di quarta generazione nella tassonomia europea per gli investimenti sostenibili; non si può oggi dire no a prescindere, anche perché altrimenti, come al solito, andremmo a regalare e a svendere un *know-how* che è tutto italiano, per il quale non siamo secondi a nessuno.

C'è comunanza di vedute tra noi e la relazione del Copasir su un'altra fonte energetica: il gas naturale. Il Comitato scrive che il gas naturale sembra rappresentare una risorsa irrinunciabile nel breve e medio termine, in attesa che possa completarsi la transizione energetica. Lo ribadisco, a maggior ragione, oggi mentre stiamo vivendo quello che stiamo vivendo, mentre abbiamo voltato o scritto, come preferiamo, una pagina di storia che rimarrà negli annali. E ancora, anche per favorire la riduzione delle bollette, aumentate in maniera insostenibile, occorrerebbe valutare l'ipotesi di incrementare le estrazioni di gas dai giacimenti italiani, riducendo allo stesso tempo gli acquisti dall'estero, ovviamente dalla Russia *in primis, ça va sans dire*. Si tratterebbe - prosegue il testo - di sfruttare più efficacemente i giacimenti già attivi, in modo da raddoppiare la quota nazionale da poco più di 4 a circa 9 miliardi di metri cubi all'anno. Il Copasir sta dando importanti linee di indirizzo.

Quindi, in sintesi, anche per la sicurezza, sì a rinnovabili, gas e nucleare, con attenzione all'idroelettrico e alla Cina. Per la sicurezza l'Italia ha bisogno di diventare autonoma e indipendente anche dal punto di vista energetico.

La situazione geopolitica attuale può diventare fonte di crisi drammatica o - come auspichiamo - stimolo a reagire. È un tempo incredibile quello che stiamo vivendo; facciamoci ricordare come coloro i quali hanno gettato le basi per un futuro sicuro dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, la relazione rappresenta il frutto di un'intensa attività del Copasir nel corso del 2021: grazie alle relazioni tra il Comitato e il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e le fitte audizioni con tutti i ministri del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l'Autorità delegata, qui rappresentata dal prefetto Gabrielli, e i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e della nuova Agenzia

della cybersicurezza, si è sviluppata un'attività intensa e articolata.

Le tematiche affrontate nella relazione evidenziano che il perimetro di controllo affidato al Copasir investe un'area sempre più estesa e nevralgica, che ha quale finalità la sicurezza nazionale nelle sue diverse declinazioni, che non può essere considerata statica e predefinita.

Uno dei principali *focus* su cui si è concentrata l'attività del Copasir, come negli anni precedenti, è stata la tematica del 5G, della rete unica e del *cloud* nazionale, di cui nostro Paese è ancora sprovvisto. Vi è la consapevolezza che il ruolo strategico e ormai irrinunciabile delle reti di telecomunicazione più avanzate, come anche delle infrastrutture di nuova generazione, esiga una difesa costante rispetto a insidie e minacce che rischiano di esporre tali presidi a una vulnerabilità accentuata. Questa consapevolezza, unita al costante impulso del Comitato, hanno condotto nel giugno scorso, seppur con molti anni di ritardo, all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sta consentendo al nostro Paese di ridurre un divario non più sostenibile in questo delicato settore; un'agenzia fondamentale anche per rispondere al carattere ibrido della guerra russa contro l'Ucraina.

Del resto, la portata estremamente invasiva delle minacce di natura cibernetica, la pluralità delle possibili fonti di aggressione e di indebita interferenza, la stessa eterogeneità degli attacchi e dei possibili incidenti rappresentano - tutti insieme - fattori di estrema preoccupazione, che richiedono un quadro protettivo e di massima resilienza, che impone adattamenti e affinamenti continui. Ricordiamo allo scopo come il 95 per cento delle pubbliche amministrazioni italiane non possieda ancora gli strumenti necessari e adeguati a protezione dei propri dati. Sono migliaia le pubbliche amministrazioni che hanno ancora come antivirus il russo Kaspersky; c'è pertanto bisogno di ricorrere alla tecnologia europea per la realizzazione di un polo strategico nazionale, che ospiterà dati e servizi digitali strategici del Paese, assieme all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, così da garantire la massima tutela della sicurezza nazionale.

Anche l'argine costituito dall'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, il cosiddetto *golden power*, è stato sistematicamente monitorato nel corso dell'attività del Comitato, che ne ha individuato i limiti, oltre che i margini di miglioramento. La già fragile situazione economica ha subito ripercussioni anche a seguito dell'esplosione della pandemia, con una riduzione generale della produttività e della competitività e una svalutazione degli *asset* industriali strategici, esposti sempre più alle mire straniere. È stato rilevato che in condizione di maggior pericolo sono le piccole multinazionali italiane che sviluppano intelligenza artificiale, robotica, *packaging*, macchine utensili, difesa e biotecnologie. Da ciò discende la necessità di una geopolitica della protezione e dei cosiddetti poteri speciali, o *golden power*, strumento giuridico atto alla tutela degli interessi economici, finanziari, industriali e scientifici a disposizione del Governo italiano. Con questa disciplina, modificata durante la pandemia per accrescere il ruolo dei servizi di *intelligence*, il nostro Paese costruisce - o vuole farlo - la propria identità, presentando davanti al mondo globale le sue priorità, al fine di garantire il mantenimento di un ruolo di primo piano per l'Italia e del suo grado di competitività complessiva all'interno dell'area globale. È in questo senso che una visione moderna e realmente incisiva della cultura della sicurezza non può più prescindere dalla cosiddetta *intelligence* economica, come stanno facendo da diversi anni in Francia; la difesa dell'indipendenza dello Stato e del territorio nazionale impone cioè che il perimetro della sicurezza includa la protezione di interessi economici strategici e cruciali per la forza del nostro Paese.

Il Comitato ha anche avviato un'indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica, approfondendo l'attuale processo di liberalizzazione che interessa il perimetro spaziale e le sue conseguenze, a partire dall'adeguamento delle normative internazionali di settore e dal crescente protagonismo dei soggetti privati accanto agli attori statali, tra i quali si annoverano potenze particolarmente attive nello sfruttamento del dominio spaziale.

È poi in via di svolgimento un'ulteriore indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di *intelligence*.

Proprio in merito, il Comitato si recherà a Bruxelles per un approfondimento del tema fra due settimane.

Uno dei temi da considerare è il potenziamento dell'industria nazionale della difesa quale *asset*

strategico per il sistema Paese, sia perché fornisce capacità e mezzi indispensabili per la tutela dell'interesse nazionale, sia perché costituisce una risorsa per accrescere l'influenza geopolitica dell'Italia. Mi pare positivo, in tal senso, che, alla luce della guerra russo-ucraina, si siano intensificati ragionamenti circa l'ipotesi di dedicare più risorse alla difesa nel bilancio dello Stato. (*Applausi*).

Naturalmente il Copasir non poteva non dedicare un capitolo al sistema energetico del Paese. Già nella seconda metà del 2020 - un anno prima del manifestarsi del caro energia, quello della seconda metà dello scorso anno - è stata evidente ai membri del Comitato la necessità di effettuare un'indagine conoscitiva per analizzare la vulnerabilità del nostro sistema, caratterizzato da alta dipendenza dall'estero di energia e materie prime, anche per la sciagurata e progressiva riduzione dello sfruttamento delle risorse nazionali. (*Applausi*).

La nostra dipendenza dall'estero per il gas si è attestata lo scorso anno al 96 per cento, per la scarsa diversificazione degli approvvigionamenti. Infatti, importiamo il 40 per cento del gas dalla Russia. Abbiamo criticità nella sicurezza del sistema energetico e delle riserve strategiche, un alto costo delle bollette di energia elettrica e gas (storicamente maggiore rispetto ai *partner* europei) e rischi di impatto della transizione ecologica.

Nel frattempo, dal secondo semestre 2021 è scoppiata - ma, per chi vi parla, era attesa - la tempesta perfetta, con il caro energia che ha toccato l'Europa, in particolare l'Italia, con caratteristiche più strutturali che congiunturali; caro energia aggravatosi poi con la crisi russo-ucraina, fino a diventare la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni, a fronte anche del concreto pericolo che la Russia possa sfruttare questo tema per esercitare pressione sull'UE, usando le forniture di gas come strumento di tensione e di guerra asimmetrica.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza energetica, nell'attuale fase di transizione ecologica la procedura informativa ha evidenziato che le complesse trasformazioni determinate dal cambiamento climatico e dalla lotta al riscaldamento globale, con l'obiettivo del raggiungimento della cosiddetta neutralità climatica entro il 2050, hanno dato impulso a una fase di transizione energetica densa di opportunità, ma anche di seri rischi, che sono ben maggiori e diversificati rispetto a quelli afferenti al rinnovo delle concessioni idroelettriche, che vedo sottolineare da parte di molti colleghi come fosse l'unico problema del nostro sistema energetico.

In questa prospettiva, si ribadisce ulteriormente l'esigenza di un rafforzamento della cosiddetta *intelligence* economica a sostegno di un settore così decisivo, mediante un approccio non solo più difensivo e protettivo, ma anche proattivo e propositivo.

Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare agli atti la parte finale dell'intervento e vengo alle conclusioni, dicendo che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ringrazia il presidente Urso, oggi relatore, esprime soddisfazione per il contenuto della relazione e soprattutto manifesta un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle agenzie del nostro comparto di *intelligence*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

[CASTIELLO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, voglio sottolineare l'importanza della relazione sull'attività svolta dal Copasir nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022. La presentazione di questa relazione non è non può considerarsi semplicemente un mero appuntamento rituale, in quanto è un documento che rispecchia un'attività molto intensa del Comitato parlamentare nel periodo considerato.

È quindi un motivo e un momento di specifica attenzione e riflessione da parte del Parlamento.

Si muove da questa premessa il fatto che la finalità della sicurezza nazionale non è un dato statico, fermo, immutato e immutabile. Non può essere considerato statico e predefinito ciò che - per essenza e per ontologia - è dinamico. E allora la dinamicità intrinseca a questo, che è un valore primario, secondo la nostra Costituzione, richiede che la cornice normativa - ma meglio sarebbe dire l'impalcatura normativa - sia adeguata, necessariamente flessibile e segua l'evoluzione e le esigenze dei tempi.

Ed ecco il punto centrale di questo mio intervento: intendo mettere in evidenza il contributo prezioso

che il Copasir ha dato alla costruzione e al perfezionamento di questa impalcatura normativa. E uso adeguatamente il termine normativa e non legislativa perché - come dirò - il ruolo di supporto del Comitato non si è limitato alle fonti primarie, ma ha riguardato anche le fonti regolamentari secondarie.

Inizio con un accenno alla normativa che ha disciplinato il *golden power*. Venivamo fuori da una crisi devastante di carattere finanziario, quella del 2008-2016, una crisi di inusitata lunghezza; e questo aveva già eroso il mercato e lo aveva indotto - condannato a bassi valori - alla gracilità dell'apparato industriale. Su questa crisi, a distanza di appena quattro anni, si è inserita e innestata quella pandemica. Tutto ciò ha fatto sì che le attività predatorie da parte di multinazionali estere, a danno delle più gracili imprese italiane, siano state un'attività pernicioso che si è dovuto combattere con mezzi adeguati. Come? Dando al Governo una serie di poteri speciali che la dottrina riassume nel termine *golden power*. Sono poteri di divieto o di assenso condizionato a operazioni di acquisto.

Questa legge è stata realizzata con due decreti-legge (il n. 23 del 2020, in piena pandemia, il cosiddetto decreto-legge liquidità, e il n. 228 dell'anno successivo, il 2021). Entrambi i provvedimenti hanno avuto il supporto tecnico e un'attività propulsiva da parte del Copasir. Si tratta di una legge estremamente opportuna, perché consente all'Italia di preservare la sua identità industriale e, nell'ambito di questa legge, i poteri dei servizi di *intelligence* si sono accresciuti sensibilmente.

Sul piano della normativa regolamentare e di quella secondaria è da segnalare poi il supporto che il Copasir ha dato per la definizione del regime delle incompatibilità. Quelle incompatibilità a cosa sono funzionali? Alla tutela della riservatezza anche nei confronti dei dipendenti dei Servizi che, in trattamento di quiescenza, intendano assumere incarichi da parte di soggetti privati, anche esteri. Questa illimitata libertà - per com'era prima - cozzava con l'esigenza di tutelare la riservatezza e il segreto.

Questo è stato fatto su base regolamentare, in concordanza di vedute fra il Copasir e naturalmente i direttori delle due Agenzie e del DIS.

C'è soltanto una qualche perplessità sul piano della certezza del diritto. Poiché la capacità giuridica è avvolta da una tutela rafforzata - essendo una creazione dell'ordinamento giuridico, non può essere limitata, né tantomeno dissolta, se non osservando la riserva di legge posta dalla Costituzione - aver limitato questa capacità attraverso fonti regolamentari e secondarie alimenta qualche dubbio di legittimità della fonte adoperata. Sarebbe quindi auspicabile il rafforzamento di questa disciplina, attingendo alla soglia legislativa.

Vengo poi alla revisione della legge n. 124 del 2007, quella istitutiva dell'apparato dei Servizi. Si è trattato di uno strumento legislativo che, a distanza di quindici anni, ha dimostrato di essere molto valido, del resto ha una sua intrinseca razionalità. Si tratta di una legge che si ispira al principio della separazione dei poteri, in quanto nella materia dell'*intelligence* il Governo attua il precetto legislativo, ma il Parlamento, che esegue il controllo, deve adottare e adeguare nel tempo lo strumento legislativo. In questo modo, si determina l'equilibrio tra i due poteri e si rispetta il principio di separazione.

Da qui dunque la necessità che il Parlamento si faccia carico di alcune modifiche che consentano a questo strumento legislativo, pur valido, di essere al passo con i tempi e mi riferisco all'*intelligence* economica, che era stata un po' trascurata - diciamo la verità - nell'impianto normativo originario, pur avendo una funzione nevralgica, perché la sicurezza economica non è più quella dello Stato apparato, che si risolve nel controspionaggio a tutela del settore militare. Qui si tratta di sicurezza della Nazione e cioè del benessere dei suoi cittadini, che implica una serie di funzioni molto delicate, che richiedono il supporto della base legislativa: la lotta alla contraffazione, la tutela della proprietà dei brevetti, la vigilanza tecnologica, il contrasto alla concorrenza sleale praticata contro le nostre imprese e la lotta anche in materia di contrasto alle distorsioni della comunicazione. Tutto ciò richiede una base legislativa ed è per questo che la legge n. 124 del 2007 dovrebbe essere adeguata, dando ampio spazio all'*intelligence* economica.

Concludo, signor Presidente, esprimendo un ringraziamento e un vivo apprezzamento alle tre Presidenze che si sono succedute nel tempo (quella di Guerini, quella di Volpi e quella attuale, del senatore Urso), che sono state davvero illuminate e hanno saputo gestire i lavori del Comitato

all'insegna dell'equilibrio e del distacco dagli interessi di parte, in una visione di assoluta superiorità della sicurezza dello Stato. A loro va il più vivo ringraziamento. Questo stile di Presidenza ha consentito al Copasir di raggiungere i lusinghieri risultati di cui la relazione fa testo e testimonianza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

URSO, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i parlamentari che hanno ritenuto di intervenire in questa sede per gli spunti che ci hanno dato, sui quali poi faremo le nostre riflessioni successive nell'ambito delle riunioni che il Comitato svilupperà. Tra questi, ringrazio ovviamente i colleghi del Comitato che hanno preso la parola, i senatori Arrigoni, Castiello e Magorno, perché - come hanno loro stessi rilevato - il Comitato agisce - come deve - come una squadra e, non a caso, tutte le relazioni che ha presentato sotto le tre Presidenze di questa legislatura sono state approvate all'unanimità. Questo dimostra che c'è stata una condivisione, al di là delle appartenenze e della collocazione fra maggioranza e opposizione.

Ovviamente ringrazio anch'io gli uomini dell'*intelligence*, che sono impegnati spesso in teatri di crisi. Tra pochi giorni, come ogni anno, non a caso ci sarà una cerimonia presso la sede dell'*intelligence* in ricordo dei loro uomini caduti per tutelare la Nazione durante le loro missioni.

Vorrei rispondere nello specifico ad alcuni colleghi sugli argomenti che sono stati evidenziati. Sull'energia, proprio oggi presso il Copasir si è svolta l'audizione del ministro Cingolani, che domani mattina interverrà qui in Aula. Per rispondere al senatore D'Arienzo, darò un dato emblematico: vent'anni fa importavamo dalla Russia 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne importiamo 29-30 miliardi, cioè 10 miliardi in più, che sono esattamente quelli che produciamo in meno dai nostri giacimenti, perché vent'anni fa producevamo 15 miliardi di metri cubi di gas in Italia e ne importavamo 20 miliardi dalla Russia, oggi ne produciamo in Italia 3-4 miliardi e ne importiamo 10 in più dalla Russia.

All'amico e collega senatore Gasparri, che sottolinea il rischio di altri approvvigionamenti, rispondo che è vero: se, come faremo, diversificheremo le fonti per approvvigionarci di più dall'Africa - non soltanto dall'Algeria, dalla Libia o dall'Egitto, ma anche dal Congo e dall'Angola - dovremo poi capire che l'Africa rientra nei nostri interessi principali, perché se poi la abbandoniamo è peggio che rivolgerci o abbandonare il gas russo. Dobbiamo quindi fare una politica strategica per l'Africa.

Alla senatrice Gallone, che evidenziava il discorso da noi sottolineato sull'idroelettrico, faccio rilevare che sarà il Parlamento a decidere la prossima settimana se le nostre valutazioni di interesse nazionale devono portare anche alla modifica o alla sospensione delle gare, che peraltro noi soltanto facciamo nel contesto europeo.

Il senatore Malan e la senatrice Pinotti parlano giustamente dell'Agenzia per la cybersicurezza, che è importante. Credo anche che sia significativo quello che il Governo intende predisporre a breve per eliminare alcune condizioni di criticità rispetto al *software* russo Kaspersky e non soltanto.

La senatrice Pinotti propone giustamente di tenere una sessione parlamentare sulla difesa europea e sulla difesa in generale. Credo che questo sia molto importante, anche la luce di quello che evidenziava il collega Arrigoni sull'industria della difesa italiana, che deve avere una sua politica. Abbiamo infatti assistito - e l'abbiamo evidenziato - al fatto che un'azienda molto importante come Leonardo prospetta una politica di industria della difesa e un'altra altrettanto importante come Fincantieri ne prospetta una diversa. C'è quindi bisogno, tanto più in questa materia, di una politica nazionale sull'industria della difesa.

Al senatore D'Arienzo, che affronta l'argomento dell'*intelligence* economica, collegandola anche a quella europea, rispondo che proprio sul fronte economico non si può sviluppare un'*intelligence* europea, perché è chiaro a tutti che sono diversi gli interessi e le modalità di intervento: basta pensare alla Francia, che è uno dei soggetti più attivi sull'*intelligence* economica ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Sicuramente si può e si devono sviluppare invece una cooperazione sull'*intelligence* militare e un'integrazione ancora più significativa. Al tal proposito, soltanto come parentesi, evidenzio a

quest'Assemblea quanto importante sia l'evoluzione dell'*intelligence* atlantica: mi riferisco in modo specifico all'ipotesi di allargamento dei *five eyes*, i cinque occhi che condividono tra di loro informazioni che noi stessi non possiamo condividere. È emerso in tutta evidenza in questa guerra della Russia in Ucraina, quanto l'Intelligence americana e l'Intelligence inglese evidentemente condividono tra loro e con gli altri tre Paesi dei cosiddetti cinque occhi informazioni che non necessariamente sono condivise con noi. C'è un problema importante che dobbiamo affrontare, da questo punto di vista.

Concludo sul tema della desegretazione, posto dal presidente Marilotti, che ringrazio per quello che ha fatto e sta facendo. Noi consegneremo a questo Parlamento una relazione non sul lodo Moro, onorevole Gasparri, ancorché sarebbe forse necessario, ma su come migliorare le normative per rendere effettivamente ... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) la migliore conservazione degli atti. È indubbiamente vero quello che il senatore Marilotti aveva denunciato qualche giorno fa: con l'attuale normativa - o, meglio, con la sua attuale esecuzione - ci vorrebbero duecentotrent'anni soltanto per desegretare gli atti contenuti qui al Senato della Repubblica.

Infine, rispondo sui contratti segreti, di cui hanno parlato i senatori Magorno e Gasparri: la normativa riguarda i contratti segreti, che secondo le norme europee dovrebbero comprendere anche i contratti per l'affidamento delle intercettazioni da parte della magistratura. La magistratura ritiene invece che, a differenza degli altri Paesi europei, siamo un caso speciale e i contratti segreti non vengono consegnati all'Autorità che il Governo e il Parlamento hanno individuato per il controllo, che è la Sezione speciale della Corte dei conti. Aggiungo che negli ultimi giorni quest'ultima ci ha consegnato ulteriore documentazione anche sulla possibilità che la mancata esecuzione della direttiva europea e la mancata consegna dei contratti segreti all'ufficio speciale della Corte dei conti possano interferire anche sulla validità dei processi in corso. E qui concludo, per non aprire altre questioni molto importanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[GABRIELLI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, signore senatrici e signori senatori, presidente Urso, prima di fare alcune brevissime considerazioni su quanto ho ascoltato dalla relazione e dagli interventi, consentitemi di esprimere un personale plauso, anche a nome del Governo, per questa iniziativa e per il fatto che si svolga l'odierno dibattito, perché in una moderna democrazia il sistema dei controlli e delle verifiche tra i poteri è la condizione imprescindibile. Questo è importante anche dal punto di vista del messaggio che si deve dare, perché nel nostro Paese il comparto dell'*intelligence* troppo spesso vive una condizione anche di marginalità. Siamo forse l'unico Paese al mondo che ha coniato la locuzione «Servizi deviati» perché, nella pubblicistica e nella modalità con la quale si rappresenta l'attività dei Servizi, troppo spesso questi sono la sentina delle peggiori cose che possono avvenire nel nostro Paese, quando invece ci sono uomini e donne che servono il Paese. È solo con un'efficace azione di controllo che si restituisce dignità a queste persone, a questi operatori e servitori dello Stato, affinché l'attività che viene svolta nell'interlocazione tra l'Autorità delegata, il Governo, il sistema dell'Intelligence e il Comitato parlamentare abbia poi una sua possibilità di dibattito e di prosecuzione per le tante attività che devono essere svolte.

Nel merito delle cose che ho sentito, mi soffermo soltanto sul tema della cybersicurezza. In questo senso, consentitemi di rivendicare al Governo il fatto di avere in qualche modo messo mano per tempo a questo problema, dopo dieci anni nei quali troppo spesso ci siamo attardati rispetto alle soluzioni (lo "zar", le fondazioni). Questo Governo a giugno, grazie anche alla collaborazione del Copasir (a questo proposito, non posso non ringraziare il presidente Urso, perché in quel momento il Copasir viveva un momento estremamente problematico e, anzi, il fatto che oggi sia ritornato nella sua composizione naturale credo che sia una ricchezza e una positività per tutti), ha emanato un decreto-legge e ad agosto c'è stata una legge. Per le nostre condizioni ordinarie abbiamo fatto i regolamenti entro dicembre e l'Agenzia è operativa. Ovviamente si deve fare ancora molto, però rivendico che al vertice dell'Agenzia ci sono persone preparate. Il professor Baldoni e la dottoressa Ciardi sono il meglio che abbiamo in questo settore: abbiamo scelto queste persone al di fuori delle logiche di appartenenza, per

i loro *curricula* e per le pregresse esperienze professionali.

Vorrei poi sottolineare una cosa. Il senatore Gaspari citava il famosissimo antivirus Kaspersky. Signori miei, Kaspersky è nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) dal 2003. Noi non possiamo renderci conto delle cose solo nel momento in cui si verificano. C'è un presupposto, che è l'autonomia tecnologica del nostro Paese; una delle missioni fondamentali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'autonomia tecnologica. Se non raggiungiamo l'autonomia tecnologica, il tema della dipendenza (oggi dai russi, domani dai cinesi, dopodomani da qualche altro Paese che può creare problemi alla nostra sicurezza) sarà sempre un tema attuale. Come ricordava il presidente Urso, il Governo si accinge a fare una norma per consentire che non solo l'antivirus così ampiamente citato, ma anche altre piattaforme informatiche vengano poste fuori dall'ambito dell'attività delle pubbliche amministrazioni, ma ripeto che questi sono interventi *spot*, che hanno ad oggetto una situazione evidenziata. Noi dobbiamo costruire un sistema resiliente.

In conclusione, l'Agenzia ha la missione fondamentale di creare un ambiente resiliente nel nostro sistema Paese: non vorrei che ci fosse confusione su questo. Gli attacchi e le difese attengono ad altri ambiti: alla *cyber defense*, alla *cyber investigation* e alla *cyber intelligence*. Questo è un tratto che abbiamo voluto mantenere molto distinto, perché riteniamo in qualche modo prevalente il tema di creare un ambiente sicuro. Non a caso, una recente direttiva a mia firma, nell'interlocuzione doverosa tra il comparto Intelligence e l'Agenzia, ha sottolineato la premialità e la prevalenza dell'aspetto resiliente su altri tipi di considerazione. A me a volte fa anche un po' sorridere quando sento l'eccessiva enfasi sugli attacchi e sui contrattacchi. Se sono nella condizione - ammesso che lo possa fare - di individuare l'attaccante, per poi ritrovarmi con il sistema Paese in una condizione di assoluta debolezza, credo che non ci sia possibilità di scelta. Prima dobbiamo difenderci e creare i presupposti per la resilienza e poi, se del caso, anche avere una postura di attacco, ma la resilienza e la capacità del nostro Paese di contrastare questo tipo di fenomeni sono prevalenti.

PRESIDENTE. È così esaurita la discussione sulla relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(728-B) Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 728-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito a ricordare due passaggi fondamentali.

Il provvedimento è partito dal Senato, grazie all'iniziativa dei componenti della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare e, su tutti, del presidente Vallardi. Si tratta di un disegno di legge importante vista la grande crisi che il settore dell'agricoltura sta vivendo a causa degli aumenti delle materie prime, dei costi energetici e delle difficoltà connesse alla non corrispondenza dell'aumento dei prezzi dei prodotti alla vendita.

L'iniziativa si colloca in un quadro generale dove il rischio di approvvigionamenti, connesso alla crisi internazionale, dà la possibilità di valorizzare maggiormente il ruolo delle nostre produzioni. Già solo a partire dal 2020 c'è stata una crescita, rispetto agli anni precedenti, di oltre il 7 per cento delle imprese e aziende familiari italiane che hanno deciso di investire nella vendita diretta, che nel nostro Paese vale oltre 6 miliardi di euro.

Ho così concluso e chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione). (Brusio. Commenti).

Anullo la votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, sarò brevissimo, ma vorrei avere il tempo perlomeno di spiegare le motivazioni per cui su alcuni articoli il Gruppo Fratelli d'Italia si è astenuto.

Dichiaro subito che esprimeremo voto favorevole su questo provvedimento e lo diamo con responsabilità, perché si tratta di un testo che sicuramente può dare un apporto positivo ai nostri agricoltori e perché le piccole produzioni locali possono rappresentare un incremento del reddito che

può aiutare sicuramente quegli agricoltori, allevatori e pescatori di zone svantaggiate.

Devo però anche dire che dal Senato era uscito un provvedimento sicuramente di buon senso, mentre le modifiche che sono state apportate alla Camera hanno di fatto snaturato il provvedimento nei suoi fondamenti essenziali. Penso alla modifica della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, che vincola in modo stringente al rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei controlli; penso alla soppressione della lettera *b*) del medesimo comma, in cui viene soppresso il principio della marginalità. Per questo abbiamo espresso il nostro voto di astensione.

Un altro elemento fondamentale è la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, relativo al marchio PPL. Era un modo per dare una mano agli agricoltori per caratterizzare il loro prodotto, sia diretto che di trasformazione, e di dare altresì un valore aggiunto ai consumatori.

Voglio infine sottolineare l'ulteriore perplessità suscitata dalla modifica apportata all'articolo 7, dove sono stati aboliti molti commi che rappresentavano di fatto il modo per calare questa legge all'interno delle realtà produttive locali, che per secoli hanno costituito il luogo della produzione di tanti nostri articoli.

Ribadisco in conclusione il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento - seppure imperfetto, come viene fuori questo disegno di legge - da mettere a disposizione dei territori, piuttosto che ritardare ancora l'entrata in vigore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

BITI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha tre obiettivi principali, ossia tutelare, promuovere e valorizzare i prodotti sia agricoli che zootecnici nelle nostre piccole aziende locali. Questo favorisce, tutela e valorizza tutti i territori, per cui il nostro voto è assolutamente favorevole. *(Applausi)*.

ABATE (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE (Misto). Signor Presidente, questo provvedimento è stato tra i primi arrivati nella 9a Commissione ed è stato immediatamente condiviso, anche perché può contare su esperimenti fatti in alcune Regioni che hanno dato dei risultati molto favorevoli. Il disegno di legge in esame è finalizzato a promuovere e valorizzare le piccole produzioni, la trasformazione e la vendita da parte di imprenditori agricoli e ittici di prodotti di origine animale e vegetale che fanno parte della produzione aziendale, riconoscibile da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei principi della salubrità, della sicurezza igienico-sanitaria, della marginalità, e dei principi della localizzazione intesa come possibilità di commercializzare esclusivamente una parte ridotta di alimenti in termini assoluti. Cito inoltre il carattere della specificità, ossia la possibilità di commercializzare solo una certa tipologia di prodotti che verranno man mano indicati dalle varie Regioni.

Ho pensato soprattutto alle aree di montagna; a dare a quelle persone, che eroicamente ancora coltivano e producono, la possibilità di vendere i propri prodotti a coloro che raggiungono queste zone, sia per turismo che per lavoro. Ho pensato ai piccoli borghi marinari, perché anche essi possono offrire ai turisti e a quanti li raggiungono i prodotti ittici non solo freschi, ma anche trasformati: penso - per esempio - al caviale del Sud, la famosa rosamarina.

Stiamo votando oggi due provvedimenti che valorizzano i prodotti sia locali che della zona geografica a cui apparteniamo, ma anche i prodotti della filiera corta.

Quindi c'è la tendenza a valorizzare ciò che non viene da lontano.

Consentitemi però una piccola riflessione: in un mercato che ha lanciato sempre più lontano i nostri prodotti, ma soprattutto in cui ci hanno lanciato, alcune volte proprio addosso, prodotti di ogni tipo e di ogni provenienza in nome del miraggio del mercato globale, oggi si parla di filiera corta e di piccole produzioni locali. Abbiamo fatto abbandonare alcune filiere, come la filiera del grano e la filiera del mais, a causa del fatto che sostanzialmente non è stato mai garantito agli agricoltori il costo di produzione, e adesso, in un momento in cui è in atto un conflitto nel cuore dell'Europa, stiamo approvando leggi per la valorizzazione e l'incentivazione della commercializzazione di prodotti locali

e di filiera corta: qualche domanda ce la dobbiamo porre. Dobbiamo ammettere che la politica agricola nazionale ed europea ha oramai arrecato grossi danni e per questo va rivista e corretta.

Annuncio, in conclusione, con convinzione il voto favorevole del Gruppo Misto sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Autorizzo la senatrice Caligiuri a depositare il suo intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

[VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo solo qualche minuto per ringraziare per il provvedimento al nostro esame, che è stato sottoscritto da tutti i colleghi della Lega e anche da diversi altri colleghi senatori.

Si tratta sicuramente di un provvedimento importante per il mondo dell'agricoltura e per tutti quelli che nel nostro Paese vorranno cimentarsi nel fare, creare, produrre e soprattutto vendere i prodotti della tradizione.

È un provvedimento di cui vado orgoglioso. Ricordo infatti che la Regione Veneto aveva iniziato questo percorso dieci anni fa, poi adottato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Oggi è una giornata importante perché il provvedimento sarà a disposizione di tutte le Regioni del nostro Paese.

Ringrazio soprattutto i colleghi della Commissione agricoltura che per due volte l'hanno approvato all'unanimità e anche in quest'Aula è stato già espresso un voto favorevole all'unanimità. Questo significa che c'è del buono, soprattutto in un momento in cui l'agricoltura ha forte bisogno di attenzione (*Applausi*) anche per i tristi eventi che abbiamo visto. Il pensiero va chiaramente a quello che sta succedendo in Ucraina, che ci ha fatto aprire gli occhi sul fatto che in Italia l'agricoltura forse ha commesso in passato qualche errore; non siamo più autosufficienti e lo abbiamo capito dal momento che importiamo il 60 per cento del grano.

Non siamo autosufficienti perché abbiamo visto che, per il settore lattiero-caseario, tre contenitori di latte su quattro, se guardiamo bene, provengono dall'estero; tutto ciò dopo che abbiamo fatto chiudere le nostre stalle e che abbiamo sequestrato i conti correnti a diversi allevatori.

In conclusione, signor Presidente, serve molta più attenzione al settore dell'agricoltura, servono molti più soldi di quelli che abbiamo messo a disposizione; servono molte più risorse soprattutto nel settore dell'irrigazione, su cui nel PNRR abbiamo stanziato solo un miliardo di euro. Sapete che sono in atto i cambiamenti climatici e per produrre serve acqua ai nostri terreni. Un miliardo è assolutamente poco, anche perché in un anno non siamo stati in grado di trovare più di un miliardo, ma in un giorno abbiamo trovato 10 miliardi di euro per gli armamenti. (*Applausi*).

[LEONE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (*M5S*). Signor Presidente, il disegno di legge n. 728-B che stiamo per votare, recante norme per la valorizzazione della piccola produzione agroalimentare di origine locale, con particolare attenzione anche al comparto ittico, va a tracciare una via più breve tra produttori e consumatori, riduce le filiere, che perciò diventano anche più controllabili e più trasparenti per i consumatori.

Le piccole produzioni locali (PPL) sono molto apprezzate dai consumatori, perché alla salubrità del cibo si aggiunge anche la soddisfazione di sostenere progetti e aziende del territorio. L'Italia è un territorio in cui ogni città e ogni paese ha le sue peculiarità alimentari, che raffinate pratiche di conservazione e di preparazione lungo i secoli hanno trasformato in cibi tipici del luogo.

Il disegno di legge in esame ha l'ambizione di dare un contributo decisivo nel raccordare la produzione del cibo con la tradizione dei luoghi in cui è prodotto, cioè ha lo scopo di coniugare il fattore economico con il fattore culturale. Si tratta di un provvedimento che dà finalmente una cornice normativa a quanto già emerso durante gli anni di privazione a cui ci ha sottoposto la pandemia, che comunque ci ha fatto riscoprire l'economia di prossimità, ovvero il locale.

Sono sempre più numerosi i casi di ragazze e ragazzi, magari con una o due lauree, che dalla città tornano nei luoghi dei nonni e li rivitalizzano coniugando tradizione e innovazione, approfittando semmai delle opportunità del mercato globale.

Concludo il mio intervento dicendo che il provvedimento in discussione accorcia la filiera e contribuisce al mantenimento e alla creazione di un mercato alternativo a quello proposto dalle multinazionali al consumo di massa. Il MoVimento 5 Stelle, attraverso la mia persona, esprime convintamente il suo parere favorevole a questo provvedimento, perché lo trova coerente e in sintonia con i propri principi, lo riconosce rispettoso e riconoscente verso la parte produttiva e imprenditoriale dei cittadini attivi che tutelano salute, tradizione ed economia del nostro Paese. *(Applausi)*.

Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto della seduta odierna la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - *Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (Relazione orale) (ore 19,23)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 878.

Il relatore, senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame arriva all'esame dell'Assemblea dopo un periodo particolarmente complicato e difficile come il *lockdown*, che ha cambiato le abitudini di consumo degli italiani, rafforzando in loro soprattutto la sensibilità verso i temi della salute e della sicurezza, dell'origine e della sostenibilità dei prodotti alimentari acquistati. Oggi, infatti, le statistiche evidenziano come negli ultimi mesi gli italiani abbiano fatto scelte molto più salutari, orientandosi verso cibi di maggiore qualità e più sicuri, in termini sia di provenienza sia di metodi di produzione.

Ci tengo, infatti, a precisare che questo provvedimento è diverso dal precedente, che trattava di piccole produzioni locali per la vendita.

Questa è la vendita a chilometro zero o a chilometro utile, per cui si parla di 70 chilometri dal luogo di produzione o comunque di trasformazione.

Le vendite dirette, soprattutto vicine al chilometro zero, sono diventate delle scelte da parte dei consumatori. Il 22 per cento dei consumatori dichiara di aver incrementato gli acquisti di queste categorie; il 28 per cento ha cominciato ad acquistare prodotti alimentari provenienti da filiere corte proprio durante il periodo del Covid-19 e speriamo che continuino nel periodo post Covid-19.

Per prodotti alimentari a chilometro zero si intendono quei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, e i prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime poste a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comunque provenienti dalla stessa Provincia del luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, nonché quei prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.

Abbiamo anche una iniziativa importante, che è quella della valorizzazione attraverso i marchi di produzione e di distinzione. Su questo probabilmente il Ministero dovrà attuare una politica di organizzazione e di armonizzazione per coordinare un sistema di tutti i marchi che partono dal biologico, che abbiamo approvato le settimane scorse: chilometro zero, piccole produzioni locali e tutti gli altri. Questo al fine di riuscire ad avere un quadro chiaro a difesa sempre sia del piccolo produttore

che del consumatore finale che vuole acquistare questi prodotti. (*Applausi*).

Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento, perché questi erano gli accordi raggiunti tra i Gruppi, ovviamente esprimendo parere favorevole da parte del Gruppo Italia Viva-P.S.I. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, il nostro voto è assolutamente favorevole a questo provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che chi parla viene da una Provincia come quella di Belluno che non ha possibilità certo di un'agricoltura intensiva, ma che gode, beneficia e beneficerà di questa legge che, di fatto, mette tutti i piccoli agricoltori e produttori nelle condizioni di avere un aiuto e un sostegno.

Sembra paradossale, però, che oggi ci si occupi di questi, seppur importanti argomenti, quando abbiamo un problema a carattere nazionale, che è più legato all'approvvigionamento, all'autosufficienza e all'indipendenza rispetto a dettagli come quelli che possono essere il chilometro zero piuttosto che altro.

Faccio appello al Sottosegretario - so che è particolarmente sensibile a questi temi - perché veramente noi si riesca a riportare la chiesa al centro del villaggio e a rimettere il settore primario in quel posto strategico e primario che l'agricoltura merita, ma che merita soprattutto la nostra industria agroalimentare che dalla nostra agricoltura trae il maggior beneficio.

Le ricordo ancora, caro Sottosegretario, che nel momento in cui lei deciderà o farà qualsiasi tipo di proposta, che andrà verso una maggior forma di indipendenza e anche una nuova visione dell'agricoltura che ponga l'innovazione accanto alla tradizione, troverà sempre il Gruppo Fratelli d'Italia - come in questo caso - favorevole. *(Applausi)*.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per dire che questi anni di pandemia prima e le vicende belliche degli ultimi giorni ci insegnano ora una consapevolezza diversa rispetto alla centralità del ruolo dell'agricoltura. L'auto approvvigionamento - da una parte - e la qualità delle produzioni agricole - dall'altra - stanno diventando, anche per i cittadini, una consapevolezza diffusa.

È proprio di questi giorni una notizia che certifica che circa 600.000 ettari che potrebbero essere utilizzati a seminativi sono stati lasciati incolti perché gli agricoltori non hanno ritenuto interessante economicamente seminarli. Ecco, questa norma, nel suo piccolo, pone in campo una serie di strumenti affinché piccole aziende vocate alla produzione locale e destinate ai mercati locali possono trovare in questo testo un riferimento puntuale che semplifichi loro la vita e incentivi a riprendere a coltivare anche territori che diversamente non lo sarebbero.

Per questa e tante altre motivazioni il voto del Partito Democratico sarà favorevole al provvedimento.

(Applausi).

[LONARDO](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Signor Presidente, dirò soltanto che il Gruppo Misto (componenti LeU-Ecosolidali e Italia al Centro (Idea-Cambiamo!, Europeisti, Noi di Centro (Noi Campani))) voterà a favore del provvedimento, perché è molto importante, soprattutto in questo momento storico in cui la globalizzazione ci ha dimostrato che tutto ciò che arriva da lontano crea tanti problemi, specie in agricoltura.

Avevo preparato la mia dichiarazione di voto, molto più particolareggiata nei vari tratti, per cui mi limito a dichiarare il voto favorevole e chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento.

(Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CALIGIURI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIGIURI (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo anch'io di poter consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anche io sarò molto conciso.

Intervengo per sottolineare l'importanza di questo provvedimento e le opportunità che vengono offerte a Comuni ed enti locali, oltre che a tutta la filiera agricola e ai territori.

Cito di seguito quanto riportato dagli organi di stampa al momento dell'inaugurazione del mercato a chilometro zero di Verona città; ovviamente di esempi come questo ce ne sono tantissimi a livello nazionale in altre parti d'Italia. Le aziende agricole veronesi saranno protagoniste del mercato coperto di Campagna Amica in centro città a Verona: uno spazio di 700 metri quadrati alimentato con energia da fonti rinnovabili di origine agricola e a chilometro zero. Proporranno i loro prodotti freschi e di stagione a chilometro zero, come ortofrutta, olio, riso e farine, carne e insaccati, pesce di lago, prodotti lattiero-caseari, vino, birra e gastronomia. Inoltre, sarà possibile vivere esperienze sensoriali attraverso

laboratori, assaggi guidati dai produttori e giornate a tema.

Il mercato coperto sarà un luogo per acquisti e degustazioni di prodotti del territorio, ma anche di sviluppo della cultura del cibo e dell'alimentazione. A bambini e ragazzi, in collaborazione con le scuole, saranno dedicati momenti formativi per avvicinarli ai valori della natura, della biodiversità e del non spreco.

Riporto ora le dichiarazioni di un sindaco che ha colto al volo le opportunità insieme a Coldiretti e Campagna Amica: «Giornata importantissima per la città e per il quartiere», sottolinea il sindaco Federico Sboarina. «Questo mercato coperto diverrà generatore di nuovi interessi per questa parte della città che, anche con il ritorno dei turisti, tornerà presto ad animarsi di nuova vitalità, come tutta la nostra città».

Questo modello virtuoso di educazione alimentare è modello di salute, perché è con l'educazione alimentare che si formano le persone, non con il nutri-score. È notizia di oggi l'allarme lanciato da AFIDOP, l'Associazione formaggi italiani DOP, sul rischio che c'è, attraverso il nutri-score, su dieci piatti simbolo di formaggi DOP.

Concludo qui il mio intervento e chiedo di poter consegnare il testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, aderisco anch'io all'accordo tra i Gruppi, per cui limiterò il mio intervento, chiedendole sin d'ora di poter consegnare il testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

TRENTACOSTE (M5S). L'approvazione di questo disegno di legge è un ulteriore passo in avanti verso un modello agricolo più sostenibile ed ecocompatibile, in linea con le direttive europee di contenimento delle emissioni inquinanti.

Il provvedimento rappresenta il recepimento della strategia Farm to fork e si inserisce nel novero delle riforme approntate per rispondere alla necessità di sistemi agroalimentari resilienti e di qualità, nel rispetto del suolo e degli ecosistemi.

La filiera a chilometro zero migliora la qualità finale dei prodotti con indubbi aspetti positivi che ricadono sulla freschezza, sulla stagionalità e tipicità del territorio, parlando di alimenti che non hanno avuto bisogno dell'aggiunta di conservanti o altre sostanze chimiche.

Il modo con il quale viene prodotto e trasformato il cibo è uno dei fattori che contribuisce maggiormente al cambiamento climatico, quindi, scegliendo la filiera corta, si abbattano inquinamento e sprechi, data anche l'assenza di costi aggiuntivi nella catena di distribuzione.

Tale pratica favorirebbe, inoltre, l'agriturismo inteso come percorso di visita alle aziende produttrici, ampliando e diversificando l'offerta turistica del nostro Paese, peraltro già ampia. Inoltre, il legame con la comunità locale conferisce al prodotto una valenza che va al di là delle imprese che lo commercializzano e interessa maggiormente la popolazione del luogo.

L'agroalimentare locale, quindi, intrattiene con il suo territorio d'origine un legame privilegiato, che si traduce nell'impiego di risorse specifiche del luogo, da cui spesso deriva un miglioramento della sua qualità e un indotto economico con ricadute dirette, stringendo stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Il MoVimento 5 Stelle, promotore della proposta di legge alla Camera - e vorrei ringraziare i colleghi del Gruppo parlamentare e il Presidente della Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento (*Applausi*) - sostiene con forza questo provvedimento, considerato che prevede misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori e soggetti gestori della ristorazione collettiva e consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari da filiera corta all'interno dei mercati comunali o della grande distribuzione, istituendo il logo "chilometro zero o utile".

In conclusione, signor Presidente, sostenere oggi il settore dell'agroalimentare è un dovere volto ad assicurare maggiori tutele alla comunità nazionale, contenendo i prezzi per le famiglie e garantendo la salute del nostro ecosistema. Scegliere prodotti locali è una filosofia strettamente legata alla sostenibilità e allo sviluppo di una società in armonia con l'ecosistema.

Per tali motivi, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Collegli, ringrazio tutti per la capacità di sintesi, in particolare la senatrice Sbrollini, che ha dato prova di sapersi autolimitare più di altri.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il 28 luglio 2017 - tutti noi lo ricordiamo - moriva Charlie Gard, a undici mesi. Nonostante i genitori avessero chiesto all'Alta corte inglese di salvargli la vita, fu ordinato il distacco dei macchinari che lo tenevano in vita. Il 28 aprile 2018 moriva Alfie Evans, un bambino di quasi due anni. Anche per lui la sentenza dell'Alta corte britannica fu la morte come migliore interesse del minore. Fu inutile la raccolta di firme, fu inutile la concessione della cittadinanza italiana per questo bimbo. I giudici scrissero che aveva una vita futile.

Oggi però ci troviamo a festeggiare un evento che è importante, ricordiamolo: una bambina britannica, Tafida Raqeeb, nel 2019 fu ricoverata al Royal London Hospital di Londra in coma irreversibile e anche per lei si rischiava il distacco delle macchine che la tenevano in vita. Già l'NHS Trust e i medici avevano disposto di interrompere le cure. Tuttavia, la madre, la signora Shelina Begum, avvocato nonché di religione islamica, fece ricorso all'Alta corte britannica e nell'ottobre 2019 l'Alta corte britannica mutò giurisprudenza e autorizzò il trasferimento della bambina in Italia. La bambina è stata ricoverata presso il policlinico Gaslini di Genova ed è stata sottoposta ai necessari trattamenti medici. Oggi quella bambina, che i medici e i giudici inglesi avevano dato per morta, non solo è viva, ma è in netto miglioramento: nel 2020 ha lasciato la terapia intensiva e migliora di giorno in giorno. *(Applausi)*

Questa è un'eccellenza italiana della quale dovremmo andare fieri. Il nostro Paese ha dimostrato di essere capace di prendersi cura dei bambini, anche quelli dati per spacciati e questo ci deve dare un grande ammonimento per salvare la vita sempre.

Il prossimo 22 marzo a Londra sarò presente al lancio della fondazione «Tafida Raqeeb» dedicata a tutti i bambini che sono dati per spacciati e per i quali invece c'è e ci deve essere speranza. *(Applausi)*.

ROJC *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Mi permetto tuttavia di dire che è abbastanza strano che tre degli interventi previsti riguardino l'energia, tema sul quale domani mattina ascolteremo il Ministro.

ROJC *(PD)*. Signor Presidente, nei giorni scorsi il ministro Cingolani ha evocato la truffa ai danni dei consumatori per il caro carburante e lo abbiamo sentito anche oggi in Aula; parole forti che condivido pienamente, perché la situazione è davvero preoccupante. È notizia di oggi che il ministro Patuanelli ha annunciato un decreto-legge e che nei prossimi giorni è probabile il taglio delle accise che non è più differibile, così come ci saranno altre tipologie di interventi a livello non solo nazionale ma anche europeo.

Occorre agire subito, perché sono certa che il prezzo così elevato del carburante in Italia non abbia alcuna giustificazione, sembra ormai fuori controllo e solo un intervento immediato dello Stato può rimettere la situazione sui giusti binari.

Voglio riportare in quest'Aula la situazione che si è verificata nella vicina Slovenia, dove le autorità hanno imposto da oggi un tetto ai prezzi di benzina e *diesel*. La benzina normale costerà al massimo 1,503 euro al litro, mentre il *diesel* avrà un limite di 1,541 euro; una decisione, quella dei nostri vicini, saggia e opportuna. Questo però colpirà la nostra economia di confine e le casse dello Stato italiano.

Se non si dovesse intervenire per calmarne il prezzo, sarebbe un colpo per centinaia di gestori di pompe di carburante della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altre zone confinarie italiane, dove il divario di prezzi dei carburanti è storicamente consistente.

Ora bisogna intervenire per evitare un divario incolmabile. Nei giorni scorsi i distributori posti al di là del confine con l'Italia sono stati letteralmente presi d'assalto e i valichi hanno registrato un flusso importante. Il risparmio valeva infatti 40 centesimi per ogni litro di benzina e 30 centesimi per il gasolio: è un risparmio che ora, dopo la decisione di imporre il tetto accennato poco fa, è ulteriormente aumentato. Questa situazione riguarda non solo il Friuli-Venezia Giulia, ma anche la Val d'Ossola, dove i nostri connazionali sono in fila per fare rifornimento in Svizzera.

In conclusione, dobbiamo consentire a tutti i cittadini italiani di avere i prezzi dei carburanti in linea con quelli degli altri Paesi europei, altrimenti saremo anche noi complici della truffa su cui ci ha ammonito il Ministro.

[NENCINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, interverrò anch'io sui temi dell'energia in maniera molto rapida, anche perché domani mattina è stato accolto l'invito del Gruppo Italia Viva-PSI, di cui faccio parte, ad avere in Aula il ministro Cingolani.

Prendo la parola, però, per ricordare all'Assemblea e a lei, Presidente, che tre anni fa presentai un'interrogazione che non ha mai avuto risposta, relativa al costo dell'energia elettrica. Ho ripresentato più o meno la stessa interrogazione un mese e mezzo fa relativa agli extraprofitti sull'energia, segnatamente al gas; non ho ancora ricevuto alcuna risposta.

Mi appello quindi a lei, signor Presidente, proprio su argomenti decisamente delicati sui quali anche il Governo oggi usa parole pesanti e immagino vere, come "truffa colossale", "speculazione" ed "extraprofitti", e vorrei sperare che non vi fossero banche e aziende italiane legate a questo tipo di speculazione e di extraprofitti. La speculazione che Scalarini un secolo fa definiva dei pescecani avviene in molti momenti della vita, ma in particolare nei momenti di grande fragilità economica e sociale. Il pescecane, o speculatore, è quel soggetto che non crea ricchezza e quindi non partecipa alla sua creazione, ma divide per sé la fetta più grande della ricchezza. Voglio sperare che domani mattina il ministro Cingolani, a cui riconosco grande coraggio, voglia venire con proposte, accanto alle quali però segnali anche il nome e il cognome di coloro che sono gli artefici della truffa colossale.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è la Giornata nazionale contro i disturbi dell'alimentazione. Essa chiede una riflessione sulla complessa problematica dei disturbi alimentari; una patologia amplificata durante la pandemia, che colpisce in netta prevalenza il sesso femminile in età adolescenziale. È proprio nelle donne che le conseguenze derivanti da una cattiva alimentazione assumono una fisionomia complessa e grave, associandosi ad altri gravi disturbi che coinvolgono la sfera ginecologica: parliamo, tra gli altri, di gravi ritardi del ciclo fino alla completa amenorrea.

I disturbi alimentari riguardano solo in Italia circa tre milioni di persone, soprattutto adolescenti o comunque ragazze tra i quindici e i venticinque anni. Molte forme di disturbi, come l'anoressia e la bulimia, sono spesso combinati nello stesso paziente. La Giornata vuole sensibilizzare su quel qualcosa, su quella condizione che apparentemente sembra lontana da noi e dalle nostre famiglie, ma che in effetti non lo è, non dimenticando tuttavia i possibili contrasti e conflitti extra-familiari come fattore scatenante di tale patologia.

Iniziative, servizi gratuiti, centri di ascolto e di cura sono a disposizione degli utenti, anche per diffondere informazioni e fornire il giusto supporto alle persone che ne soffrono e alle loro famiglie, le quali ogni giorno vivono e convivono con queste difficili problematiche.

Per chi soffre di disturbi alimentari è fondamentale il sostegno della propria famiglia. Occorre non sottovalutare il problema e la famiglia deve avere la consapevolezza che la strada per uscire dal baratro è lunga e tortuosa e che è necessario il supporto di professionisti competenti e motivati. Il cammino del

percorso terapeutico è costellato di alti e bassi; nonostante ciò, il coinvolgimento partecipato e completo di tutto il nucleo familiare diventa decisivo per contrastare il disagio, il senso di abbandono e di solitudine che queste problematiche portano con sé.

Vado a concludere, Presidente. Solo facendo tutto ciò sarà possibile l'esito positivo del trattamento e la guarigione completa. Un fiocco lilla per non dimenticare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio per aver trattato un tema molto sentito.

[LOMUTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, siamo coinvolti nella risposta economica e nelle sanzioni verso la Russia; possiamo dire che siamo coinvolti in una vera e propria guerra economica verso Mosca. Queste sanzioni hanno provocato una diminuzione del valore del rublo di quasi il 37 per cento; la Russia in pochi giorni si è vista bruciare 30 miliardi di dollari del proprio prodotto interno lordo.

Ma il crollo dell'economia russa e le controsanzioni che - non possiamo illuderci - ci aspettiamo portano a delle conseguenze negative anche sull'economia dell'Occidente, sull'Europa in particolare e ancor più in particolare sul nostro Paese. Il primo punto che stiamo affrontando è proprio quello dell'indipendenza energetica da Mosca. Ma - diciamocelo - ci vorrà molto tempo.

Un altro punto importante, Presidente, sul quale occorre fare chiarezza, è senz'altro quello riferito all'aumento ingiustificato del costo delle materie prime, *in primis* gas e carburanti. Se approfondiamo tale aumento nelle sue cause, vediamo che non ci sono delle cause. Facciamo un esempio. Noi ci riforniamo dalla Russia per circa il 40 per cento del fabbisogno nazionale di gas e idrocarburi; ma i contratti con la Russia sono decennali, ventennali, se non trentennali. Allora questo aumento dei carburanti non dipende dalla guerra, perché lo stiamo registrando già dalla fine del 2021 e dall'inizio del 2022; la Russia sta continuando a fornirci normalmente il gas per il 40 per cento. Ora, laddove non ci sono delle cause, la risposta è semplice. Ci rimane soltanto una parola: speculazione.

Signor Presidente, secondo Confesercenti (ma anche secondo altre associazioni dei consumatori) questa speculazione sta portando a un tasso di inflazione dell'8 per cento già nel 2022. Ci saranno 26 miliardi in meno nei consumi. Chi paga? Pagano sempre i cittadini: camionisti, tassisti, agenti di commercio, cittadini che meritano rispetto. Stiamo uscendo adesso dalla pandemia.

Allora, Presidente, bisogna eliminare le accise. Paghiamo quella del 1935, riferita alla guerra di Etiopia (*Applausi*), quella del 1963 per il disastro del Vajont, quella del 1980 per il terremoto dell'Irpinia. Presidente, termino: vogliamo l'elenco delle aziende fornitrici di energia che hanno ricavato dei maxi profitti da questa speculazione, non soltanto per tassarle, ma anche per sanzionarle e per indirizzare i proventi in un fondo per far fronte all'aumento del costo, al fine di alleviare le sofferenze economiche dei cittadini. (*Applausi*).

Presidente, un anno fa ho presentato un'interrogazione che si riferiva alle aziende fornitrici di energia che hanno i paradisi fiscali in altre località. Ecco, vorremmo anche l'elenco... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

[PRESIDENTE](#). Le ho dato più del tempo previsto, senatore Lomuti, anche perché, non essendo presente alcun rappresentante del Governo, non so a chi fate le richieste, specie da parte dei partiti di maggioranza.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 16 marzo 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 19,55).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale ([728-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 14 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità e principi)

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;

b) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

c) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

d) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

Approvato

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.

Approvato

(Logo PPL)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante

svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Art. 8.

Approvato

(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Corsi di formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Attività di controllo)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni applicative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i

criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.
Art. 12.

Approvato
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre

mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta ([878](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Approvato

(*Definizioni*)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti

di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

Art. 3.

Approvato

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.

3. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

Approvato

(Istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta »)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque

posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Art. 6.

Approvato

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

Approvato

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

Approvato

(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 728-B

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 878

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento del senatore Arrigoni nella discussione del Doc. XXXIV, n. 8

Altra interessante relazione fatta dal Copasir è quella sugli *asset* strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo, approvata nel novembre 2020. Dalla relazione è emersa una sostanziale solidità e affidabilità del sistema bancario e assicurativo italiano, come pure del contesto economico complessivo, sia pur all'interno di una fase contrassegnata drammaticamente dalla pandemia.

Il Comitato ha potuto riscontrare sul campo che gli strumenti a tutela dell'interesse nazionale in questo specifico ambito hanno fornito una prova soddisfacente, senza nascondere tuttavia segnali di fragilità che rinviano alle interferenze di alcuni attori statuali esteri, alla detenzione estera del debito pubblico italiano, alla delicatezza di alcune operazioni societarie.

Si è registrata con preoccupazione una crescente e pianificata presenza di operatori economici e finanziari di Stati esteri, in particolare di origine francese, nel nostro tessuto economico, bancario, assicurativo e finanziario e si è posto l'accento sulle vicende relative all'assetto societario di Mediobanca e sulle trattative allora in corso su Borsa Italiana SpA, questioni oggetto di attenzione anche nel corso degli ultimi mesi.

Inoltre si è posta in risalto l'esigenza di un più efficace contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista quale principale minaccia sul fronte del terrorismo di matrice confessionale.

Il Gruppo della Lega, Salvini Premier PSd'Az ringrazia il Presidente ed esprime soddisfazione per il contenuto della relazione.

Testo integrale della relazione orale del senatore Bergesio sul disegno di legge n. 728-B

Il testo in esame è stato esaminato dalla Commissione agricoltura in sede redigente ed approvato all'unanimità il 3 agosto 2021.

Il testo era stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021 (A.C. 2115); si ricorda che il testo era stato inizialmente approvato dal Senato in prima lettura il 24 settembre 2019.

Il disegno di legge, composto di 14 articoli, reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali.

Il comma 2 contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della Provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della Provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2 indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di logo «PPL-piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei Comuni di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852 del 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853 del 2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di attività di controllo mentre l'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative.

L'articolo 12 reca norme in materia di sanzioni, mentre l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Questa iniziativa si colloca in un quadro generale dove il rischio approvvigionamenti è connesso alla crisi internazionale. Queste iniziative legislative valorizzano il ruolo di queste produzioni nella produzione nazionale. Grati ai nostri contadini sempre! Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto della senatrice Sbrollini sul disegno di legge n. 728-B

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi in quest'Aula, al di là dell'importante contenuto - su cui tornerò a breve - credo sia cruciale anche per un'altra ragione e ci tengo a sottolinearla fin da subito: è la dimostrazione di come su temi di rilievo per il Paese si possa fare asse in maniera costruttiva e trasversale. In tutti i passaggi dell'*iter* parlamentare di questo disegno di legge, tutte le forze politiche hanno lavorato in un clima di collaborazione per giungere ad un testo che fosse il più condiviso possibile. Dunque, ci tengo a ringraziare i colleghi della Commissione Agricoltura, il relatore e il Governo per l'importante lavoro che è stato fatto in questi mesi, sia in questo ramo del Parlamento, sia alla Camera.

Lo dicevo prima: questo disegno di legge tocca temi che sono cruciali per il nostro Paese. Non si parla solo di varietà e di bellezza del nostro territorio, ma anche di ricchezza, di ciò che concretamente il nostro Paese può offrire e di come può farlo. Ecco, allora, che diventa fondamentale - ed è proprio questa la *ratio* sottesa a questo provvedimento - valorizzare la presenza delle piccole produzioni locali alimentari che sono sul nostro territorio.

Capite bene che si tratta di un passo significativo non solo per la nostra economia, ma anche per almeno un altro aspetto, strettamente correlato. Faccio riferimento al problema dello spopolamento delle aree interne: la crisi epidemiologica che ci ha travolto negli ultimi anni non ha fatto altro che mettere in luce i nervi scoperti del nostro territorio, tra cui sicuramente rientra il progressivo spopolamento delle aree più interne del Paese. Questo perché in alcuni territori c'è il rischio concreto di abbandono da parte delle persone, perché mancano talvolta i servizi, ma anche delle imprese, che hanno faticato in questi anni per costruire qualcosa di importante.

Dunque, il settore agroalimentare locale e tipico rappresenta uno dei pilastri decisivi e fondamentali per il rilancio del mondo rurale e una grandissima opportunità di sviluppo economico per l'intero Paese da non perdere. Le imprese agricole e agroalimentari, soprattutto quelle di dimensioni minori, che sono magari ubicate nelle zone più svantaggiate, quelle marginali, come per esempio quelle montane, vedono proprio nel prodotto tipico locale la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante, una fetta di mercato che spesso verrebbe aggredita troppo facilmente anche dalla concorrenza delle aziende agricole di più grandi dimensioni.

Parlare oggi di piccole produzioni locali con questo provvedimento vuol dire prestare finalmente attenzione e cura a quelle aree del Paese che, con diversi metodi di produzione, possono trovare una nuova declinazione con riguardo a territori a rischio di abbandono. Si tratta di piccole tradizioni locali da cui spesso dipendono l'essenza e il mantenimento della biodiversità ma anche, addirittura, tecniche di lavorazione antiche, che di fatto hanno consentito alle nostre produzioni agroalimentari di trovare nel mondo la loro specificità.

Ad alcuni quello di oggi potrebbe apparire come un provvedimento di nicchia, che coinvolge solo certi territori e solo alcuni tipi di prodotto. In realtà è tutto il contrario: fornire supporto e semplificazioni ad un settore che coinvolge i piccoli imprenditori agricoli vuol dire anche fornire a certe aree del Paese - penso a quelle del Mezzogiorno per esempio, ma non solo - strumenti per assumere un ruolo sempre più rilevante a livello economico.

Questa proposta di legge rappresenta un buon punto di compromesso, anche grazie allo spirito di collaborazione che, come ho già detto in apertura del mio intervento, ha accompagnato i lavori parlamentari. L'intento è quello di fornire un quadro normativo finalmente organico ad un settore alimentare prezioso come quello delle piccole produzioni locali. Questo ha come diretta conseguenza investimenti in termini di sicurezza e di promozione turistica, che sono strettamente correlati proprio a queste produzioni.

Quello di oggi è quindi un importante passo: abbiamo dato una compiuta definizione di PPL, piccole produzioni locali, e al contempo abbiamo cercato di tutelare le filiere e le piccole produzioni autoctone, fornendo garanzie al consumatore finale. Queste produzioni avranno ampi spazi e canali appositi di vendita, e le Regioni, attraverso il MiPAAF, garantiranno tutte le informazioni utili alla loro valorizzazione.

Sono previste un'etichettatura e la promozione dei prodotti locali attraverso un paniere garantito da un marchio, che sarà portato avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero del turismo. Tutto questo avverrà certamente in un contesto di assoluta compatibilità con la protezione delle denominazioni d'origine, con le indicazioni geografiche protette e con le specialità tradizionali garantite, nonché con regolamenti comunitari che sovrintendono la materia.

È quindi evidente che la definizione delle piccole produzioni locali contenuta in questo provvedimento rappresenta certamente un primo passo fondamentale, ineludibile per garantire il sostegno ai prodotti autoctoni e alle piccole produzioni locali, ma non pienamente sufficiente per sostenere e garantire settori così limitati. Esprimo dunque convintamente il voto favorevole a nome del Gruppo Italia Viva-PSI, auspicando che si possa rimettere presto mano a questo importante tema, con un investimento economico degno di nota, anche attraverso processi di politiche fiscali adeguate ad un settore così rilevante della nostra economia.

Dichiarazione di voto della senatrice Caligiuri sul disegno di legge n. 728-B

Il lavoro delle ultime settimane parlamentari in materia di agricoltura è decisamente corposo.

Solo due settimane fa quest'Aula ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull'agricoltura biologica. È importante parlare di agricoltura, traino del nostro prodotto interno lordo e dell'export e questo ulteriore provvedimento, volto a promuovere la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale è parte di un lavoro di squadra importante che abbiamo svolto con la Commissione agricoltura con un unico obiettivo: tutelare i nostri agricoltori.

Sono loro i custodi delle nostre terre e delle nostre eccellenze e, soprattutto quando si parla di produzioni locali, diventa essenziale il loro ruolo di custodi di tradizioni del territorio, parte integrante della sua storia, e che altrimenti andrebbero perse. La loro normazione appare quindi essenziale per tutelare la qualità e la originalità del prodotto anche alla luce della spiccata diversificazione che esiste tra produzioni locali intorno alle quali si è costruito un vero e proprio universo fatto di filiere specifiche e associazionismo che concorrono alla loro produzione, anche collegandosi alla valorizzazione delle culture locali. È però essenziale, affinché si possa realmente parlare di tutela e normazione, circoscrivere e definire in maniera chiara di cosa si parla quando ci si riferisce alle piccole produzioni locali - ovvero prodotti che derivano esclusivamente da produzioni primarie proprie, che rispettano gli standard di igiene, sicurezza e di etichettatura, l'istituzione di un apposito marchio da esporre - ciò proprio a tutela sia dei consumatori, i quali devono essere certi di consumare prodotti certificati, e soprattutto per i produttori che svolgono la loro attività nel rispetto delle regole e, per questo motivo, devono poter operare in un mercato dove le pratiche sleali da parte dei *competitor* possano essere così ridotte.

Al fianco di questo e altri provvedimenti è importante incidere sempre di più su una valorizzazione delle produzioni *Made in Italy* nella fase di commercializzazione delle stesse in modo da tutelare quel valore aggiunto che dovrebbe rimanere all'anello più debole della catena, cioè il produttore, e che spesso invece è incamerato da altri.

Di conseguenza, riconoscendo l'importanza di tale provvedimento, che concorrerà a promuovere la produzione di prodotti locali incentivandone l'immissione nel mercato - e perché no anche nei mercati stranieri - annuncio il voto favorevole di Forza Italia evidenziando la necessità di collocare tale

provvedimento in una *grand strategy* per i nostri borghi, patrie di questi prodotti, in modo da creare quella filiera che dal campo alle tavole faccia conoscere tutto ciò che di bello e buono - ed è tanto - abbiamo nella nostra splendida Italia.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Leone sul disegno di legge n. 728-B

Cibi tipici che hanno contribuito a mantenere determinate caratteristiche dei luoghi e a sostenere microeconomie, perlopiù aziende familiari che si sono trasmesse pratiche e segreti attraverso lunghe generazioni e che hanno alla fine costruito civiltà alimentari variegata da Nord a Sud, dal versante appenninico tirrenico a quello adriatico, isole comprese.

Un'infinità di meticcianti alimentari e di pratiche agricole che si sono fuse con apporti orientali, africani, mitteleuropei ma che alla fine risultano italiani.

Ma entriamo nel merito di questo disegno di legge.

Esso si struttura in 12 articoli nei quali vengono precisati finalità, messa in rete delle varie PPL, modalità di etichettatura, luoghi e spazi per la vendita dei prodotti, formazione degli operatori, specie nel sistema di autocontrollo HACCP, ed infine individua gli organi a cui spetta il controllo.

Il provvedimento dà finalmente una cornice normativa a quanto già emerso durante questi anni di privazioni a cui ci ha sottoposto la pandemia e che comunque ci ha fatto riscoprire l'economia di prossimità, il Locale.

Ma il provvedimento è una misura quanto mai opportuna ai nostri tempi, specie se consideriamo il clima di austerità e di scarsità che paventiamo a causa della guerra in corso e del conseguente andamento isterico delle Borse.

Questi fattori hanno svelato tutta la fragilità del mercato globale, e l'eccessiva fiducia con cui lo abbiamo accolto in questi ultimi decenni.

Ma per fortuna un'atavica diffidenza contadinesca (che è anche una antica e saggia virtù italica e delle sue genti) non ha mai ceduto del tutto alle lusinghe del mercato globale e con caparbia ha continuato le vecchie pratiche tramandate da nonni e nonne e vi ha aggiunto le preziose innovazioni fornite dalla tecnologia.

Ed infine, dà un quadro normativo entro cui migliaia di piccole realtà imprenditoriali, costrette a districarsi tra difficoltà gestionali e sfavorevoli congiunture economiche sono comunque state capaci di resistere, dando prova di resilienza, producendo e commercializzando prodotti di alta qualità, rispettosi dell'ambiente della tradizione dei luoghi e più a contatto con il consumatore finale che in un cibo riscopre pure la sua cultura, un tratto identitario.

Testo integrale della relazione del senatore Bergesio sul disegno di legge n. 878

Si tratta del disegno di legge recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2018. Il testo è stato esaminato dalla Commissione agricoltura in sede redigente, dove l'esame si è concluso il 10 marzo 2022 con l'approvazione di una serie di modifiche.

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli a filiera corta, favorendo il consumo e la commercializzazione, nonché un'adeguata informazione ai consumatori. Le Regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, per "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero" si intendono i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa Provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, nonché i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni e imprenditori ittici autorizzati. Per "prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta" si intendono

invece i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Si precisa inoltre che le cooperative e i loro consorzi non sono considerate intermediari.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i Comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

Prevede inoltre che i Comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che vendono prodotti a chilometro zero e da filiera corta e che le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, l'istituzione del logo "chilometro zero" e del logo "filiera corta" nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione del logo e di verifica e attestazione della provenienza e tracciabilità dei prodotti, fatto salvo il vincolo dell'invarianza di spesa. Sono poi indicate le condizioni per l'esposizione del logo nei luoghi pubblici destinati alla vendita o alla ristorazione o somministrazione e per la sua pubblicazione nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione dei prodotti stessi. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni o imballaggi destinati alla vendita.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso codice dei contratti pubblici, tali appalti possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro zero, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Mi preme segnalare l'importanza di un'organizzazione che il Ministero dovrà adottare al fine di armonizzare e coordinare una sistematizzazione di tutti i marchi (biologico, km0, piccole produzioni locali, ecc...). Sempre nell'ottica di una tutela dei nostri contadini. Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto della senatrice Sbröllini sul disegno di legge n. 878

Quello che ci apprestiamo a votare oggi è il secondo provvedimento nel giro di poche ore sul tema della valorizzazione di alcuni prodotti che fanno parte della nostra alimentazione. Ecco, io vorrei partire da qui: il tema dell'alimentazione è finalmente tornato sul tavolo del dibattito pubblico ma, soprattutto, è rientrato a pieno titolo all'interno delle norme, all'interno della buona legislazione, che prova a riconoscerne la complessità.

Nella scorsa legislatura abbiamo approvato, con i governi Renzi e Gentiloni, leggi importanti che riguardavano la tracciabilità e l'origine dei prodotti, la trasparenza delle caratteristiche del cibo, senza

dimenticarci dell'attenzione alla biodiversità e al biologico. Oggi affrontiamo un altro tassello di questo puzzle così complesso ma, al contempo, così centrale per la nostra economia, quello dei prodotti a km zero e provenienti da filiera corta.

Chi sceglie di comprare i prodotti a km zero sceglie un approccio di consumo critico, in cui ogni consumatore è consapevole delle scelte che fa, indirizzando anche i meccanismi produttivi. Lo stesso vale per i prodotti provenienti dalla filiera corta, in cui, tutt'al più, vi è un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Si tratta di prodotti che ancora non sono pienamente fruibili al meglio delle loro potenzialità. L'acquisto di prodotti a km zero è una scelta che può essere fatta anche all'interno dei classici supermercati, che a volte offrono questo tipo di prodotti, ma sono spesso i siti *online* ad offrire la maggiore varietà ai consumatori. Solitamente, invece, i cibi di filiera corta si trovano in mercatini o si acquistano direttamente nelle fattorie che li producono.

L'obiettivo è ridurre la distanza tra produttore e consumatore a beneficio soprattutto dell'ambiente, ma non solo. Il trasporto degli alimenti costa, in termini economici e ambientali. Portarli dal campo alla tavola può essere un cammino lungo, con massicce emissioni di anidride carbonica dovuta a trasporti e imballaggi, oppure con un percorso decisamente più breve, se si scelgono i prodotti a km zero o da filiera corta. In più, acquistare prodotti nostrani, più freschi e in linea con le stagioni fa bene al tessuto sociale oltre che alla nostra salute.

Chi acquista queste categorie di prodotti evita gli intermediari della grande distribuzione che, anche se in minima parte, aggiungono margini economici al prezzo del prodotto. Inoltre, non essendoci il trasporto, viene eliminato anche il costo di spedizione e carburante. Insomma, i prodotti a km zero e a filiera corta costano decisamente meno e impattano sulla nostra economia in maniera positiva e virtuosa. Osservando ciò che si acquista, relazionandosi col produttore e organizzando la spesa settimanale, si arriva anche ad un risparmio considerevole, che diventa fondamentale per moltissime famiglie, soprattutto in momenti di maggiore difficoltà. Inoltre, la consapevolezza durante la spesa è il primo motore per limitare al minimo gli sprechi, purtroppo l'altra faccia, decisamente più negativa, della medaglia.

Ecco, allora, sono tanti i benefici che questi prodotti apportano, *in primis* alla nostra salute, ma anche sul nostro tessuto economico. Questo disegno di legge parte proprio da questo assunto di fondo, cercando di avvicinarsi al consumatore in maniera consapevole, garantendo la qualità, ma anche una remunerazione adeguata a tutti i soggetti che lavorano nella catena alimentare.

In questa direzione sono previsti anche interventi significativi dei Comuni nel riservare agli imprenditori agricoli e a quelli della pesca e dell'acquacoltura una quota dell'area destinata al mercato, così come appositi spazi all'interno dell'area del mercato proprio per la vendita di prodotti da filiera corta e a km zero. Così come è prevista l'istituzione di due loghi proprio allo scopo di valorizzare queste due categorie di prodotti.

Il contenuto di questo disegno di legge è il frutto di un lungo percorso e di un importante lavoro, per cui ringrazio i membri della Commissione, il relatore del provvedimento e, ovviamente, il Governo per l'attività di raccordo. Mi auguro che saranno fatti a breve dei passi in avanti per garantire interventi di più ampio respiro, di raccordo anche con la normativa regionale sul punto, e che possano contestualmente garantire anche risorse finanziarie adeguate per un tema così rilevante per il Paese.

Dobbiamo infatti evitare il rischio che si crei maggiore complessità, maggiore burocrazia per chi lavora nella filiera alimentare.

Con questo auspicio, esprimo il voto favorevole di Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto della senatrice Lonardo sul disegno di legge n. 878

Grazie Presidente, Colleghi, Governo, oggi, qui manifesto la mia preoccupazione per le enormi implicazioni che il conflitto fra Russia e Ucraina sta comportando per l'Italia, implicazioni che si riflettono non solo sull'approvvigionamento energetico, ma anche su quello agroalimentare.

Siamo dinanzi a una crisi senza precedenti che sta investendo rapidamente interi settori di primaria importanza. Le conseguenze del conflitto rischiano di essere devastanti e di mettere a rischio i principali comparti produttivi e le famiglie italiane.

Gli effetti sulla filiera agroalimentare italiana sono già evidenti: l'esplosione dei costi di produzione, dall'energia ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi, fino ai mangimi per alimentare il bestiame, sta già provocando una netta diminuzione delle produzioni agricole e di quelle ittiche. Un'altra tempesta quindi si sta abbattendo su un comparto che ha dato molto in questi due anni di pandemia.

E' forte la preoccupazione per le gravi ripercussioni che quanto sta accadendo può avere sulla nostra agricoltura, c'è il rischio reale che le imprese agricole non riescano a reggere a lungo l'urto. I prezzi del grano sono balzati del 5,7 per cento in un solo giorno, raggiungendo il valore massimo, l'aumento delle quotazioni delle materie prime sta interessando anche i prodotti base per l'alimentazione degli animali negli allevamenti, come la soia, che ha raggiunto il massimo dal 2012, così come pure il mais.

La filiera agroalimentare italiana rischia di essere messa in crisi in modo difficilmente reversibile dalle nuove sanzioni scaturite dal conflitto tra Russia ed Ucraina. In pericolo sono le produzioni e le vendite degli elementi che sono alla base della nostra dieta mediterranea come vino, pasta e olio.

I rincari provocheranno impatti pesanti, in particolare sulle fasce più povere della popolazione, per le quali il cibo, le utenze domestiche ed il carburante incidono fortemente sui bilanci familiari.

Questi impatti economici negativi sono il prezzo che paghiamo alla guerra e sono sicuramente poca cosa rispetto alla devastazione e alle perdite di vite umane provocate sul terreno di scontro, ma le conseguenze economiche, sociali e culturali, se non controllate, potrebbero essere devastanti. Urgono interventi di emergenza, nella attesa che la diplomazia riprenda la guida della storia.

Quanto sta accadendo, inoltre, deve restituire centralità a una riflessione finora trascurata: la globalizzazione e le relazioni commerciali hanno reso la maggior parte delle Nazioni, compresa l'Italia, dipendenti dai mercati esteri e dalle importazioni. La crisi attualmente in atto sta facendo emergere la fragilità di questo modello. L'intero settore alimentare è in questo momento esposto a diversi tipi di carenze delle materie prime, a maggior ragione quelle che devono compiere lunghe percorrenze prima di arrivare sulle nostre tavole.

È, dunque, doveroso domandarsi quanto l'attuale sistema globalizzato sia affidabile per assicurare l'approvvigionamento, anche in situazioni di crisi ed emergenza. Negli ultimi anni il grado medio di autoapprovvigionamento dei prodotti agricoli in Italia è calato a circa il 75 per cento. Il nostro Paese dipende dalle importazioni per gran parte dei prodotti agricoli come carne, latte, cereali e legumi.

L'allarme globale provocato prima dalla pandemia, ora dal conflitto tra Russia e Ucraina deve far emergere una maggior consapevolezza del valore strategico della filiera del cibo. La situazione ha messo a nudo tutte le fragilità sulle quali intervenire, con un piano per raggiungere l'autosufficienza alimentare.

Ancora di più in virtù di questo nuovo e imprevedibile scenario, il disegno di legge "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile", finalizzato a porre punti fermi in uno dei settori *leader* della nostra agricoltura, quello legato alla produzione a chilometro zero e a filiera corta, è evidentemente il risultato di uno sforzo di lungimiranza e di una visione che, anche con il senno di poi, è andata nella direzione giusta.

La filiera corta, oltre a rappresentare un elemento di dinamismo per l'azienda agricola e lo sviluppo locale, costituisce un'opportunità per il produttore e per i consumatori, ancora di più in questo momento.

La promozione del consumo di prodotti a chilometro zero e a filiera corta risponde alla ulteriore necessità di dare una risposta alla domanda di quei segmenti del consumo critico e responsabile che chiede prodotti sani e a minor impatto ambientale.

Del resto, l'Italia è *leader* in Europa nella produzione di prodotti sani e a basso impatto ambientale con 80.000 operatori e 2 milioni di ettari coltivati, pari al 15,8 per cento della superficie agricola utilizzabile nazionale. Negli ultimi dieci anni, i terreni coltivati con questo metodo sono aumentati di oltre il 75 per cento e i consumi sono più che triplicati. Sulla base dei dati dell'Osservatorio "Nielsen Immagino", nell'anno del Covid, circa 30 milioni di italiani hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese. Ciò dimostra ancora una volta l'inclinazione dei consumatori ad acquistare sempre più sostenibile, salubre, sicuro e "meno distante".

Con questo intervento legislativo otteniamo una formulazione più esauriente e completa di prodotti a chilometro zero, ricomprendendovi anche i prodotti alimentari locali e quelli trasformati dalle aziende del territorio che costituiscono l'eccellenza dell'alimentare italiano. La finalità è quella di valorizzare e promuovere i prodotti a chilometro zero nonché quelli provenienti da una filiera corta, siano essi agricoli o alimentari.

Con l'istituzione di un logo che identifichi i prodotti a chilometro zero, e a filiera corta si va definitivamente incontro alla necessità di evidenziare le caratteristiche di salubrità di siffatte produzioni nell'ottica di un'adeguata promozione e di una corretta informazione.

La sua esposizione in tutti i luoghi di vendita o di somministrazione di tali prodotti, senza porre alcun tipo di limitazione rispetto alla tipologia di locale (commerciale, agricolo, artigiano, eccetera), va a tutto vantaggio sia degli operatori sia dei consumatori.

Rendere immediatamente riconoscibile il prodotto, se è sempre una priorità, in questo caso diventa necessario.

La promozione delle produzioni a chilometro zero e a filiera corta può altresì contribuire a centrare l'obiettivo del *green deal*, raccogliendo la sfida lanciata dall'Europa e divenendo a tutti gli effetti il Paese *leader* dell'agro-ecologia, del biologico e del chilometro zero.

Sono queste le produzioni che possono ben rappresentare però una risposta alla crisi in atto del modello "globale" nell'ottica di promozione dell'autosufficienza alimentare. Queste produzioni rappresentano la buona agricoltura, quella capace di diminuire l'utilizzo di acqua, di contrastare la diminuzione di fertilità del suolo, di rispettare i cicli naturali, la biodiversità e il benessere animale e di ridurre i carichi emissivi, assicurando cibo sano. Nostro compito è stato ed è quello di accompagnare il processo di promozione, nell'interesse sia dei produttori sia dei consumatori, riducendo al minimo ogni tipo di discriminazione o svantaggio competitivo.

Questo disegno di legge persegue l'obiettivo di spingere l'avanzamento di un settore che sta contribuendo a cambiare volto all'agricoltura e all'agroalimentare italiano e globale. I tempi che stiamo attraversando ci stanno mostrando quanto fragile possa rivelarsi la "distanza" anche nel comparto agroalimentare e potrebbero cambiare in modo radicale le abitudini dei consumatori, "costretti" da una crisi globale a ridurre le distanze nella selezione del cibo da portare a tavola. Con questa consapevolezza emergente, il disegno di legge in discussione oggi appare ancora più urgente e necessario.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole di Liberi e Uguali -Ecosolidali, del Gruppo Misto, della componente IDEA-CAMBIAMO!, NOI DI CENTRO.

Dichiarazione di voto della senatrice Caligiuri sul disegno di legge n. 878

Questo ulteriore provvedimento che ci apprestiamo a votare, sulla scia della promozione della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, vuole normare proprio i prodotti agricoli e alimentari da filiera corta e a chilometro zero, istituendone, tra l'altro, il logo unico da poter esporre per la loro promozione.

Non è un caso che questa sua approvazione arrivi proprio in questo momento, in cui stiamo uscendo man mano dallo stato di emergenza pandemica, ma vivendo un'altra tragica storia del XXI secolo, la guerra alle porte dell'Europa.

Se la pandemia ci ha insegnato ad apprezzare ciò che abbiamo intorno, e vale anche per i prodotti agricoli e alimentari, la guerra in Ucraina sta invece dimostrando la nostra eccessiva dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime, mettendo a rischio stallo l'intero comparto produttivo e facendoci assistere a veri e propri razionamenti inimmaginabili anche durante i mesi più duri delle chiusure totali, nei quali la logistica era in *tilt* e i supermercati presi d'assalto, ma, con gli sforzi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si studi un piano straordinario di sostegno per il comparto agricolo ed energetico. Questo è quanto ho proposto ieri in occasione della Conferenza interparlamentare sull'autonomia economica dell'Unione europea, che si è svolta a Parigi.

Le azioni (gli sforzi) a livello europeo dovrebbero prevedere l'introduzione di tetti massimi ai costi delle materie prime e dell'energia, nonché stimolare l'applicazione di principi quali la sussidiarietà e la solidarietà per gli accordi di approvvigionamento tra Stati membri. Questo è quanto da settimane

chiediamo come Forza Italia attraverso il nostro coordinatore Antonio Tajani e la nostra capogruppo Anna Maria Bernini.

C'è necessità di puntare, urgentemente, all'autosufficienza alimentare europea e dei singoli Stati membri. Non possiamo far dipendere uno tra i nostri comparti strategici dall'estero e dalle sorti degli equilibri geopolitici.

Infine, e mi avvio alle conclusioni, credo sia essenziale pensare a misure di carattere nazionale per il sostegno del comparto, e penso in *primis* alla rinegoziazione del debito agricolo tanto chiesta dalle associazioni di categoria e che eravamo davvero vicini ad approvare. Il tempo stringe e al comparto ha bisogno della rinegoziazione!

Alla luce di tutte queste considerazioni e con la consapevolezza che c'è ancora tanto su cui lavorare, annuncio il voto favorevole di Forza Italia, sicura che, con l'approvazione del disegno di legge sulla promozione e la valorizzazione dei prodotti da filiera corta, il *puzzle* normativo del comparto agricolo va via via completandosi.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Zuliani sul disegno di legge n. 878

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro zero; il disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura del Senato composto da 8 articoli era atteso ed ha grande importanza per la nostra agricoltura, che vale 32 miliardi di euro, ed è prima in Europa.

Il disegno di legge è volto alla promozione di domanda e offerta dei prodotti a chilometri zero, garantendo contemporaneamente adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

Il provvedimento specifica il significato di "prodotti a chilometro zero": sono tali i prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita o di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa Provincia del luogo in cui sono venduti. Inoltre, sono prodotti agricoli e alimentari nazionali da filiera corta quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

E per sottolineare l'importanza di questo provvedimento e le opportunità che vengono offerte a Comuni ed Enti locali, oltre che per tutta la filiera agricola e i territori, cito di seguito quanto riportato da organi di stampa al momento dell'inaugurazione del mercato KM0 di Verona città. Ovviamente di esempi come questo ve ne sono presenti anche in altre parti d'Italia.

Le aziende agricole veronesi saranno protagoniste del mercato coperto di Campagna Amica in centro città a Verona nel quartiere Filippini: uno spazio di 700 metri quadrati alimentato con energia da fonti rinnovabili di origine agricola e a km zero. Proporranno i loro prodotti freschi e di stagione a KM0 come ortofrutta, olio, riso e farine, carne e insaccati, pesce di lago, prodotti lattiero-caseari, vino, birra e gastronomia. Inoltre sarà possibile vivere esperienze sensoriali attraverso laboratori, assaggi guidati dai produttori e giornate a tema.

Il mercato al coperto sarà un luogo per acquisti e degustazioni di prodotti del territorio, ma anche di sviluppo della cultura del cibo e dell'alimentazione. A bambini e ragazzi, in collaborazione con le scuole, saranno dedicati momenti formativi per avvicinarli ai valori della natura, della biodiversità e del non spreco.

Le iniziative dedicate alla degustazione dei prodotti saranno organizzate da Coldiretti Verona con i cuochi contadini degli agriturismi di Terranostra.

E ora le dichiarazioni di un sindaco che ha colto al volo le opportunità insieme a Coldiretti e Campagna Amica: «Giornata importantissima per la città e per il quartiere - sottolinea il sindaco Federico Sboarina -. Questo mercato coperto diverrà generatore di nuovi interessi per questa parte della città che, anche con il ritorno dei turisti, tornerà presto ad animarsi di nuova vitalità, come tutta la nostra bellissima città».

Il mercato al coperto in centro città offrirà alla cittadinanza e ai turisti la possibilità di conoscere, assaggiare e acquistare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Il mercato diventerà un punto

di riferimento per una spesa consapevole, sicura, di qualità e garantita dai produttori. Inoltre rappresenterà il luogo ideale per assistere a eventi dedicati alla cultura del cibo e a iniziative per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Provincia. Con questo nuovo progetto intendiamo rafforzare quel "patto con il consumatore" per promuovere la qualità dei prodotti agricoli e la salubrità del cibo del territorio», ha sottolineato di Coldiretti Verona.

Un modello virtuoso di educazione alimentare e un modello di salute, perché e con l'educazione.

Comunicati usciti oggi attraverso Agenzia ANSA: Nutriscore: a rischio dieci piatti simbolo con i formaggi Dop Afidop lancia campagna per salvare settore da 4 miliardi.

A trent'anni esatti dalla nascita del marchio Dop, l'etichetta a semaforo sui formaggi certificati rischia di far sparire dalle tavole tanti piatti simboli del *made in Italy*, dalla caprese con la mozzarella di bufala campana allo spaghetti al pomodoro con il parmigiano reggiano, al risotto al gorgonzola. È l'allarme di Afidop, l'Associazione dei Formaggi Italiani Dop che, con i Consorzi di tutela, lanciano una campagna *social* che mette al centro appunto dieci piatti iconici italiani dove il formaggio è l'ingrediente distintivo, settore che vale 4 miliardi di euro alla produzione e occupa 26.000 operatori.

È provato, infatti, che il Nutriscore disincentiva il consumo di alimenti raccomandati in una sana alimentazione e fondamentali in menu equilibrati se inseriti all'interno di un corretto stile di vita.

La dieta è un comportamento complessivo che si tiene ogni giorno - spiega il nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta - non è fatta solo di un cibo o di un colore verde che dà l'idea di poterne mangiare a volontà o di un colore rosso che fa apparire un determinato alimento come proibito. Sono l'educazione e la consapevolezza nutrizionale a fare la differenza". Ad esempio, spiega l'esperto, la quantità di formaggio aggiunta a una ricetta può essere molto variabile a seconda del tipo utilizzato e dalla pietanza da 10 a 20 grammi; per altri prodotti, come pizza o patate o frutta e verdura, la porzione è solitamente superiore a 100 grammi. Secondo Davide Oldani, chef stellato e ambasciatore della cucina italiana nel mondo, "dietro ogni formaggio Dop c'è un patrimonio enogastronomico fatto di tradizioni, persone, territori e clima unici al mondo per peculiarità. Penalizzando i formaggi certificati, il Nutriscore mette a rischio ricette dove la presenza dell'ingrediente è caratteristica essenziale sia a casa che al ristorante". Netta anche la posizione del presidente di Organizzazione internazionale delle indicazioni geografiche, Riccardo Deserti, secondo il quale "i formaggi Dop sono la spina dorsale dei prodotti di qualità dell'agroalimentare italiano, ma il futuro dell'intero settore è a rischio.

Senza il mais e il girasole dell'Ucraina, il mercato globale delle materie prime per la zootecnia è andato in crisi, con ricadute su tutta la filiera lattiero casearia italiana. C'è poi lo spettro della contrazione dei consumi reso ancora più evidente dal caro bollette e petrolio. Ma domani potrebbe arrivare anche il Nutriscore, un sistema di etichettatura nutrizionale fuorviante che va bloccato prima di allontanare ulteriormente il consumatore dai formaggi e da altri simboli della dieta mediterranea".

Ben venga quindi la filiera corta, il KM0, dove fra l'altro c'è la possibilità di interloquire con il produttore, l'agricoltore che con tanto amore coltiva i prodotti della terra, quell'amore trasmesso al consumatore che viene educato ad un consumo equilibrato e salutare.

Per questi motivi la Lega voterà a favore.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Trentacoste sul disegno di legge n. 878

L'approvazione di questo disegno di legge è un ulteriore passo in avanti verso un modello agricolo più sostenibile ed ecocompatibile, in linea con le direttive europee di contenimento delle emissioni inquinanti. Il provvedimento rappresenta il recepimento della strategia "Farm to Fork" e si inserisce nel novero delle riforme approntate per rispondere alla necessità di sistemi agroalimentari resilienti e di qualità, nel rispetto del suolo e degli ecosistemi.

La filiera a chilometro zero migliora la qualità finale dei prodotti con indubbi aspetti positivi che ricadono sulla freschezza, stagionalità, tipicità del territorio, parlando di alimenti che non hanno avuto bisogno dell'aggiunta di conservanti e altre sostanze chimiche. Il modo in cui viene prodotto e trasformato il cibo è uno dei fattori che contribuisce maggiormente al cambiamento climatico.

Scegliendo la filiera corta si abbattano inquinamento e sprechi data l'assenza di costi aggiuntivi nella catena di distribuzione. L'utilizzo dei carburanti, con le conseguenti emissioni di CO2 nell'atmosfera, è ridotto come quello degli imballaggi e dei relativi costi. Senza intermediari vengono meno le spese di

spedizione e trasporto e si favorisce l'eco-sostenibilità finale. Inoltre, la riscoperta dei sapori antichi e delle ricette tradizionali passa attraverso la possibilità di vivere un'esperienza nelle aziende e di avere un filo diretto con il produttore, aggiungendo al concetto di "consumo" anche quello di "valore". Nasce, così, la collaborazione tra produttori e consumatori, il coinvolgimento diretto nelle attività sociali e sviluppo dei rapporti interpersonali. Con la promozione di prodotti agricoli a filiera corta, cioè distribuiti entro i 70 chilometri, si favorisce la possibilità della visita all'azienda agricola che li produce, recuperando un legame con il mondo rurale che, negli ultimi tempi, è venuto meno. Tale pratica favorirebbe, ad esempio, l'agroturismo, inteso come percorso di visita alle aziende produttrici, ampliando e diversificando l'offerta turistica del nostro Paese.

È utile sottolineare come, negli ultimi anni, l'enogastronomia abbia assunto un ruolo centrale anche nelle aspettative e nelle motivazioni stesse dei viaggiatori, fintanto da immaginare un processo di "patrimonializzazione" degli alimenti e delle specialità culinarie locali, da considerare vere e proprie attrazioni turistiche capaci di muovere una particolare categoria di viaggiatori. In questo modo, la piccola produzione locale diviene punto d'unione tra il visitatore, sempre più desideroso di alimenti genuini, e il territorio con le sue autenticità e specificità di cui il prodotto diventa ambasciatore.

Con i prodotti a chilometro zero sosteniamo le piccole imprese legate al territorio e alimentiamo l'economia locale, quella che più di tutte presidia il territorio, salvaguardandolo da dissesti e incendi, e ribadendo il ruolo dell'agricoltore quale custode del territorio. Dopo un lungo periodo caratterizzato dal modello di produzione industrializzato e dal consumo di massa, il diffondersi di nuove sensibilità ha rafforzato e amplificato l'interesse per i generi agroalimentari tradizionali e tipici.

Il legame con la comunità locale conferisce al prodotto una valenza che va al di là delle imprese che lo commercializzano e interessa maggiormente la popolazione del luogo. L'agroalimentare locale, quindi, intrattiene con il suo territorio d'origine un legame privilegiato che si traduce nell'impiego di risorse specifiche del luogo, da cui spesso deriva un miglioramento della sua qualità e un indotto economico con ricadute dirette, stringendo stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Il MoVimento 5 Stelle, promotore della proposta di legge alla Camera, a prima firma del Presidente della Commissione agricoltura, Filippo Gallinella, sostiene con forza questo provvedimento considerato che prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva e consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari da filiera corta all'interno dei mercati comunali o della grande distribuzione, istituendo il logo «chilometro zero o utile».

L'ultima considerazione che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula è quella legata alla crisi che stiamo vivendo, in queste settimane, in Ucraina. Oltre all'aspetto umanitario, certamente preminente e per il quale porgo un sentito pensiero di vicinanza, uno dei settori più rilevanti che risulta penalizzato dalle conseguenti sanzioni economiche verso la Russia è il settore cerealicolo e del mais, con gli effetti sui prezzi al consumatore ai massimi storici.

Dai due Paesi in conflitto abitualmente arrivavano circa il 5 per cento del totale delle importazioni: 122.000 tonnellate di grano tenero dall'Ucraina e 72.000 dalla Russia. Il blocco commerciale e le conseguenti impennate dei prezzi delle materie prime ci pongono davanti all'obbligo di promuovere un Piano dell'agroalimentare per la costruzione di un sistema di valorizzazione della filiera agroalimentare locale. È necessario fare leva su ciò che già esiste favorendo la riconoscibilità della identità gastronomica italiana per rafforzare l'alleanza tra consumatori e sistema produttivo, con l'obiettivo di dare maggiore efficienza alla filiera del cibo e valorizzare la prossimità che, quindi, provengono direttamente dalle migliaia di piccole aziende disseminate su tutto il territorio nazionale e capaci di garantire alta qualità e prezzi contenuti.

Sostenere oggi il settore dell'agroalimentare è un dovere volto ad assicurare maggiori tutele alla comunità nazionale, contenendo i prezzi per le famiglie e garantendo la salute del nostro ecosistema.

Scegliere prodotti locali è una filosofia strettamente legata alla sostenibilità e allo sviluppo di una società in armonia con l'ecosistema.

Per tali motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5

Stelle.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 728-B:

sugli articoli 1, 3, 4 e 5, il senatore Romano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 878:

sull'articolo 1, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Boccardi, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinn, Corbetta, De Poli, Di Marzio, Fazzolari, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, Grassi, Laniece, Lorefice, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pirro, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Riccardi, Romagnoli, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone e Magorno, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Di Micco, Marinello, Rampi e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Fantetti e Pesco, per attività della 5^a Commissione permanente; Nannicini, per attività della 14^a Commissione permanente; Perilli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Lucia e Valente, per partecipare a un incontro internazionale.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Cangini, Ferro, Pagano, Nocerino, Pavanelli e Sbrana.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva-P.S.I. ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Faraone;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbröllini;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Sbröllini, entra a farne parte il senatore Faraone.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 11 marzo 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla situazione della criminalità organizzata nei territori di Catanzaro e Vibo Valentia, approvata dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2022 (*Doc. XXIII*, n. 19).

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in data 9 marzo 2022, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva "Sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani", approvato nella seduta del 23 febbraio 2022 dalla Commissione stessa (*Doc. XVII-bis*, n. 6).

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 10 marzo 2022 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, una questione attinente l'articolo 68 della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Stefano Esposito dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Iniziativa popolare

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (2553)

(presentato in data 11/03/2022)

C.2 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.(T.U. con C.1418, C.1586, C.1655, C.1875, C.1888, C.2982, C.3101).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Mininno Cataldo

Modifiche agli articoli 102, 103 e 111 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari (2554)

(presentato in data 10/03/2022);

senatore de Bertoldi Andrea

Modifiche al testo unico bancario, concernenti limiti dimensionali delle banche popolari e dell'esercizio per l'attività delle banche di credito cooperativo (2555)

(presentato in data 11/03/2022);

senatrice Rauti Isabella

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2556)

(presentato in data 11/03/2022);

senatori De Lucia Danila, Pirro Elisa, Pavanelli Emma, Ricciardi Sabrina, Trentacoste Fabrizio, Croatti Marco, Corbetta Gianmarco, Vanin Orietta, Russo Loredana, Puglia Sergio

Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile (2557)

(presentato in data 14/03/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Augussori Luigi

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali (2242)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Casolati Marzia

Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (2377)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Papatheu Urania Giulia Rosina

Modifica all'articolo 270 del codice civile in materia di azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (2411)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Balboni Alberto ed altri

Introduzione dell'articolo 633-bis nel codice penale concernente il reato di occupazione abusiva di privato domicilio o privata dimora (2458)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Di Nicola Primo

Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di contenuti del diritto di proprietà (2507)

- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 10/03/2022);
4^a Commissione permanente Difesa
Sen. Papatheu Urania Giulia Rosina
Disposizioni in materia di celebrazioni della Festa della Repubblica e della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (2362)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
6^a Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Fenu Emiliano
Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della dichiarazione unica e disciplina delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso (2413)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Corrado Margherita
Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura (2254)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Saponara Maria
Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (2416)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Modena Fiammetta
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" (2422)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Pittella Gianni ed altri
Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (2140)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 10/03/2022);
8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Paroli Adriano, Sen. Mallegni Massimo
Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno (2239)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 10/03/2022);
12^a Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Pagano Nazario
Disposizioni in materia di prestazioni dei medici di continuità assistenziale (2278)
- previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale)

(assegnato in data 10/03/2022);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Fregolent Sonia

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2431)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 10/03/2022);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Cirinna' Monica

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (2442)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quarto Ruggiero

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica e geotematica d'Italia (2323)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quarto Ruggiero

Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto (2357)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

Commissioni 1^a e 11^a riunite

Sen. Riccardi Alessandra ed altri

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (2226)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Aimi Enrico, Sen. Mallegni Massimo

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti (2214)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Falco Gregorio

Modifica alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione diretta del sindaco metropolitano (2399)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Taricco Mino

Disposizioni in materia di elettorato passivo (2403)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rossomando Anna ed altri

Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte (2436)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifica all'articolo 85 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica
(2521)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifiche all'articolo 88 della Costituzione in materia di scioglimento delle Camere (2522)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di efficacia dei decreti con valore di legge
ordinaria (2523)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di soppressione della circoscrizione
Esterio (2524)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifica all'articolo 92 della Costituzione in materia di nomina dei ministri (2525)

(assegnato in data 10/03/2022);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Leone Cinzia

Delega al Governo per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare,
al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali
delle imprese agricole (2443)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio,
turismo)

(assegnato in data 10/03/2022);

Commissioni 2^a e 6^a riunite

CNEL

Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022).

Affari assegnati

In data 10 marzo 2022 è stato deferito alla 4a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo
34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle prospettive dell
'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e l'implementazione della recente normativa in
materia di rapporti "governo-governo" (Atto n. 1110).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 marzo 2022, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e

integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 7 marzo 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 52).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2022/0108/I relativa allo schema di regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La predetta documentazione è deferita alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1108).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 16 febbraio 2022, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 1113).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 10 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 8).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXV*, n. 4).

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ha trasmesso, con lettera in data 25 febbraio 2022, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, aggiornata al 31 dicembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 1114).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere in data 2 marzo 2022, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni:

sulla procedura di infrazione n. 2022/0103, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico - alla 2a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 128/1);

sulla procedura di infrazione n. 2022/0104, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III; V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico - alla 2a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n.

129/1).

Il Ministero della salute, con lettera in data 8 marzo 2022, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0105, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 130/1).

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 9 marzo 2022, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni sulle procedure di infrazione:

n. 2022/0108, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 133/1);

2022/0110, sul mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 135/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2022) 54 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (COM(2021) 829 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale - Un contributo dell'UE per far fronte a una sfida globale (JOIN(2022) 4 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione - Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il modello di crescita europeo (COM(2022) 83 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Orientamenti di politica di bilancio per il 2023

(COM(2022) 85 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 marzo 2022, ha inviato la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana:

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 24 febbraio 2022, causa C-452/20, PJ contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Toscana e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 23, paragrafo 3 - Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo - Divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori - Regime sanzionatorio - Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Obbligo, per i venditori di prodotti del tabacco, di verificare l'età dell'acquirente all'atto della vendita di tali prodotti - Sanzione pecuniaria - Esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi - Sospensione della licenza all'esercizio dell'attività per un periodo di quindici giorni - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione.

La predetta sentenza è deferita, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alla 2a, alla 6a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 147*).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 10 gennaio al 1° marzo 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 25 febbraio 2022 è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 dal Garante del contribuente per la Umbria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1111).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 62 del 25 gennaio 2022, depositata il successivo 10 marzo, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (*Doc. VII, n. 142*);

sentenza n. 63 dell'8 febbraio 2022, depositata il successivo 10 marzo 2022, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti» (*Doc. VII, n. 143*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 66 dell'8 febbraio 2022, depositata il successivo 11 marzo 2022, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte

in cui, per effetto dell'articolo 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248» (*Doc. VII, n. 144*) - alla 2a e alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 1° marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2022/G concernente "L'attività dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1107).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2022, ha inviato la deliberazione n. 3/2022 del 23 febbraio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1109).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 4 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3/2022/G concernente il "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1112).

La Corte dei conti, in data 9 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 2/SSRRCO/RQ/22 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII, n. 13*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 10 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (COM(2021) 776 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 marzo 2022;

in data 11 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (COM(2022) 109 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 marzo 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 14a;

in data 11 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (COM(2022) 112 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 marzo 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a e 14a;

in data 14 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022) 89 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 marzo 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mautone, Matrisciano, Angrisani e Giro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00465 della senatrice Ronzulli ed altri.

Mozioni

[SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [ALESSANDRINI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BERGESIO](#), [BONGIORNO](#), [BORGHESI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANDIANI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DORIA](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MINASI](#), [MOLLAME](#), [MONTANI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [RICCARDI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [SIRI](#), [SUDANO](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#), [URRARO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi in Ucraina sta determinando un ulteriore *shock* energetico all'Europa, con particolare drammaticità per il nostro Paese, che già sta subendo in maniera importante gli effetti del caro energia quale minaccia concreta alla ripresa economica del Paese *post* COVID;

si sta acuendo ulteriormente una situazione fortemente critica sui mercati internazionali delle materie prime, che continua a spingere al rialzo i prezzi dei carburanti, e che sta mettendo in grande affanno la popolazione;

i prezzi rilevati dal Ministero dello sviluppo economico tramite "Osservatorio prezzi carburanti", riportano il prezzo medio della benzina a marzo 2022 orientativamente pari a 2,022 euro al litro, mentre per il gasolio è pari a 1,940 euro al litro;

ipotizzando il mantenimento di questi prezzi per i prossimi mesi, risulterebbe un maggior gettito per lo Stato per benzina e gasolio nel 2022 rispetto al 2021, pari a 2,210 miliardi di euro, che si aggiungerebbe al maggior gettito derivante dal rapporto tra il 2021 e il 2020 pari 1,842 miliardi di euro;

si ricorda che l'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e IVA che pesano per il 55 per cento sul prezzo al consumo della benzina e per il 52 per cento sul prezzo al consumo del gasolio; peraltro, l'IVA non si calcola solo sul prezzo industriale del carburante, ma anche sull'accisa

stessa;

con listini a questi livelli, da un lato si va verso il blocco di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere costi di benzina e gasolio così elevati, dall'altro ci sarà un'ulteriore impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti di largo consumo, determinando un pesantissimo danno all'economia del nostro Paese;

già il settore dell'autotrasporto ha manifestato un profondo disagio che rischia di comportare un blocco di intere filiere produttive, con effetti disastrosi per l'economia dell'intero Paese;

alcuni Paesi europei, al fine di sostenere i cittadini, hanno deliberato misure mirate di sterilizzazione del carico fiscale portando immediati benefici alla cittadinanza,

impegna il Governo ad intervenire con una misura di urgenza a favore della non applicazione dell'accisa e dell'introduzione di un'aliquota IVA ridotta (come già operato per il gas per usi civili e industriali) sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019, in modo da consentire una tenuta del sistema economico dell'intero Paese in un periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale.

(1-00468)

Interrogazioni

[MANTERO](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il 28 febbraio 2022, il Governo italiano ha approvato all'unanimità il decreto-legge n. 16, che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina;

il decreto consente di introdurre ulteriori misure stringenti in relazione a quanto sta avvenendo nel Paese dell'est europeo. L'invio "in deroga" di "mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" al Governo ucraino potrà avvenire "fino al 31 dicembre 2022". La misura è strettamente legata agli articoli 3 e 4 del Trattato Nord Atlantico che consente agli Stati membri di far fronte "a un attacco armato" in modo unito e congiunto "ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata". Il decreto-legge approvato il 28 febbraio è giunto dopo analoghe misure approvate dal Consiglio dei ministri il 25 febbraio. In particolare, il Governo aveva stabilito di rafforzare e prorogare per il 2022 il "dispositivo di forze dispiegato dalle nazioni nel contesto delle operazioni NATO già attive" e di mettere a disposizione un "contingente di forze in elevata prontezza", solitamente predisposto per fronteggiare situazioni di crisi. Alla luce di ciò, con il decreto del 25 febbraio, l'Italia si è impegnata a partecipare a quei "dispositivi della NATO" già autorizzati dal Parlamento per il 2021, approvando una spesa pari a 67.451.608 euro per l'anno 2022 e 21.000.000 euro per l'anno 2023;

dopo il via libera da parte del Parlamento italiano alla cessione di armi all'Ucraina, i dettagli delle forniture sono stati al centro del lavoro delle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera dei deputati. L'elenco delle armi era e resta secretato, ma non mancano fughe di notizie, benché il Ministero della difesa giudichi le informazioni riportate dai *media* "prive di riscontro";

fonti giornalistiche riferiscono che nell'elenco delle armi che l'Italia invierà all'Ucraina ci sono mortai da 120 millimetri e relative bombe, missili Stinger, mitragliatrici pesanti Browning e relativi munizioni, mitragliatrici leggere MG e proiettili, lanciatori anticarro e relativo munizionamento, razioni K, radio Motorola, elmetti e giubbotti;

circa la disponibilità di truppe, il decreto prevedrebbe un comando per operazioni speciali, un'unità del genio militare per il supporto delle operazioni terrestri, aeromobili per la ricerca e il soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo. La consistenza massima del contingente nazionale previsto dal decreto interministeriale sarebbe fissato in 1.350 unità; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

oltre all'Italia, molti altri Paesi europei hanno annunciato la fornitura di armi e mezzi all'esercito ucraino. La Germania ha autorizzato l'invio di mille armi anticarro, 500 missili terra-aria Stinger, nove obici, 14 veicoli blindati e 10.000 tonnellate di carburante. Il Belgio consegnerà 2.000 mitragliatrici, 200 armi anticarro e 3.800 tonnellate di carburante, l'Estonia missili anticarro, mortai e ospedali da campo. La Lettonia e la Lituania hanno detto che invieranno missili antiaerei. La Slovacchia garantirà forniture mediche e mezzi per lo sminamento per un valore di 1,7 milioni di euro, la Polonia invierà

munizioni difensive. I Paesi Bassi hanno annunciato l'invio di 3.000 elmetti e 2.000 giubbotti antiproiettile. La Francia ha inviato armi antiaeree e digitali, oltre a carburante. Il Portogallo offre all'Ucraina visori notturni, giubbotti antiproiettile, elmetti, granate, munizioni e fucili automatici G3; sembrerebbe che le armi, i mezzi e gli equipaggiamenti arriveranno in Ucraina principalmente dalle strade e dalle ferrovie che collegano la Germania a Kiev attraverso la Polonia, la stessa strada che molti ucraini stanno percorrendo per lasciare il Paese;

da quanto si apprende attraverso i *media*, sembra che la NATO non entrerà in Ucraina per fare la consegna e che, quindi, potrebbero entrare in campo i *contractor*, le compagnie paramilitari private che non hanno insegne e che fungono da avamposti degli eserciti e portando le armi quando legalmente non si può. Sembrerebbe che il costo dell'aiuto rischi di essere ben più alto di quello che viene dichiarato. I "mediatori" si fanno pagare il 30 per cento del valore di carico per il loro "servizio", a volte anche il 70 per cento;

la fase della consegna delle armi, la cui modalità non si conosce, è estremamente delicata e potrebbe portare a conseguenze nefaste, infatti da una parte potrebbero finire nelle mani del nemico, dall'altra diventare un "pozzo senza fondo", se il conflitto continuasse con questo grado di intensità, si chiede di sapere:

quale sia l'effettivo impegno militare, in termine di mezzi e di uomini, messi in campo dall'Italia, e se il Ministro in indirizzo intenda portare a conoscenza del Parlamento e degli italiani il contenuto dell'allegato al decreto 2 marzo 2022 del Ministero della difesa recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16";

quali iniziative urgenti intenda mettere in atto, per quanto di competenza, per garantire che l'impegno di armi messo in campo dall'Italia giunga effettivamente a destinazione e con quali modalità.

(3-03156)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

in Italia non ci sono centrali nucleari ma il conflitto in Ucraina ha fatto riemergere la paura di incidenti alle centrali nucleari. E così il Governo ha deciso di accelerare sull'adozione del nuovo piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, il cui precedente risulta scaduto nel 2013 e quindi con un ritardo di quasi 10 anni, previsto dal decreto legislativo n. 101 del 2020;

il documento ipotizza scenari di riferimento e sorgenti di rischio, valutandone le conseguenze radiologiche; stabilisce come funziona il sistema di allertamento, delinea l'organizzazione del coordinamento operativo che compete al Dipartimento della protezione civile a livello nazionale e rispettivamente alle Regioni e alle Prefetture a livello regionale e provinciale;

il documento è suddiviso in quattro parti: la prima illustra gli obiettivi generali del piano nazionale e i presupposti di legge, la seconda parte illustra lo scenario di riferimento, i presupposti tecnici e la stima delle conseguenze radiologiche, la terza parte si occupa invece della strategia operativa (dal sistema di allertamento allo scambio delle informazioni nazionali e internazionali, dal monitoraggio dell'ambiente e degli alimenti alle misure di tutela per la salute pubblica fino all'informazione alla popolazione). L'ultima parte è invece relativa ai modelli di intervento (sistema di coordinamento, attuazione del piano, procedure operative per la valutazione degli eventi e le fasi di preallarme e di allarme);

al capitolo 3 si entra nel dettaglio, con un paragrafo sulle "misure di tutela della salute pubblica", dove in premessa si distingue tra due tipi di esposizione alle radiazioni: "in modo diretto in seguito a *fall-out* radioattivo" oppure "indiretto, tramite inalazione o ingestione di alimenti e bevande contaminati". Si indicano, poi, due tipi di interventi da adottare. Il primo, da realizzare "nelle prime ore", prevede due misure: dare "indicazione di riparo al chiuso" e mettere in atto "interventi di profilassi". In sostanza, si prevede che, in caso di incidente, si dovrà per prima cosa chiedere alle persone di chiudersi in casa, "con porte e finestre chiuse" e "con sistemi di ventilazione spenti". In un secondo momento si prevede "la distribuzione di iodio stabile nelle aree interessate";

lo iodio, infatti, serve per mitigare i possibili effetti delle radiazioni. Nelle pagine successive si indicano anche le quantità da somministrare in base alle età delle persone: più precisamente la classe di età 0-17 anni risulta quella a maggior rischio di effetti dannosi. Tale rischio si riduce sensibilmente

negli adulti e tende ad annullarsi oltre i 40 anni di età. Esiste una maggiore radiosensibilità della tiroide in alcune condizioni fisiologiche (allattamento e gravidanza). La iodoprofilassi e? un'efficace misura di intervento per la protezione della tiroide, che agisce inibendo o riducendo l'assorbimento di iodio radioattivo, nei gruppi sensibili della popolazione, per prevenire gli effetti deterministici (morte delle cellule, pesanti disfunzioni cellulari, eccetera) e stocastici (neoplasie, malattie ereditarie, mutazione delle cellule somatiche o di quelle riproduttive, eccetera);

la distribuzione di "ioduro di potassio viene assicurata dal Servizio Sanitario Regionale, secondo una pianificazione concordata tra la Regione interessata, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero della salute";

ricordato che l'esplosione della pandemia da COVID-19 ha colto l'Italia totalmente impreparata rispetto alla capacità di dare attuazione all'allora vigente piano pandemico che, ancorché datato, è rimasto totalmente disatteso soprattutto per la parte relativa alle scorte dei DPI e di dispositivi per la ventilazione meccanica, oltre che rispetto all'attivazione della rete di sorveglianza,

si chiede di sapere:

se lo *stock* di ioduro di potassio presente nella scorta strategica nazionale antidoti e farmaci del Ministero della salute sia adeguato rispetto alle previsioni di approvvigionamento in caso di emergenza nucleare;

se le Regioni siano operativamente preparate e pronte rispetto alle fasi e alle attività previste dal piano di distribuzione dello iodio stabile elencate nella tabella 2 del piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari;

quale sia l'autorità deputata al monitoraggio e controllo del piano e degli adempimenti previsti.

(3-03157)

[TOFFANIN](#), [SCIASCIA](#), [PEROSINO](#), [MODENA](#), [FERRO](#), [DAMIANI](#), [FLORIS](#), [GALLONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

vi sono almeno 500.000 imprese, pari al 43 per cento dei contribuenti, che non sono riuscite a rispettare la scadenza dei pagamenti delle rate delle imposte pregresse e sospese a seguito della normativa emergenziale relativa al COVID-19;

le medesime imprese, a seguito del mancato pagamento, stanno ricevendo notifiche da parte dell'Agenzia delle entrate con intimazione di pagamento del residuo dovuto comprensivo di sanzioni e interessi;

detta intimazione prevede il pagamento entro 5 giorni dalla notifica, oltre i quali scattano automaticamente procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti; l'art. 3, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge n. 119 del 2018 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), in caso di non adempimento delle suddette rate, stabilisce l'impossibilità di procedere con la rateizzazione accordata dall'Agenzia delle entrate e la stessa Agenzia delle entrate esige, secondo il decreto "rottamazione ter", l'estinzione dell'intero debito, mentre i versamenti effettuati in precedenza vengono acquisiti come acconto dell'importo complessivamente dovuto;

la complessa situazione economica attuale, già fortemente compromessa da due anni di emergenza pandemica e di restrizioni imposte dal Governo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e ora inasprita ulteriormente dalle conseguenze della guerra in Ucraina, con risvolti sui costi di energia e gas, ha visto le imprese italiane affrontare problematiche profonde spesso legate all'impossibilità di lavorare e quindi di mantenere attivo il loro livello di produzione e di fatturato, generando di conseguenza una difficoltà oggettiva nell'ottemperare a tutte le scadenze fiscali;

per consentire la riapertura dei termini delle procedure agevolative scadute erano state richieste nuove misure, anche in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge detto "Milleproroghe" e sono stati accolti diversi ordini del giorno, ma per il momento non sono previste nuove agevolazioni,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative per prorogare nel 2022 i termini relativi alle definizioni agevolate, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la disapplicazione delle sanzioni o della decadenza dei

piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine.

(3-03158)

GARAVINI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è stato avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, dal Governo Renzi, ed è stato ripreso dai successivi Governi con l'obiettivo meritorio di rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed accessibile, continuando a procedere nell'implementazione anche nei mesi di *lockdown*;

la digitalizzazione dei servizi pubblici ha opportunamente coinvolto anche gli italiani iscritti all'AIRE, attraverso, ad esempio, l'erogazione all'estero della CIE, la carta di identità elettronica, prevista dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come pure una serie di altri servizi attraverso il portale dei servizi consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "Fast It";

fino al marzo 2023 la fruizione dei servizi consolari in rete non sarà vincolata all'obbligo di carta di identità elettronica o di SPID, come avviene già adesso per i residenti in Italia. Lo slittamento si è reso necessario a causa delle difficoltà ancora riscontrate dagli italiani iscritti all'AIRE nella creazione di un'identità digitale e, in linea generale, nell'accesso ai servizi in rete a causa di un diffuso e ancora persistente analfabetismo digitale legato all'età media avanzata e all'indisponibilità per molti di un PC collegato a *internet* o di uno *smartphone*;

considerato che:

il portale per i servizi consolari "Fast It" rimarrà accessibile tramite la semplice richiesta di credenziali ottenibile attraverso la compilazione del *form online*. In particolare la necessità di rilascio e utilizzo dell'identità SPID è stata rinviata a dicembre 2022, mentre l'obbligo della CIE entrerà in vigore a marzo 2023;

per i prossimi due anni, quindi, gli italiani residenti all'estero potranno ancora accedere ai servizi consolari attraverso il portale "Fast It" tramite registrazione. I connazionali però evidenziano una serie di limiti tecnici nel funzionamento del portale;

in particolare, per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica, sono ancora necessari circa cinque mesi di attesa per ottenere un appuntamento per le impronte digitali e il sistema non consente la prenotazione di un appuntamento raggruppato per un'intera famiglia. Ne consegue che uno stesso nucleo familiare è costretto più volte a spostarsi per le impronte digitali;

ancora per quanto riguarda l'inserimento dei dati degli iscritti all'AIRE, la complessità del sistema genera purtroppo moltissimi errori durante la compilazione della domanda. I nostri connazionali scrivono il numero della carta d'identità sia sulla riga del passaporto che sulla riga della carta d'identità, non digitano le maiuscole all'inizio del nome o del cognome o sbagliano il comune di iscrizione AIRE, poiché non è chiaro se venga richiesto di indicare il Paese di registrazione AIRE in Italia o la località di residenza all'estero. Il codice di verifica è spesso difficilmente leggibile, si sbaglia facilmente e si devono ripetere di nuovo gli ultimi passaggi;

l'utilizzo del portale "Fast It" continua ad essere molto complesso anche rispetto alla comunicazione del cambio di residenza, come pure per una nuova registrazione AIRE, in particolare nella parte relativa alla denuncia di figli residenti nella stessa abitazione. Il sistema genera errori anche per la sua macchinosità, poiché prevede l'apertura di almeno cinque pagine diverse e altrettanti passaggi prima di arrivare alla domanda vera e propria. Le pagine devono essere obbligatoriamente compilate, anche quando prevedono opzioni che non riguardano il soggetto interessato (ad esempio la trasmissione di un atto di nascita che ancora non è stato emesso dal consolato competente),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere la realizzazione di un sistema di registrazione più semplice e maggiormente intuitivo, sollecitando una revisione di alcuni aspetti tecnici del portale "Fast It", in particolare chiedendo una riprogrammazione che consenta alle famiglie un'unica prenotazione per appuntamento e, quindi, un unico viaggio, e che renda più fruibile e più facile la compilazione delle domande, ad esempio inserendo in automatico le lettere maiuscole all'inizio del nome e cognome, rendendo più grande e leggibile il codice di verifica e, all'atto dell'indicazione della città di residenza

estera, tenendo conto del fatto che le località estere non sono assimilabili a quelle italiane nella tradizione suddivisione geografica tra regioni e province;

se non ritenga opportuno sviluppare un sistema di raccolta delle segnalazioni dei problemi riscontrati dagli utenti, con l'obiettivo di rendere i sistemi di registrazione più semplici, più pratici e unici per tutti.

(3-03159)

[PIRRO](#), [CORBETTA](#), [LEONE](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [GAUDIANO](#), [NATURALE](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

in data 25 giugno 2019 è stato rinnovato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, per il triennio 2016-2018, vigente dal 1° aprile 2019;

ai sensi dell'art. 43 dell'accordo, agli "specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato" spetta, nell'ambito della retribuzione dovuta, una quota oraria (punto A) ed una quota variabile (punto B). In particolare, l'articolo prevede che sia costituito un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione, sulla base di 4,41 euro per ora di attività e che tale fondo sia aumentato di 0,245 euro dal 31 dicembre 2004 e di 0,22 euro dal 31 dicembre 2005. L'articolo, inoltre, dispone che al citato fondo dal 1° gennaio 2019 afferiscano i veterinari per le attività e le prestazioni riferibili e che le risorse siano ripartite in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali ed i veterinari, mediante l'attribuzione di una quota oraria o per obiettivi definiti dagli accordi integrativi regionali in ragione del loro impegno e che i veterinari a tempo indeterminato e determinato partecipino al riparto del fondo al 1° gennaio 2019;

la disposizione è stata ribadita anche nel rapporto di certificazione delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che, nell'approvare l'ipotesi di accordo, hanno espressamente rilevato che "l'art. 43, lett. B, comma 1, estende, a partire dal 2019, il Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche ai medici veterinari, in attuazione di un impegno già assunto tra le parti all'atto dell'introduzione della figura del veterinario nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per il settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, avvenuta con l'ACN del 1° marzo 2006 e con la successiva integrazione dell'ACN 30 novembre 2006. La Relazione Tecnica quantifica in 7,19 milioni l'onere necessario a garantire l'inclusione dei veterinari nel suddetto fondo; tale dato è calcolato sulla base delle ore di attività svolte dai veterinari al 1° gennaio 2016"; in tale occasione è stato, dunque, anche quantificato l'onere necessario alla corresponsione delle somme dovute ai veterinari;

in data 2 dicembre 2020, con la deliberazione n. 541 della Regione Campania è stato approvato l'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;

all'art. 7 (rubricato "Individuazione delle risorse economiche a copertura dei costi previsti dal presente AIR") esso recita: "Le risorse economiche previste dall'Accordo Nazionale e utilizzabili per l'attuazione di quanto previsto dal presente AIR son costituite da a) quota di ? 4,875 per ora (4,41+ 0,245+0,22)". Tra le Norme finali e transitorie dell'AIR la n. 8 stabilisce: "L'ACN 2020 ha sancito all'art. 43 comma primo alinea, punto 1 lett. a) e b), lett B "QUOTA VARIABILE" che al fondo di ponderazione delle quote orarie "afferiscono a far data dal 01/01/2019 anche i veterinari per le attività e le prestazioni ad essi riferibili". Pertanto, le parti condividono che dal 01.01.2019 anche ai veterinari è riconosciuta la quota variabile ai sensi dell'art. 43 dell'ACN 2020 e art. 7 del presente AIR";

i medici veterinari specialisti ambulatoriali campani, tra l'altro, essendo stati inquadrati dal punto di vista giuridico nel personale che effettua i controlli ufficiali della Regione Campania che, al pari dei veterinari dipendenti, svolge tutte le attività istituzionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di salute individuati dal piano sanitario regionale e dal piano regionale dei controlli pluriennale della Regione Campania, ed esprimendo altresì, durante l'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, la volontà della pubblica amministrazione, nel solco della normativa nazionale e comunitaria vigente (regolamenti (UE) n. 2016/429 e n. 2017/625 e successive modifiche) in materia di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica

veterinaria, sono considerati pubblici ufficiali, nonché ufficiali di polizia giudiziaria;

considerato che:

ai fini della disponibilità delle somme dovute a titolo di quota variabile non è necessaria alcuna ulteriore erogazione di risorse poiché la contrattazione nazionale, una volta ottenuto il nullaosta delle sezioni riunite della Corte dei conti, è disposta, in forza della legge di bilancio dello Stato, sulle disponibilità che le aziende sanitarie sono tenute ad accantonare annualmente in virtù dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

l'azienda sanitaria locale di Caserta, nonostante numerose istanze da parte dei veterinari interessati, non eroga le somme afferenti al fondo di ponderazione dovute ai veterinari dal 1° gennaio 2019, ai quali viene, altresì, negata la conoscenza degli atti da cui si evinca l'entità delle somme corrisposte agli specialisti ambulatoriali medici *ex art.* 43 dell'accordo nazionale. Sul punto, pende un contenzioso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, ed è stato presentato un esposto alla competente Procura regionale della Corte di conti con segnalazione di possibile distrazione delle risorse stanziare con conseguente erosione del fondo a vantaggio solo di alcuni degli aventi diritto, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per evitare interpretazioni erranee e non omogenee del contratto collettivo nazionale di categoria;

quali siano le ragioni del perdurare di una disforme erogazione di somme dovute e già stanziare a livello centrale a medici veterinari di altre aziende sanitarie locali campane;

quali azioni si intenda intraprendere per stimolare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo dei fondi destinati alla sanità.

(3-03164)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [BITI](#), [MIRABELLI](#), [FEDELI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [LAUS](#), [COLLINA](#), [STEFANO](#), [GIACOBBE](#), [FERRARI](#), [COMINCINI](#), [IORI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [MARILOTTI](#), [TARICCO](#), [MISIANI](#), [VALENTE](#), [MARCUCCI](#), [MANCA](#), [PITTELLA](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Orbetello (Grosseto) ha approvato il 9 marzo 2022 una mozione per intitolare il parco dell'ex idroscalo a Italo Balbo;

Italo Balbo è stato un comandante squadrista responsabile di omicidi, pestaggi e purghe; il regista nel luglio 1922 dell'incendio del palazzo delle Cooperative a Ravenna; uno dei pianificatori della marcia su Roma, nonché il capo indiscusso dello squadristo ferrarese, nei cui ambienti fu escogitata l'aggressione mortale a don Giovanni Minzoni nell'agosto 1923;

l'intitolazione di un impianto pubblico a Italo Balbo è assolutamente inaccettabile in un Paese fondato su una Costituzione antifascista,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per impedire quello che a giudizio degli interroganti è lo scempio civile dell'intitolazione di uno spazio pubblico a colui che fu responsabile di efferati atti criminali come capo squadrista e tra i maggiori gerarchi del fascismo.

(3-03155)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la malattia di Pompe (glicogenosi di tipo II), malattia da accumulo lisosomiale, si manifesta con debolezza muscolare; può essere molto severa e portare a difficoltà di deambulazione e all'uso di ausili o sedia a rotelle; comporta debolezza respiratoria, talvolta molto marcata e richiede interventi come tracheotomie e l'uso di ventilatori polmonari, anche per prevenire importanti crisi respiratorie;

le persone con malattia di Pompe hanno bisogno di essere tutelate il più possibile da qualsiasi forma di contagio, per cui occorre evitare inutili, faticosi e stressanti spostamenti;

pur non essendoci ancora una cura risolutiva, per questi malati da oltre 15 anni c'è la possibilità di utilizzare il Myozyme, terapia enzimatica sostitutiva (ERT) che ha migliorato notevolmente la loro qualità di vita, rallentando o bloccando la progressione dei sintomi, tanto da essere considerata un farmaco salvavita;

il Myozyme viene infuso in endovena ogni 15 giorni, in sedute che durano anche molte ore; all'estero

(USA, UK, Olanda) è ormai consuetudine dare ai pazienti la possibilità di svolgere le terapie presso il proprio domicilio, in sicurezza e con la presenza di personale infermieristico adeguatamente preparato; ciò è divenuto possibile anche in Italia nel periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia da SARS-Cov-2, grazie alla determina AIFA n. 341 del 30 marzo 2020; la determina stabilisce che si possono effettuare infusioni a domicilio per le ERT, qualora vi siano le necessarie condizioni di sicurezza per il singolo paziente; molte regioni e territori hanno accolto positivamente queste indicazioni e hanno erogato il servizio tramite ADI o con servizi privati;

l'imminente scadenza dello stato di emergenza genera nei pazienti Pompe e nel loro *caregiver* grande preoccupazione, perché temono che venga meno l'autorizzazione alla terapia domiciliare e l'interruzione della ERT li obblighi ad affrontare lunghi spostamenti in ospedali distanti dalla loro abitazione;

le infusioni periodiche in regime ospedaliero sono spesso un problema: per diverse ore o per l'intera giornata, i pazienti e i loro *caregiver* sono costretti ad organizzare con grave disagio la loro vita sociale, lavorativa e scolastica;

poiché la pandemia non si è ancora conclusa, è evidente come, oltre a generare *stress*, i nuovi, eventuali, accessi ripetuti in ospedale esponano i pazienti a rischi di contagio potenzialmente pericolosi, che potrebbero causare ricoveri prolungati e somministrazione di ulteriori terapie farmacologiche; lo spostamento è, peraltro, molto complesso, perché oltre alle difficoltà di movimento dei pazienti ci possono essere situazioni delicate da gestire, come una tracheotomia, o l'uso di ausili ingombranti, come i ventilatori polmonari;

i pazienti, avendo sperimentato la somministrazione del farmaco a domicilio, non desiderano più tornare alla vecchia formula ospedaliera; d'altra parte la *home therapy* porta anche ad un risparmio economico per il SSN, dal momento che molti posti letto rimangono liberi e il personale medico ed infermieristico verrebbe alleggerito; ma soprattutto, si eviterebbero potenziali ricoveri successivi per pazienti che potrebbero essere esposti a contagi inutili e dannosi, anche per malattie diverse dal COVID-19,

si chiede di sapere se sia possibile estendere il servizio di *home therapy*, anche oltre lo stato di emergenza, rendendo la sua applicazione omogenea in tutta Italia, così da tutelare il diritto alla continuità di cura per tutti i malati, e ovviare alle discriminazioni, attualmente presenti, su base territoriale.

(3-03160)

[RICCIARDI](#), [FENU](#), [PELLEGRINI Marco](#), [CAMPAGNA](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#), [D'ANGELO](#), [DELL'OLIO](#), [FEDE](#), [LEONE](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [PAVANELLI](#), [PIARULLI](#), [PISANI Giuseppe](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in base ai dati aggiornati sul sito dell'Osservaprezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico, al 10 marzo 2022, risulta una quotazione *record* per il gasolio e benzina, saliti a 2,5 euro al litro in vari distributori italiani con il prezzo del *diesel* che addirittura è arrivato a superare quello della benzina;

l'invasione russa in Ucraina è soltanto una delle cause dell'aumento dei prezzi, legato all'andamento di molti altri indicatori che a loro volta possono essere influenzati direttamente o indirettamente dal conflitto in corso;

il costo della benzina è condizionato dall'andamento del prezzo del Brent, il petrolio estratto nel mare del Nord che serve da riferimento per la maggior parte dei prezzi mondiali;

una delle ragioni dell'aumento del prezzo del Brent è la decisione presa la scorsa settimana dall'Opec+, l'alleanza di 23 Paesi produttori di petrolio guidata dall'Arabia Saudita e che include anche la Russia, che ha confermato di voler mantenere invariati i piani di incremento della produzione, che prevedono di arrivare a 400.000 barili di petrolio al giorno;

secondo la rilevazione diffusa dal Ministero della transizione ecologica il 28 febbraio, accise e IVA costituiscono il 57 per cento del prezzo finale della benzina, mentre il prezzo industriale copre il 43 per cento. A sua volta l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riporta che su 1.000 litri di benzina si pagano 728,40 euro di accise, si scende a 617,40 euro col gasolio e a 267,77 euro col GPL;

sono in vigore ancora accise risalenti al finanziamento della crisi di Suez del 1956, al disastro del Vajont del 1963, alla ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 1966, e la più alta risale al finanziamento della missione in Bosnia del 1996;

l'ultimo *report* dell'Unione energie per la mobilità (UNEM), l'associazione che rappresenta le principali aziende che operano in Italia nell'ambito della lavorazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, mostra che il gasolio in Italia costa 5,7 centesimi in più al litro rispetto alla media europea, ma se si tolgono accise e IVA il prezzo industriale italiano è inferiore di 7,8 centesimi;

la Francia riesce a mantenere prezzi alla pompa più bassi e le accise sui carburanti vengono tenute a freno anche in Bulgaria, Spagna, Polonia, Romania, Lituania e Ungheria, mentre l'Italia, fra i Paesi membri dell'Unione europea, è al secondo posto della classifica per le accise più alte, superata soltanto dai Paesi Bassi;

considerato che:

gli effetti sulle riserve economiche degli italiani sono notevoli, basti pensare che l'Unione nazionale consumatori ha calcolato un aumento di spesa di oltre 1.000 euro in più all'anno sia per la benzina che per il *diesel*, previsione destinata a salire se non si dovesse porre fine alla deriva;

in un recente intervento nel corso della trasmissione "Progress" di Sky TG24, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha detto che l'aumento del prezzo dei carburanti è "ingiustificato", frutto di una marcata speculazione sui mercati e privo di concrete "motivazioni tecniche", arrivando a definire le speculazioni di mercato come una "colossale truffa";

rilevato che:

in Italia l'80 per cento della merce viaggia su gomma e, con il costo dei carburanti a questi livelli, la distribuzione rischia di bloccarsi;

è stato indetto uno sciopero degli autotrasportatori a partire dal 14 marzo 2022, poi sospeso. I tir minacciano di fermarsi e di non approvvigionare più supermercati ed aziende,

si chiede di sapere:

se sia intenzione e nei piani dei Ministri in indirizzo sondare ogni possibilità, compreso un livellamento dei prezzi coatto oppure il controllo del prezzo finale tramite la modulazione delle accise o dell'IVA;

se siano stati calendarizzati tavoli internazionali per far fronte a questi aumenti e come stiano procedendo i negoziati per la diversificazione del portafoglio dei fornitori;

se si intenda intervenire eventualmente azzerando l'IVA, o se siano state prese decisioni in tal senso anche nei riguardi delle accise, che rappresentano una tassazione fortemente regressiva, apertamente iniqua e discriminante nei confronti degli abitanti di periferie o di chi non può utilizzare il trasporto pubblico;

se si ritenga di effettuare un intervento strutturale al di là della modulazione della fiscalità per quanto riguarda il controllo del prezzo del carburante;

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di porre un freno a speculazioni inaccettabili con scelte immediate che impattano sulla vita delle persone;

se si intenda infine promuovere una campagna di sensibilizzazione per razionalizzare i consumi anche considerando di introdurre premialità per enti, imprese e cittadini virtuosi.

(3-03161)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

si ricordano brevemente le attuali norme in materia di divieto di accesso ai minori al gioco con vincite in denaro: l'art. 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, oltre a ribadire il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni, prevede che il titolare dell'esercizio commerciale identifichi i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. l'art. 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 alle aree destinate al gioco con vincite in denaro nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT, e fa obbligo al titolare dell'esercizio commerciale di identificare i minori di età; l'art. 24, comma 17, della legge n. 88 del 2009 stabilisce l'esclusione dall'accesso al gioco da parte

di minori e, attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l'attività di ciascun giocatore: all'apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale, incrociato con la banca dati SOGEI al fine di verificarne l'effettiva esistenza; l'art. 24, comma 23, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che "in via sperimentale si attivino procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici"; il decreto-legge n. 87 del 2018 ("decreto dignità"), infine, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse e prevede l'adozione di specifiche misure a tutela dei minori, come il controllo degli accessi ai casinò virtuali e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'importanza del controllo parentale;

ciò premesso è evidente che dal combinato disposto delle norme si deduce la chiara previsione legislativa dell'esclusione dall'accesso al gioco con vincita in denaro per le persone minori di età; alla data di redazione del presente atto emerge l'estrema frammentarietà degli interventi legislativi in materia e, in particolare, alcuni settori del gioco con vincita in denaro, come il settore del gioco *on line*, risultano ancora deregolamentati;

il 7 marzo 2022 il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, ha dichiarato che è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri il disegno di legge delega per il riordino del settore del gioco pubblico; tale proposta di legge propone di regolamentare il gioco *on line* come "fenomeno del futuro", nel rispetto della tutela delle fasce deboli, contrastando il gioco illegale e assicurando l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo. Appare fondamentale, nell'esame della proposta, verificare se sia stata prevista una reale tutela dei soggetti vulnerabili; considerata l'importanza e la delicatezza del tema, anche alla luce dell'indagine promossa da "Generazioni connesse", il Centro italiano per la sicurezza in rete guidato dal Ministero dell'istruzione e presentata in occasione del Safer internet day 2021 ha presentato una relazione (pubblicata dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza), dalla quale emerge che attualmente 6 adolescenti su 10 passano, in media, più di 5 ore al giorno connessi (in particolare fra le 5 e le 10 ore);

le tecnologie digitali sono ormai parte integrante della vita dei minori, in quanto strumenti di comunicazione, relazione, informazione, apprendimento, studio, eccetera; e ciò ancor più nell'ultimo biennio, a causa anche delle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19;

considerato, d'altro canto, che alla rivoluzione digitale si collega anche l'emergere, soprattutto nei soggetti più giovani, di nuove forme di dipendenza legate all'uso della rete, come l'*internet gaming disorder* e la *gambling addiction* (ludopatia);

i giochi *on line* con vincite in denaro, tuttavia, oltre ad essere vietati dalla legge e a costituire vere e proprie ipotesi di reato, espongono i minori a rischi che, per età e maturità, non sono in grado di gestire; d'altra parte, il fenomeno sta dilagando proprio tra gli adolescenti, che trovano nel gioco virtuale con vincite in denaro una risposta alle esigenze tipiche dell'età evolutiva, essendo proprio l'impulsività, la ricerca di nuove emozioni e la voglia di indipendenza, anche economica, che aumentano la vulnerabilità dei giovani al gioco d'azzardo;

secondo lo studio condotto nel 2018 in materia di gioco d'azzardo da parte di minori di età dall'Istituto superiore della sanità, tra la popolazione scolastica minorile (14-17 anni), il 29 per cento degli intervistati (stimati in 670.144 soggetti) dichiara di aver praticato giochi d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi;

dinanzi al dilagare del fenomeno, non sono apparse sufficienti le misure sino ad ora adottate, soprattutto se rapportate alla semplicità di accesso ai siti *web* dedicati al gioco d'azzardo, spesso possibile con una semplice iscrizione (anche con mera indicazione di un *nickname*), tramite cui si accede a tavoli di *poker*, *black jack*, *slot machine* eccetera, con scommesse in denaro. La semplicità con cui è possibile scommettere somme di denaro *on line*, peraltro, è agevolata dal possesso di *smartphone* e di carte prepagate che oggi le banche riservano anche ai minori;

considerati, pertanto, i rischi ai quali gli utenti minorenni del *web* sono esposti finché la materia non sarà adeguatamente regolamentata e dovendosi ritenere necessario, dunque, contrastare i rischi

dell'offerta di gioco con vincita in denaro in rete, per i minori, mediante più stringente regolazione della materia;

in materia sussiste la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente preposto al ruolo di "presidio dello Stato" nei settori del gioco e dei tabacchi e alla tutela del cittadino in tali aree di competenza, che è tenuta ad attuare attraverso la predisposizione di specifici regolamenti e concessioni;

appare urgente che l'Agenzia verifichi e regolamenti in concreto le modalità di realizzazione tecnica con le quali i soggetti titolari delle concessioni di cui all'art. 24, comma 17, della legge n. 88 del 2009, attuino i citati obblighi di legge, anche di concerto con altri organismi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

(3-03162)

[BINETTI](#), [MALLEGNI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#), [AIMI](#), [GALLIANI](#), [PAPATHEU](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [BARBONI](#), [PEROSINO](#), [CANGINI](#), [SICLARI](#), [FERRO](#), [CALIGIURI](#), [CALIENDO](#), [VONO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica.* - Premesso che:

venerdì 11 marzo 2022, al termine della seconda settimana di guerra in Ucraina, il prezzo del gas ha avuto andamenti diversi a seconda dei mercati baricentro;

in Europa l'indicatore guida (il Dutch TTF) è schizzato del 27 per cento sui massimi storici, con un enorme rialzo annuale superiore al 1.100 per cento; si è incrementato anche il cosiddetto Henry HUB, segnalatore del prezzo del gas negli USA, con uno spunto giornaliero del 4 per cento, totalizzando un 81 per cento in più dal marzo 2021. In Asia il JKM tra giovedì e venerdì è stato molto volatile: con rialzi e ricadute in parte di natura speculativa, tenendo alto il prezzo assoluto, ma al di sotto dei *record* europei;

in Italia, ma anche negli altri Paesi UE, l'impennata del prezzo del gas ha cominciato a fare notizia soltanto in ottobre ed esclusivamente in chiave di extra costi attesi sulle bollette energetiche: senza approfondimenti sulle cause della turbolenza socioeconomica che si andava ad aggiungere a tutte quelle provocate dalla pandemia;

nella primavera 2021 sia la curva europea che quella USA erano salite con decisione, anche se a velocità diversa: a luglio quella europea segnalava già un raddoppio, quella americana solo un terzo. È di molti il sospetto che già allora la Russia abbia cominciato ad agire sul prezzo del gas in preparazione dell'invasione;

tra fine luglio e agosto due eventi hanno scosso un mercato del gas già in movimento: USA e Germania hanno annunciato un accordo per il gasdotto baltico ormai ultimato, mentre Angela Merkel si è impegnata a vigilare su eventuali usi "aggressivi" del gas contro l'Ucraina, come già avvenuto dalla guerra del 2014 in poi;

dopo la ritirata americana dall'Afghanistan, il Dutch TTF è cresciuto di due terzi in Europa e del 50 per cento sul mercato USA; sei mesi dopo si comincia ad intuire che la Russia ha cominciato ad accentuare l'instabilità geopolitica, chiudendo "i rubinetti" del gas e incassando uno spettacolare rialzo dei prezzi, a spese principali dell'economia UE; in pochissimo tempo in Europa il gas arriva a costare 6 volte rispetto ad aprile 2021 e in America più del doppio;

si impone all'attenzione della pubblica opinione il tema della dipendenza dell'Italia dal gas russo e la necessità di individuare soluzioni alternative; ed emerge un quadro che è nello stesso tempo inquietante e pieno di speranza, a partire dalle risorse di gas presenti nel mare Adriatico;

emergono dati di questo tipo: nell'Adriatico ci sono 1.298 pozzi produttivi, di cui 752 fermi, inattivi, ma 546 invece sono ancora produttivi anche se non eroganti, per lo più per ragioni di tipo burocratico-amministrativo, certamente non tecnico-produttivo, dal momento che manca il sostegno amministrativo;

fino a pochi anni fa dal mar Adriatico si estraevano 17 miliardi metri cubi, oggi ridotti a soli 800 milioni di cubi: l'80 per cento in meno, basta citare la piattaforma "Fabrizia", di fonte a San Benedetto del Tronto o poco più giù la piattaforma "Davide", dove ci sono ben 4 pozzi produttivi, non eroganti, da cui si potrebbero estrarre complessivamente 140 miliardi di metri cubi, mentre nel 2021 se ne sono

estratti solo 3,34 miliardi di metri cubi;
in un anno si potrebbe arrivare a 30 miliardi di metri cubi, 10 volte di più di quanto l'Italia produce oggi; per accendere quei pozzi servono pochi mesi e il gas costerebbe 5 centesimi a metri cubo, mentre ora è pagato 70 centesimi. L'Italia ha solo il 6 per cento di gas di propria produzione e il 94 per cento è comprato all'estero;

in Sicilia ci sono due pozzi produttivi: "Cassiopea" e "Argo" da soli potrebbero produrre 10 miliardi di metri cubi all'anno: ma nessuno ne autorizza l'estrazione, aumentando in modo esponenziale la dipendenza dall'estero e per di più da Paesi politicamente instabili, si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per aumentare la nostra indipendenza energetica e valorizzare le nostre risorse naturali.

(3-03163)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il comparto delle cartiere che in Italia conta complessivamente 150 stabilimenti, con un fatturato di 8 miliardi di euro nel 2021, in crescita del 28 per cento rispetto al 2020, è a rischio di *default* a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia;

in provincia di Padova, a Carmignano di Brenta la Pm3 e a Camposampiero la Progest sono costrette a cessare momentaneamente l'attività non potendo sostenere gli alti costi del gas, riservandosi la possibilità della cassa integrazione per i dipendenti se la situazione attuale dovesse perdurare;

nella memoria del 14 febbraio 2022 depositata da ARERA presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato l'Autorità rileva che "l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021 ha registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l'energia elettrica";

pur con gli interventi straordinari messi in atto dal Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131 per cento per il cliente domestico "tipo" di energia elettrica e del 94 per cento per quello del gas naturale,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per attenuare gli effetti dell'improvvisa impennata dei prezzi nel mercato dell'energia;

come intendano sostenere i consumatori e l'industria;

se non considerino assolutamente urgente attuare una serie di misure a medio e lungo termine per evitare volatilità dei prezzi in futuro;

se non reputino fondamentale prevedere l'uso e il funzionamento dello stoccaggio del gas in tutto il mercato europeo, potenziando gli appalti congiunti per l'acquisto di *stock* di gas da parte degli Stati membri.

(4-06717)

[FREGOLENT](#), [BAGNAI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in poco più di due anni di pandemia lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche italiane hanno indetto più di 14.000 bandi con l'obiettivo di acquistare beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza;

sinora sono stati messi a bando importi per oltre 19 miliardi di euro, se si escludono gli accordi quadro, vale a dire le procedure che prevedono un affidamento diretto all'impresa. Di questo volume di risorse pubbliche, somme pari quasi a 4 miliardi di euro sono state bandite per i vaccini e forniture concernenti le vaccinazioni anti COVID-19;

l'Italia non è autonoma nell'approvvigionamento di vaccini, ma insieme agli altri Paesi membri della UE ha aderito alla strategia vaccinale europea. Secondo questo piano alla Commissione UE è attribuita la negoziazione con le aziende farmaceutiche produttrici di vaccini, mentre agli Stati è devoluta l'attuazione delle politiche di vaccinazione;

invero, la Commissione si occupa di stipulare gli accordi preliminari, attualmente conclusi per 6 tipi di vaccino, mentre gli Stati nazionali procedono all'acquisto delle dosi, in base alla ripartizione europea prevista negli accordi;

le somme bandite dalle amministrazioni pubbliche italiane nel comparto vaccinazioni ammontano a

quasi 4 miliardi di euro. Si tratta di 300 lotti pubblicati tra l'11 giugno 2020 e il 6 dicembre 2021; ad oggi non sono stati pubblicati ancora i contratti tra la Commissione europea e le aziende, fatta eccezione per Astrazeneca, il cui contratto, stipulato nell'agosto 2020 e reso pubblico nel febbraio 2021, contiene una serie di *omissis* che non permettono di visionare i prezzi delle dosi concordate; i costi dei farmaci anti COVID, infatti, sono informazioni strettamente riservate e la Commissione europea non ha mai confermato né smentito le cifre in circolazione. Tuttavia, a fine 2020 la segretaria di Stato al bilancio del Governo belga ha pubblicato su "Twitter" il prezzo di ogni dose applicato ai Paesi UE, salvo poi cancellare il *post* pochi minuti dopo (quando ormai era stato già riportato da numerose testate);

la fase emergenziale ha sicuramente richiesto una rapidità nelle decisioni e una celerità di azione che ha messo in secondo piano altri principi che solitamente governano l'*agere* pubblico. Ad oggi, però, che non ci si trova più nella fase acuta dell'emergenza, è doveroso garantire un reale processo di trasparenza, poiché il tema concerne l'impiego e la gestione di ingenti risorse pubbliche nonché la salute della popolazione. È necessario, dunque, che le istituzioni interessate forniscano dati certi e precisi in ordine alla politica di acquisto e di gestione dei vaccini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente fornire i dati relativi agli accordi di fornitura dei vaccini, l'*iter* per la richiesta di nuovi lotti, l'impiego delle eventuali scorte inutilizzate, la verifica della scadenza dei lotti, nonché informazioni in ordine alla futura pianificazione del programma vaccinale in particolare in previsione della cessazione dell'emergenza, individuata nella data del 31 marzo 2022.

(4-06718)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il Governo ha approvato nei giorni scorsi il "decreto energia" (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) che contiene anche alcune misure per il comparto dell'autotrasporto con un primo immediato sostegno pari a 80 milioni di euro per compensare parzialmente l'aumento dei costi di gestione delle imprese di autotrasporto;

a detta degli operatori del settore le misure previste sono insufficienti a contrastare i danni subiti dall'impennata del prezzo dei carburanti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per sostenere il comparto degli autotrasportatori;

se non reputino opportuno prevedere la sospensione, almeno temporanea, delle accise sul carburante che sta portando all'aumento spropositato del prezzo dei carburanti;

se abbiano intenzione di costituire un tavolo con i rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori, per giungere a soluzioni che pongano un freno all'aumento esponenziale del prezzo dei carburanti che sta causando effetti devastanti su cittadini, famiglie e imprese.

(4-06719)

[NENCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

la Telecom Italia Mobile (TIM) è una società *leader* nel campo delle telecomunicazioni che nasce nel 1995;

recentemente ci sono stati avvenimenti che hanno condizionato molto la società, quali l'interesse manifestato dal fondo di investimento KKR e l'andamento negativo dell'azienda, dovuto in parte alla pandemia ed in parte ad azioni strategiche decise dai vertici che non hanno avuto buon esito;

a causa di ciò, il 3 marzo 2022 è stato presentato un nuovo piano industriale, che prevede la divisione di TIM in 2 macro contenitori;

il nuovo piano prevede un percorso di trasformazione basato sulla creazione di due contenitori distinti: NetCo (dove verrà collocata la rete e Sparkle, l'azienda che si occupa di collegamenti internazionali) e ServCo (dove confluiranno *consumer*, vendita, *marketing* e Tim Brasil). ServCo, con 12.000 dipendenti, sarà suddivisa in: Enterprise (dove andranno le attività commerciali, integrate da Noovle, Olivetti e Telsyù), *consumer* (ovvero le attività commerciali nel mercato residenziale e piccole e medie

imprese) e TIM Brasil. NetCo, con 30.000 dipendenti e buona parte del debito, che racchiude l'*asset* di rete fissa, e quelle internazionali di Sparkle;
considerato che:

con il piano industriale presentato due sono le operazioni: a) uno scorporo, e da una parte ci sarà la rete pubblica, che però non garantisce la sicurezza occupazionale, anche perché il Governo non può prendere impegni per mantenere "carrozzoni" pubblici, b) operazione ServCo, che con la contrazione dei ricavi sui servizi non può vivere molto;

le organizzazioni sindacali confederali hanno dettato, in risposta al piano industriale, delle linee guida quali: la difesa del perimetro industriale; la difesa dei livelli occupazionali volta ad escludere la perdita anche di un solo posto di lavoro; la definizione di un piano industriale coraggioso e non difensivo;

sono a rischio 42.000 lavoratori più 80.000 dell'indotto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso prevedere un intervento volto a tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori interessati, oltre a trovare un compromesso finalizzato all'attuazione di un piano industriale più consono.

(4-06720)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [MANTERO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il giornale *on line* "il Desk" ha riportato, il 24 febbraio 2022, una notizia riguardante la lotta per il lavoro dei disoccupati del Movimento "7 Novembre" di Napoli;

in particolare viene riportato che la Questura di Napoli aveva notificato avvisi orali a cinque esponenti del movimento disoccupati "7 Novembre" di Napoli impegnati in molte manifestazioni di protesta in città a sostegno della loro vertenza sociale;

i disoccupati sono stati accusati di avere invaso terreni ed edifici, di interruzione di pubblico servizio, di riunioni non autorizzate in luogo pubblico. I provvedimenti riguardano soprattutto il portavoce Eduardo Sorge, responsabile sindacale dei SiCobas, al quale sarebbe stato intimato di tenere una condotta conforme alla legge, non escludendo, in caso di persistenza, provvedimenti più restrittivi;

una sequela di misure con multe, denunce, procedimenti, fino a 5 processi nel solo mese di marzo, indagini per associazione a delinquere, pericolosità sociale e avvisi orali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo valutino iniziative di competenza, tra cui la convocazione di un tavolo interistituzionale con gli enti locali, per individuare risposte per una platea di disoccupati che da anni rivendica salario e lavoro e indica, allo stesso tempo, anche soluzioni per progetti di pubblica utilità;

se ritengano di voler affrontare le questioni del salario e del lavoro, poste all'attenzione dell'opinione pubblica dal movimento disoccupati "7 Novembre", con politiche attive e di inclusione;

se siano del parere di intraprendere tutte le iniziative di competenza, affinché la vertenza dei disoccupati del movimento "7 Novembre" di Napoli non sia affrontata come problema di ordine pubblico, ma in un quadro di relazioni tra istituzioni.

(4-06721)

[LOMUTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nell'area del Metapontino, in Basilicata, la presenza dei lavoratori migranti regolari è cospicua e diffusa durante tutto l'anno a causa dell'intensiva coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Il numero dei cittadini extracomunitari è in aumento anche in considerazione della chiusura di alcune strutture di prima accoglienza;

in questo scenario risultano migranti che da oltre un decennio occupano abusivamente fabbricati siti sul territorio di Bernalda, e, precisamente, a Metaponto (Matera), punto nodale per l'offerta di lavoro e mano d'opera straniera. Detta situazione emergenziale, che interessa il comparto del lavoro stagionale, caratterizzato per lo più da manodopera straniera, vede il proliferare di ghetti e baraccopoli senza regole e dignità, luoghi di degrado che favoriscono il caporalato e lo sfruttamento senza scrupoli;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

sono disponibili 2 milioni di euro finanziati con le risorse del programma operativo nazionale (PON) Legalità FESR FSE 2014-2020 - Asse 7 "Integrazione e Accoglienza migranti", per il completamento

di un edificio in località Terzo Cavone, destinato all'accoglienza temporanea di migranti e richiedenti asilo per un numero di 150 posti letto, mediante il completamento della struttura "Città della Pace" in agro di Scanzano Jonico (Matera);

il suddetto progetto non è solo una soluzione ottimale dal punto di vista edilizio, con adeguati e dignitosi *standard* di accoglienza per gli ospiti, ma prevede anche di diventare un centro di attività culturali, di ricerca di formazione, una struttura aperta al territorio in un'ottica innovativa di integrazione;

il complesso diventerebbe un argine, un forte contrasto, al fenomeno del caporalato permettendo una maggiore legalità nei rapporti di lavoro tra le aziende agricole e gli operai, contribuendo efficacemente alla strategia complessiva del suddetto PON Legalità;

la candidatura del progetto "Realizzazione centro accoglienza migranti presso Città della pace di Scanzano Jonico", per usufruire del finanziamento a valere sul PON Legalità- Asse 7, rischia di arenarsi e di decadere perché la Regione Basilicata ritarda ad adottare la delibera finale del provvedimento per l'*iter* conclusivo;

l'inerzia della Regione creerebbe un grave danno, al territorio, alla collettività, alla legalità e alla finanza pubblica, anche perché per il progetto sono già stati spesi 2,5 milioni di euro di precedenti finanziamenti;

è urgente farsi carico della risoluzione del problema;

considerato inoltre che:

la struttura in questione ha origine da un progetto più ampio di accoglienza e di pace proposto dal premio Nobel, Betty Williams, sfruttando l'area che nel 2003 fu oggetto di una protesta, civile e pacifica durata 15 giorni, intrapresa dalla cittadinanza di Scanzano Jonico per dire no alla costruzione di un deposito nazionale di scorie nucleari;

in questo momento storico, con gli eventi bellici in atto in Ucraina, l'esperienza di accoglienza e di pace che ha ispirato l'idea della struttura costituisce modello di cultura e di dialogo contro ogni guerra al quale fare riferimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione descritta e quali iniziative intenda assumere al riguardo;

se intenda convocare un tavolo di confronto con la Regione Basilicata per trovare tempestivamente una valida e rassicurante soluzione.

(4-06722)

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'erogazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei circa 8.000 lavoratori di Alitalia non assunti da ITA viene effettuata con cadenza ingiustificatamente irregolare, poiché la cassa integrazione è stata corrisposta l'ultima volta a febbraio 2022, dopo che era trascorso un lungo lasso di tempo dalla precedente di novembre 2021;

tali ritardi e mancanze, inaccettabili, si verificano frequentemente rendendo ardua la vita di quei lavoratori arbitrariamente non assunti dalla nuova compagnia ITA Airways;

questa grave situazione discende anche dal famigerato articolo 7 del "decreto infrastrutture", decreto-legge n. 121 del 2021, attraverso cui il Governo ha consentito la deroga a quella norma di principio contenuta nell'articolo 2112 del codice civile che costituisce una fondamentale tutela del lavoro e della necessità delle relazioni sindacali, al fine di riequilibrare i rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratore;

come noto, infatti, l'articolo 2112 stabilisce che: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario". Con il decreto infrastrutture, invece, si finge che il trasferimento del ramo d'azienda (azienda è un organismo composto di beni e persone, organizzate e dirette ad un fine economico), quello denominato "Aviation", da Alitalia a ITA, non sia quello che è, ovvero la vendita di (un'azienda o di) un ramo di azienda, ottenendo in tal modo di escludere questa cessione di azienda dalla disciplina dell'articolo 2112 del codice civile e fingendo, appunto, che si tratti della sola

cessione di un bene, o addirittura di parte di un bene aziendale, consentendo così ad ITA di contrattare singolarmente, con ognuno dei dipendenti in condizioni di supremazia, decidendo chi assumere e chi lasciare a terra, in modo del tutto arbitrario;

visto che:

a questa decisione, che all'interrogante pare un'illegittima ed inaccettabile violazione dei diritti dei sindacali e dei lavoratori, si aggiunge la beffa dell'erogazione "saltuaria" della cassa integrazione, mentre nulla più si sa del "fondo di solidarietà per il trasporto aereo", strumento che dovrebbe intervenire per alleviare la difficile situazione dei lavoratori del settore;

è inaccettabile il balletto di responsabilità tra INPS e Alitalia in amministrazione straordinaria circa la responsabilità di quei ritardi e di quelle disfunzioni nell'erogazione della cassa integrazione, ritardi che offendono la dignità dei lavoratori;

tutto quanto sopra avviene in coincidenza con l'inizio delle procedure per la privatizzazione di ITA, e dopo che la compagnia italiana di totale proprietà pubblica ha annunciato l'acquisto di 28 aeromobili airbus per un costo stimato tra i 4 ed i 4,7 miliardi di dollari. Una spesa inspiegabile, vista la prossima privatizzazione, sulla quale l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (3-03121) che è rimasto senza risposta,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere perché sia garantita ai lavoratori in cassa integrazione la regolarità e la puntualità dei pagamenti.

(4-06723)

[DE CARLO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il conflitto tra Russia e Ucraina ha determinato, nella sfera commercio internazionale dei cereali, forti perturbazioni nei prezzi, ma anche gravi preoccupazioni per le disponibilità di materie prime nei diversi Stati dell'Unione europea;

l'Italia è tra i Paesi dell'Unione maggiormente esposto alle turbative di mercato internazionali, in quanto è costretta a rivolgersi ai mercati esteri per soddisfare le esigenze interne della filiera di trasformazione. Infatti, l'Italia registra un tasso di autoapprovvigionamento, per i cereali, mediamente pari al 50 per cento ed importa circa il 64 per cento di grano tenero per il pane e i biscotti, il 44 per cento di grano duro necessario per la pasta, oltre a grosse quantità di mais e soia per la mangimistica;

le informazioni derivanti dalle prime analisi di mercato evidenziano che talune infrastrutture portuali, produttive e commerciali dell'Ucraina, produttrice ed esportatrice di cereali e semi oleosi, sono state fortemente danneggiate, nel senso che non possono assicurare più il rifornimento di derrate grezze verso la UE. Per questo, anche in Italia sale fortemente la preoccupazione in merito alla concreta possibilità che le scorte per la fabbricazione di prodotti alimentari possano esaurirsi in un arco temporale molto breve;

tale situazione ha generato un immediato rincaro dei prezzi, in special modo il grano tenero aumentato del 10 per cento, il mais dell'11 per cento, che unitamente ai rialzi del costo del gasolio e della benzina, oltre a quelli dell'energia, tendono a prefigurare un impatto ancor peggiore di quello attuale;

alla luce di quanto sta avvenendo, altri Paesi membri della UE, come Francia, Cipro, Spagna, Portogallo, Croazia, hanno esternato le preoccupazioni circa l'azzeramento delle scorte di cereali, mangimi, fertilizzanti, chiedendo di rivedere gli obiettivi della strategia "Farm to fork" nell'ambito del "Green deal" europeo per fronteggiare la crisi attuale;

in Italia, in virtù del *set-aside* comunitario, oltre 400.000 ettari di terreno con destinazione agricola non sono oggetto di coltura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire nelle opportune e competenti sedi comunitarie con ogni urgenza al fine di rinegoziare tutte le deroghe attivabili in ambito PAC, per consentire di mettere a coltura tutte le superfici disponibili, in modo da poter sopperire alle carenze di approvvigionamento che già iniziano a manifestarsi e che si protrarranno nel tempo.

(4-06724)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la guerra in Ucraina sta determinando un drammatico impatto sull'economia europea ed in particolare

modo su quella italiana, già fortemente lacerata dalla crisi pandemica, a causa di un vertiginoso aumento del costo dell'energia e delle materie prime, che minaccia concretamente la tanto auspicata ripresa economica del nostro Paese;

dell'aumento del costo di luce e gas si parlava già dagli inizi del 2022, ma dallo scoppio della guerra si è assistito a qualcosa di nuovo, un aumento repentino dei prezzi del carburante, con gravi conseguenze sia per i cittadini che per le imprese;

a causa dell'aumento del gasolio si sono fermati i pescatori e protestano gli autotrasportatori, mentre l'aumento del gas ha portato alla sospensione delle attività di numerose imprese in tutto il Paese;

come noto, il caro benzina non è dovuto esclusivamente alla crisi ucraina. Sicuramente il conflitto in corso contribuisce all'aumento dei prezzi, ma ci sono anche altre ragioni non direttamente collegate alla crisi. Il prezzo del petrolio è regolato anche dalla quantità che i Paesi produttori membri dell'OPEC decidono di estrarre, mentre alla formazione del prezzo nei distributori concorrono anche i costi logistici, il guadagno dei rivenditori e soprattutto le accise. Le tasse e le accise, infatti, sono la parte più consistente del prezzo alla pompa;

alle accise si aggiunga anche l'IVA, che non si calcola solo sul prezzo industriale del carburante, ma anche sulle accise stesse. Se si prendono come riferimento i dati del Ministero della transizione ecologica, il prezzo totale della benzina in aumento è di 1,953 euro al litro, formati da: 0,872 euro - prezzo industriale; 0,728 euro - accise e 0,353 euro - IVA;

i prezzi rilevati dal Ministero dello sviluppo economico tramite "Osservatorio prezzi carburanti" riportano il prezzo medio nazionale *self-service* della benzina pari a 2,048 euro al litro; del gasolio pari a 1,966 euro al litro; GPL, un importo compreso tra 0,863 e 0,883 euro al litro; metano per autotrazione importo compreso fra 1,901 e 2,077 euro al chilo;

con listini a questi livelli, destinati a salire, da un lato si andrà verso il blocco di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere costi di energia così elevati, dall'altro ci sarà un'ulteriore impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti di largo consumo, con gravissimo ed irreversibile danno all'economia del nostro Paese;

si ricorda che l'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise ed IVA che pesano per il 55 per cento sul prezzo finale del consumo della benzina e per il 52 per cento sul prezzo finale del consumo del gasolio;

si segnala, infine, che alcuni Paesi europei, al fine di sostenere i cittadini, hanno già deliberato misure mirate di sterilizzazione del carico fiscale, portando immediati benefici alla cittadinanza,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Governo intenda intervenire immediatamente per rimuovere l'applicazione delle accise sul costo dei carburanti e sul costo dell'energia, per contrastarne i continui e non più tollerabili aumenti, al fine di consentire la tenuta del sistema economico dell'intero Paese nell'attuale periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale.

(4-06725)

[RICCIARDI](#), [CASTALDI](#), [CORBETTA](#), [CROATTI](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

l'articolo 105, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni una quota di risorse, a valere sul menzionato "Fondo per le politiche della famiglia", per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, dirette alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nel comma 3 del medesimo articolo (150 milioni di euro per l'anno 2020);

il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 prevede all'articolo 1,

comma 4, la destinazione di 15.000.000 di euro, all'esito di avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi Comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche della famiglia, volto a finanziare progetti per contrastare la povertà educativa e implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;

l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e creative di persone minorenni, "Educare in comune", è stato pubblicato in data 1° dicembre 2020 sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia;

sullo stesso sito, in data 21 giugno 2021, sono stati pubblicati gli elenchi delle domande risultate ricevibili;

con decreto del capo Dipartimento per le politiche per la famiglia 11 novembre 2021 è stata istituita la segreteria a supporto della commissione di ammissione e valutazione di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico "Educare in comune";

nell'ambito della convenzione per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica nell'ambito dell'avviso "Educare" tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia e Studiare Sviluppo S.r.l. è stato emanato l'avviso urgente per la collaborazione professionale (DPF003-29 ottobre 2021) per la selezione di un esperto *junior* supporto amministrativo e rendicontazione;

in data 31 marzo 2021 sul sito *web* del Dipartimento è stato pubblicato il messaggio relativo ai problemi di accettazione della casella di posta certificata (PEC) del Dipartimento; lo stesso problema si era verificato con il bando "Educare insieme" (messaggio del 3 febbraio 2021);

considerato che:

vista la scadenza fissata al 1° marzo 2021, va tenuto conto dell'impegno richiesto dagli enti locali per la partecipazione al bando in un momento particolarmente difficile dal punto di vista socio-sanitario;

il bando intende rispondere ai gravi bisogni delle famiglie, ampiamente stremate dalla pandemia, con un sostegno sia di carattere economico che organizzativo;

la partecipazione degli enti locali è stata ampia, così come era prevedibile dallo storico dei bandi e dai problemi crescenti dovuti alla situazione pandemica;

si fa sempre più urgente l'avvio delle attività finanziate,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui si sia replicato il problema relativo alla ricezione delle istanze da parte della casella di posta certificata del Dipartimento;

come mai i tempi per la valutazione delle domande siano così lunghi e, qualora il motivo sia dovuto alla quantità di domande ricevute, come mai non sia stata prevista tale partecipazione, considerati i precedenti bandi emanati dal Dipartimento, nonché il momento delicato che stanno vivendo i soggetti *target* del bando e la scarsità di risorse a disposizione degli enti locali;

quando sarà pubblicata la graduatoria finale;

se siano state intraprese iniziative affinché i ritardi verificatisi non abbiano a ripetersi.

(4-06726)

[BERNINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BINETTI](#), [BOCCARDI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MESSINA](#) *Alfredo*, [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#), [VONO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dello sviluppo economico.* -

Premesso che:

a causa dell'aumento delle materie prime, dovuto principalmente alle dinamiche internazionali ed ulteriormente aggravato dal conflitto in Ucraina, i prezzi della benzina e del gasolio hanno raggiunto *record* storici, tanto che in Italia sono aumentati in un anno di almeno il 50 per cento, arrivando in totale a oltre 70 centesimi di incremento;

la tassazione italiana pesa per la metà del prezzo totale al litro, con un'accisa di 63 centesimi sul

gasolio e di 73 sulla benzina;
a questo va sommata l'IVA al 22 per cento che si applica su tutte le componenti del prezzo, incluse le accise stesse;
a causa della conseguente riduzione dei margini di guadagno oggi gli autotrasportatori hanno fermato 70.000 mezzi pesanti, mettendo a rischio persino la fornitura di generi alimentari su tutto il territorio nazionale;
l'autotrasporto è il fondamentale supporto di molte filiere produttive nazionali, già gravate dall'aumento del costo dell'energia che pesa sui costi di produzione e quindi sui margini netti di guadagno;
su iniziativa di sindacato ispettivo del Gruppo del PPE, la Commissione europea è stata sollecitata a:
1) modificare l'attuale normativa inserendo un'aliquota massima di accisa da applicare a ogni Stato membro, 2) compensare gli Stati membri più colpiti dalle mancate importazioni petrolifere dalla Russia, 3) adottare un meccanismo unico europeo di negoziazione delle principali materie prime per avere un prezzo uniforme nell'Unione;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano sostenere un'iniziativa a livello europeo sulle aliquote massime delle accise per potere agire su quello nazionale;
se intendano concordare con la Commissione europea un piano di compensazione dei maggiori oneri che l'Italia si trova ad affrontare;
se intendano farsi promotori di un meccanismo unico europeo di negoziazione sulle materie prime, in particolare quelle necessarie alla produzione di energia;
se intendano agire, e in che modo, per calmierare il prezzo del gas onde prevenire ed evitare fenomeni di sospetta speculazione di alcune compagnie che lo importano e lo distribuiscono in Italia;
se intendano intervenire nell'immediato sul caro combustibili alla pompa, anche agendo sulla stratificazione pluriennale di accise che gravano sui carburanti e sull'IVA, con misure a sostegno degli autotrasportatori e a favore dei cittadini consumatori.

(4-06727)

[MARILOTTI](#), [RAMPI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

tra le drammatiche conseguenze del conflitto ucraino vi è un inasprimento delle misure repressive interne al territorio della Federazione russa;
molti cittadini russi sono stati minacciati, incarcerati, molti hanno perso la vita e diversi rischiano di subire le conseguenze delle loro opinioni non conformi alle scelte dell'attuale gruppo dirigente russo;
l'Unione europea, e l'Italia con essa, sta avviando procedure straordinarie di accoglienza dei profughi ucraini e interventi di sostegno e semplificazione delle norme per l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese,
si chiede di sapere quali iniziative si stiano ponendo in essere per estendere tali possibilità anche ai cittadini russi in fuga dal regime e a rischio della propria incolumità fisica.

(4-06728)

[VANIN](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [GIROTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [CROATTI](#), [RUSSO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'isola del Lazzaretto vecchio è un complesso monumentale di proprietà dello Stato situato nella laguna di Venezia, di straordinario interesse storico-identitario e patrimonio dell'umanità, in quanto sede dal 1423 del primo lazzaretto stabile del mondo;
recentemente sul sito *internet* di Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) è stato pubblicato il documento di indirizzo alla progettazione, con i relativi allegati, relativo alla gara per l'affidamento dei servizi di progettazione per la realizzazione del "museo archeologico nazionale della laguna di Venezia" nell'isola;
si tratta di interventi finanziati all'interno del piano strategico cultura e turismo nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020;
dai documenti consultabili sul sito, e confrontandoli con le dichiarazioni rese martedì 16 novembre

2021 dalla dottoressa Maria Letizia Pulcini (direttore del museo archeologico nazionale della laguna di Venezia del Lazzaretto vecchio) nell'ambito della rassegna di archeologia della fondazione "Querini Stampalia", si evince come il museo archeologico interesserà solo una minima parte dell'isola; ai reperti archeologici e al museo della Città, infatti, saranno riservati 1.350 metri quadrati all'interno del Tezon vecchio e all'esposizioni temporanee saranno dedicati 3.473 metri quadrati all'interno delle tesse e delle maniche nuove;

se la fondazione La Biennale di Venezia utilizzerà tesse e maniche nuove, come pare probabile visto che è tale istituzione culturale che sta svolgendo i lavori di restauro, per le esposizioni di arte e architettura, allora vuol dire che questi edifici saranno impegnati ad uso esclusivo dalla fondazione per 10 mesi all'anno (da aprile a novembre per le mostre più marzo e dicembre per montaggi e smontaggi); il *masterplan* della Direzione regionale musei prevede che la biglietteria del museo, il *bookshop* e i servizi igienici siano collocati al Fontego (che viene chiamato Generalato); tuttavia tali servizi dovranno necessariamente essere collocati vicino al pontile Actv, e quindi si perderà anche l'uso museale della Tezzetta al Pozzo, pari ad altri 297 metri quadrati;

considerato che:

ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 (detto "decreto musei") l'isola del Lazzaretto vecchio sarà adibita a museo archeologico nazionale della laguna di Venezia;

risulta indispensabile adibire a tale uso tutti gli spazi coperti del complesso immobiliare, stante la necessità di esporre i reperti ritrovati nel corso dell'ultimo secolo nella città di Venezia, nella sua laguna e financo durante i lavori di realizzazione del sistema MoSE, oltretutto allestire un vero e proprio "museo della città", offerta culturale attualmente non presente nella laguna di Venezia;

questa esposizione non può avvenire all'interno del museo archeologico di piazza San Marco, poiché tale istituto è preposto alla valorizzazione della statuaria classica e del collezionismo di antichità;

il mutamento di destinazione d'uso dell'isola da museo archeologico a sede di esposizioni temporanee è stato deciso all'insaputa della città, delle sue più importanti istituzioni culturali e dei suoi cittadini, con cui non è stato mai avviato un dibattito pubblico da parte della Direzione generale musei, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che la Direzione generale musei debba avviare un confronto pubblico sull'organizzazione museale nella laguna di Venezia e in particolare sugli impieghi dell'isola del Lazzaretto vecchio;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza per riportare la destinazione d'uso dell'isola sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2014.

(4-06729)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che:

Carlo Gilardi è nato in una famiglia benestante ad Airuno, in provincia di Lecco, nel 1930. È un insegnante di liceo in pensione, poeta e agricoltore ed è noto come benefattore dei suoi vicini e del suo piccolo paese natale di 2.800 abitanti. Conosciuto nella sua comunità per l'elevato spessore culturale, per i contributi poetici e letterari, per l'amore per la natura, nonché, soprattutto, per la grande umanità e solidarietà che non ha mai lesinato di mostrare nei confronti dei più deboli, ma che, paradossalmente, ad oggi, gli stanno costando la libertà. «Siamo solo in due, rimasti della mia famiglia, io e una sorella, entrambi ormai così vecchi. Siamo nati in questo paese, perché non ricordarlo con un gesto concreto per dimostrare che amiamo il nostro paese?», ha detto Gilardi, spiegando il motivo per cui ha dato al Comune i soldi per comprare un defibrillatore, un terreno per creare un parco e un parcheggio per l'asilo. Inoltre, egli ha ospitato in casa sua persone che si erano trovate senza casa a causa di separazione familiare o perché in difficoltà economiche;

nel 2017 la sorella, più anziana di lui e unica parente vivente, allertata dalla banca per una serie di movimenti ritenuti sospetti sul suo conto corrente e preoccupata per la gestione del patrimonio del fratello, ha chiesto ed ottenuto dal tribunale di Lecco la nomina di un amministratore di sostegno (ad oggi se ne sono succeduti cinque) per la tutela dei suoi interessi. Il giudice tutelare ha dato ragione alla sorella;

secondo Gilardi, tale provvedimento, di fatto, l'ha completamente inibito dall'adottare qualunque

disposizione del suo patrimonio, fino al punto di negare l'accesso ai propri fondi anche per esigenze ritenute dall'amministrato primarie, ponendolo, quindi, in una condizione di «depressione morale», che lo ha portato ad esprimere ripetutamente la sua contrarietà alla nomina di un amministratore di sostegno, fino al punto di decidere nel giugno 2020 di sottoporsi spontaneamente ad una perizia psichiatrica, il cui esito ha accertato che «non emergono anomalie o segni di patologia (...) Il pensiero è privo di alterazioni (...) nessun segno di deterioramento mentale o cognitivo»;

considerato che:

nel luglio 2020, il giudice tutelare ha richiesto una consulenza tecnica d'ufficio per capire se l'amministrato avesse bisogno di ulteriori misure di tutela, mentre, contestualmente, l'amministratrice di sostegno, adducendo varie scuse, avrebbe continuato a negargli l'accesso al suo patrimonio, nonostante i suoi accorati e continui appelli ad assumere una condotta inversa;

il 10 settembre 2020 Gilardi, perfettamente nel pieno delle sue facoltà mentali, si è rivolto al proprio legale per revocare l'amministratrice di sostegno, denunciandone comportamenti non congrui con il suo incarico, tra i quali, ad esempio, un episodio risalente al 2018 in cui quest'ultima avrebbe effettuato un bonifico di 40.000 euro a un nominativo lei conosciuto, bonificando tale cifra dal conto corrente di Gilardi. Nell'esposto si spiega che nonostante il signor Gilardi avesse dichiarato che a suo avviso, da tempo, si stesse cercando di farlo dichiarare «incapace di intendere e volere» al solo fine di poter gestire liberamente il suo patrimonio, sarebbe stata negata al suo avvocato la possibilità di costituirsi in giudizio, non ravvisando il giudice la necessità di una difesa. Gilardi scrive: «Le mie attività finanziarie sono presso la Banca Popolare di Sondrio a Lecco, ma nonostante le mie ripetute richieste non riesco a vedere i documenti bancari. C'è qualcosa di losco che qualcuno vuole nascondermi. Qualcuno ha fatto un prelevamento e ora teme le conseguenze? Sono una persona che può perdonare in larga misura, ma dovete dirmi la verità»;

all'avvocato di Gilardi risulta, ancorché munito di regolare mandato del suo assistito, a oggi, persona pienamente capace di intendere e di volere, sia sempre stata bocciata l'istanza di visibilità del fascicolo del procedimento dell'amministrazione di sostegno, nonostante le tante azioni di reclamo presentate e sempre rigettate dal tribunale;

inoltre, a quanto risulta all'interrogante:

da un servizio televisivo della trasmissione "Le Iene" si apprende che, il 27 ottobre 2020, la nuova amministratrice di sostegno, senza preavviso, e disponendo un vero e proprio prelievo forzoso, abbia trasferito il Gilardi in una RSA;

nel servizio è stato trasmesso un audio registrato durante il prelievo dal proprio domicilio da cui emergerebbe, inequivocabilmente, la sua lucidità di pensiero e la piena capacità di intendere e di volere nell'esprimere la sua ferma contrarietà al trasferimento forzoso presso la RSA di cui, ad oggi, non si conosce l'indirizzo. Oltre ad impedire alle persone care e al suo avvocato di visitarlo e di avere notizie, una decisione del genere pone Gilardi ancora di più in una condizione di confinamento sociale e umano che lo priva dell'affetto e della solidarietà delle persone che hanno realmente a cuore la sua sorte. L'avvocato arrivò con due pattuglie di polizia, un'ambulanza e un dottore, che non era il medico di Gilardi. Ci fu una discussione tra l'avvocato e il professore, che disse: «Per portarmi via dovete mettermi in manette. Altrimenti non vengo. Con le manette, obbedisco alle forze della legge». Solo in seguito alla minaccia dell'avvocato di fargli fare un'iniezione, Gilardi avrebbe accettato di andare all'ospizio senza ulteriore resistenza;

secondo la testimonianza a "Le Iene" di informatori degli Istituti riuniti Airoidi e Muzzi, pare che ci siano state alterazioni illegali dei documenti medici realizzati per Gilardi. La cartella clinica di Gilardi sarebbe stata modificata due volte: da «Tso in Spdc deciso dall'amministratore» a «breve ricovero sociale in Spdc», a «ricovero in Spdc per facilitare l'esecuzione dello screening per Sars-CoV-2»;

infine, a quanto risulta all'interrogante in occasione di una visita dell'estate 2020 di Gilardi all'avvocato Lanfranconi, questa avrebbe suggerito l'esistenza di un gruppo di persone influenti che volevano che Gilardi fosse allontanato dal paese. L'avvocato Lanfranconi avrebbe detto: «C'è stato qualcuno che pensa che lei dovrebbe andare in una casa di cura. Ci sono persone che vorrebbero che lei fosse rinchiuso in un posto sicuro. È ben chiaro che ci sono degli interessi economici dietro l'operazione di

arresto organizzata dal dottor Messina e dal sindaco Milani»,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;

se intendano promuovere iniziative di natura ispettiva presso la RSA che ospita l'anziano, anche in relazione alle sue effettive condizioni psico-fisiche e alla sussistenza e permanenza dei presupposti sanitari e legali per mantenerne lo stato di allontanamento dal proprio domicilio;

se ritengano di dover intervenire per accertare negligenze o abusi di potere da parte di chi ha inibito qualunque autonomia, anche economica, del professor Gilardi, e che invece avrebbe dovuto tutelarla.

(4-06730)

[LANNUTTI](#), [MORRA](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [GIANNUZZI](#), [LEZZI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la banca di credito cooperativo del Crotonese è stata più volte censurata dalla Banca d'Italia, a iniziare da un primo intervento ispettivo svolto dal 25 maggio al 29 luglio 2016, per la inadeguata condotta del consiglio d'amministrazione "condizionata da processi decisionali non sempre trasparenti" ed inficiata dall'aleatorietà dei criteri applicati in materia di antiriciclaggio;

a conclusione dell'inchiesta compiuta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro (15 maggio 2017) è stato accertato che dei 157 soggetti sottoposti ad accertamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria quasi la metà era costituita da clienti della banca;

nello stesso anno 2017 e nei tre anni successivi, altre indagini della Procura di Catanzaro contro la criminalità organizzata hanno coinvolto 453 soggetti di cui 194 (il 42 per cento) erano clienti della banca;

il secondo intervento di vigilanza ispettiva, eseguito nel 2020, si è concluso con l'attribuzione del giudizio "sfavorevole", il peggiore in assoluto della articolata scala dei giudizi della Banca d'Italia, essendo stata accertata "un'azione di governo e un assetto organizzativo inadeguati a preservare l'azienda dal rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio". Il giudizio sfavorevole è fondato sull'essenziale circostanza che la BCC del Crotonese, in luogo di porre rimedio alle criticità riscontrate dall'organo di vigilanza nel 2016, quattro anni prima, ha registrato un sensibile aggravamento delle criticità stesse: ben 22 soci della banca sono risultati coinvolti in vicende di criminalità organizzata di stampo mafioso. La Banca d'Italia ha accertato e contestato agli esponenti aziendali che "non è stato disposto alcun approfondimento organizzativo volto a rilevare le inadeguatezze del processo antiriciclaggio";

su tutti questi presupposti la DDA ha chiesto al Tribunale di Catanzaro l'assoggettamento della banca ad amministrazione giudiziaria con la motivazione che si è in presenza di "un quadro univoco, dal quale spiccano sufficienti indizi tali da far ritenere che la BCC del Crotonese sia esposta oggi come ieri a rilevanti fenomeni di agevolazione e condizionamento della criminalità organizzata", sottolineando la circostanza che su 2.532 soci ben 791 avevano precedenti di polizia, di cui 108 per reati costituenti presupposto sufficiente per chiedere l'amministrazione giudiziaria;

la BCC del Crotonese ha struttura cooperativa e l'assemblea dei soci delibera nell'osservanza del principio del voto capitario (una testa, un voto), sicché la folta presenza di pregiudicati nella compagine societaria costituisce motivo di profondo allarme sociale. Non a caso la DDA di Catanzaro ha rimarcato la circostanza della presenza di numerosi soci mafiosi o coinvolti in indagini sulla criminalità organizzata che hanno inquinato, con la loro partecipazione alla vita sociale della BCC, l'organizzazione ed il funzionamento, condizionando la nomina degli organi esponentiali;

l'ex direttore generale della BCC del Crotonese, Cosimo Puglia, ha partecipato attivamente all'amministrazione della banca come capo dell'esecutivo per il biennio 2020-2021, sicché non può essere ritenuto estraneo al giudizio "sfavorevole" reso dalla Banca d'Italia a seguito dell'ultima verifica ispettiva del 2020, ma anziché essere allontano dal gruppo del credito cooperativo facente capo all'ICCREA cui appartiene la BCC del Crotonese, è stato premiato con la nomina di direttore generale di un'altra importante BCC: "Banca 2021", già Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania; nomina, questa, disposta dalla capogruppo ICCEA con il compito, in particolare, di migliorare il servizio antiriciclaggio della banca. Il che non può non destare sorpresa e persino

concerto tra i numerosi soci e l'estesa clientela della banca stessa che dalla stampa quotidiana (si veda "Il Sole-24 ore" dell'8 marzo 2022) hanno appreso la notizia delle tormentate e preoccupanti vicende di riciclaggio nelle quali è stata coinvolta la BCC del Crotonese, tali da provocare i severi interventi della DDA e della Banca d'Italia, culminati nel drastico provvedimento del Tribunale di Catanzaro col quale ne è stata disposta l'amministrazione giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei reiterati interventi della Banca d'Italia e della DDA di Catanzaro e delle pesanti misure adottate dall'autorità giudiziaria a carico della BCC del Crotonese; se ritenga conforme a legge ed opportuna la nomina dell'ex direttore generale della suddetta BCC come direttore generale della BCC Banca 2021 nell'ambito dello stesso gruppo bancario.

(4-06731)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [LA MURA](#), [GIANNUZZI](#), [MORRA](#), [GRANATO](#), [LEZZI](#), [BOTTO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica.* - Premesso che:

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno delle imprese italiane, in Italia e nel mondo. Ha un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro. SACE serve oltre 23.000 aziende, soprattutto PMI. Nel 2020 le risorse mobilitate per le attività di *export* e internazionalizzazione delle imprese ammontavano a 25 miliardi di euro;

con il decreto-legge "cura Italia" del 17 marzo 2020 e in particolare con il decreto-legge "liquidità" dell'8 aprile dello stesso anno, a SACE è stato dato anche il mandato di supportare, attraverso l'emissione di garanzie finanziarie, le attività economiche colpite dal COVID-19. Nell'ambito dei volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE, tra sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione e supporto alla liquidità d'impresa attraverso "Garanzia Italia", SACE ha mobilitato risorse pari a 47 miliardi di euro a favore delle aziende italiane;

il sistema di coassicurazione fra SACE e il Ministero dell'economia e delle finanze prevede che gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE siano assunti dallo Stato per il 90 per cento e da SACE per il restante 10 per cento. In altre parole, se le cose vanno male, SACE rimborsa le aziende oppure le banche che hanno prestato soldi alle aziende per i loro progetti esteri. Dunque i debiti sono coperti sostanzialmente da soldi pubblici;

da dicembre 2019 amministratore delegato di SACE è Pierfrancesco Latini, che attualmente opera anche nei consigli di amministrazione del comitato investitori dell'Italian recovery fund e nel consiglio di amministrazione Airfirm. È stato inoltre consigliere di amministrazione in Ansaldo Energia e di Saipem, che opera nel progetto Arctic LNG 2;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

SACE ha concentrato buona parte dei suoi progetti sui combustibili fossili, pertanto la Russia è un mercato di grande interesse. Se al 30 giugno 2020 l'esposizione totale era di circa 4,3 miliardi di euro (e la Russia era il settimo Paese in termini di impegni dell'agenzia a livello globale), il dato fornito a giugno 2021 dallo stesso amministratore delegato Latini fa riferimento a un portafoglio di attività in Russia dal valore di circa 3,2 miliardi di euro;

tra i beneficiari di SACE ci sono anche grandi *corporation* russe attive nel settore estrattivo. Per esempio, quella per il megaprogetto di gas fossile Yamal LNG della società russa Novatek, in *joint venture* con la francese Total, per un totale di 400 milioni di euro (SACE garantiva una parte del prestito bancario di Intesa Sanpaolo, che ammontava a 750 milioni). A cui si aggiunge il miliardo di euro garantito per Arctic LNG 2 (con lo stesso attore, Novatek), progetto della portata di circa 20 milioni di tonnellate di gas liquefatto all'anno, in cui la SACE è rimasta nonostante le agenzie di credito all'esportazione di Francia e Germania si siano tirate fuori dall'accordo;

più di recente, SACE ha partecipato alla garanzia per il progetto Amur gas chemical complex di Gazprom, principale società energetica russa controllata dallo Stato che, proprio in questi giorni, mentre le sanzioni colpiscono duramente il settore energetico, ha firmato un contratto per progettare il gasdotto Soyuz Vostok, che arriverà in Cina attraverso la Mongolia e potrebbe trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno verso Pechino, in pratica reindirizzando le sue

esportazioni dall'Europa alla Cina. Per il progetto di Gazprom, operazione che si è conclusa a dicembre 2021, SACE ha garantito una parte del prestito complessivo di 2,6 miliardi di dollari concesso da diverse banche internazionali, mentre le banche cinesi e russe emetteranno i restanti 6,5 miliardi di dollari;

dal 26 febbraio, con lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, sono entrate in vigore nuove restrizioni su *export* e investimenti in Russia, ma solo per quanto riguarda il settore petrolchimico. Il primo Paese a prendere posizione, bloccando tutte le garanzie e gli investimenti, è stata la Germania che ha annunciato la sospensione dell'approvazione delle garanzie dell'agenzia Euler Hermes. Nessuna comunicazione ufficiale, finora, è stata fatta da parte dell'Italia e della SACE;

considerando infine che come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella sua relazione 2020, SACE ha un portafoglio di operazioni dove l'industria fossile incide ancora per il 27 per cento, pertanto risulta paradossale che la transizione ecologica italiana passi da SACE,

si chiede di sapere:

se il prestito garantito da SACE per il finanziamento di Arctic LNG 2, che vede esposta Banca Intesa con 5 miliardi di euro per il progetto di liquefazione di gas naturale della società russa Novatek nella penisola di Gydan, nell'Artico siberiano, sia limitato a 500 milioni di euro, escludendo che vi siano altre garanzie SACE, in particolare dopo che l'agenzia "Reuters" ha affermato che ENI avrebbe deciso di cedere la sua quota di partecipazione nel Blue Stream, che unisce il colosso russo del gas Gazprom e la società partecipata dallo Stato italiano;

all'indomani dello scoppio della guerra Ucraina-Russia, se il Governo abbia già stimato le eventuali perdite di SACE, ritenendo prudenti e non avventate le garanzie prestate nei confronti della Russia, come intenda intervenire, e se ritenga compatibile la permanenza del dottor Latini nella carica di amministratore delegato in una società strategica per l'Italia come la SACE;

poiché la conferenza per il clima Cop-26 di Glasgow ha deliberato l'auspicata transizione ecologica verso la quale il nostro Paese ha il dovere di adempiere più in fretta possibile, se ritenga di doversi adoperare affinché la SACE garantisca in futuro progetti non più in contrasto con la tutela di ambiente e mare, ma esclusivamente "ecologici".

(4-06732)

[ROJC](#), [BOLDRINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con la legge n. 205 del 2017, art.1, commi 422 e seguenti, è stata prevista "un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

con tale disciplina è stato previsto che i ricercatori venissero provvisoriamente inquadrati a tempo determinato per due periodi successivi di cinque anni ciascuno, al termine dei quali, a seguito di verifiche positive dell'attività svolta, gli stessi avrebbero avuto un ipotetico accesso ad altro rapporto di lavoro, senza chiarirne le modalità e le caratteristiche;

la normativa contrattuale prevista fu quella di una separata sezione contrattuale del personale del comparto della sanità e ciò sia per i ricercatori che per il personale addetto alla ricerca e ciò ancorché i ricercatori appartenessero a categorie dirigenziali;

al comma 431 veniva previsto l'accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione, quale requisito per l'accesso alla dirigenza sanitaria, con una formulazione che di fatto ha reso la previsione del tutto inapplicabile;

l'attuale stato di permanente precarietà dei rapporti e l'incertezza circa una ipotesi di stabilizzazione nei livelli del comparto e della dirigenza sta mantenendo ed accentuando una condizione di permanente crisi del sistema della ricerca biomedica in Italia;

tale situazione sta determinando una vera e propria emigrazione dei ricercatori verso altri settori più competitivi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per avviare a soluzione tali criticità, in

particolare per pervenire alla urgente definizione e stabilizzazione dei rapporti, anche nell'ambito della delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

se sia al corrente che vi siano analoghe situazioni al CRO di Aviano e di quale entità.

(4-06733)

[ROJC](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: a Monfalcone (Gorizia) ha sede l'azienda Nidec ASI S.p.A., società multinazionale *leader* in ingegneria e produzione specializzata in motori elettrici, *drive* e sistemi di controllo per l'industria pesante;

attualmente alla Nidec di Monfalcone sono occupati 390 lavoratori, circa 6.000 i dipendenti nel mondo;

già nel febbraio del 2019 lo stabilimento dovette chiudere per sei giornate per fronteggiare lo scarico di lavoro, come peraltro già segnalato dalle organizzazioni sindacali alla fine dell'anno precedente e, in quell'occasione, tutte le sigle sindacali rappresentate chiesero un confronto chiarificatore alla dirigenza aziendale sulle prospettive del sito;

incontri evidentemente interlocutori, poiché nel luglio dello scorso anno l'azienda ha richiesto la cassa integrazione ordinaria per tutti i dipendenti sino al 9 ottobre 2021, con la prospettiva di un ulteriore prolungamento delle ore di CIGO, che a marzo 2022 ha toccato oltre il 30 per cento;

il 27 settembre 2021, il gruppo consiliare del PD della Regione Friuli-Venezia Giulia ha scritto all'assessore regionale al Lavoro, formazione e ricerca, Alessia Rosolen, evidenziando "la situazione molto seria, e per certi aspetti estremamente preoccupante" della Nidec di Monfalcone, chiedendo "un intervento nei confronti della società per capire quale sia la reale situazione in termini di prospettive di lavoro e organizzative: situazioni di sofferenza occupazionale non sarebbero accettabili per il territorio";

il 10 novembre 2021, l'azienda ha annunciato una complessa riorganizzazione che riguarda l'intero mondo Nidec "per creare nuove sinergie tra gli stabilimenti", come ha spiegato al quotidiano "Il Piccolo", il vice presidente di Nidec Industrial Solutions, Salvatore Barra;

le organizzazioni sindacali vengono così informate che la Nidec considera "strategico" l'impianto di Monfalcone per il quale non sono previsti né tagli, né esuberi. E per traguardare il periodo di crisi, si legge nella cronaca monfalconese de "Il Piccolo" dell'11 settembre, in vista degli effetti della riorganizzazione e dell'arrivo di nuove commesse, continuerà la cassa integrazione a rotazione che proseguirà anche nel corso dei primi mesi del 2022;

inoltre, nella circostanza, la dirigenza della Nidec ha chiesto, si legge sempre dalle colonne de "Il Piccolo", "attraverso la Regione Fvg e il Comune di Monfalcone, al territorio e in particolare alle realtà industriali, un nuovo atteggiamento "protezionistico locale", con la possibilità di favorire, con un gioco di squadra, commesse a "Km zero" per sostenere la realtà monfalconese in un momento di crisi"; una collaborazione tra Nidec e Fincantieri, nell'ottica di una produzione di motori e impianti di generazione per i cantieri navali cittadini è annunciata lunedì 27 dicembre 2021 sempre dalle colonne dell'edizione monfalconese de "Il Piccolo";

si tratta, si legge nell'articolo, di "un progetto di alto profilo, scaturito nel corso di un tavolo presieduto dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, assieme alle delegazioni, a livello di responsabili e dirigenti delle due società, che prospetta una nuova alleanza, sul modello già sperimentato in passato, quando ex Ansaldo rappresentava un punto di riferimento essenziale per lo stabilimento cantieristico"; la situazione invece precipita nel corso del mese di febbraio del 2022, allorché i lavoratori decidono uno sciopero di due ore alla fine di ogni turno a causa dell'incertezza sulla gestione della criticità più volte segnalata dalle organizzazioni sindacali;

"il clima di incertezza e di poca chiarezza - si legge in una nota congiunta delle segreterie provinciali di UILM e FIOM in merito alle prospettive dello stabilimento di Monfalcone- si ripercuote sulla qualità stessa delle relazioni sindacali" e "alla scadenza - proseguono UILM e FIOM - di questa trancedi cassa integrazione ordinaria, prevista in aprile, intendiamo verificare quali e come saranno le tappe di questo percorso di Monfalcone. Chiederemo riscontri anche sul piano preannunciato

dall'azienda circa le uscite volontarie incentivate, per le quali ad oggi non ci risulta siano stati raggiunti gli obiettivi";

lo scorso 9 marzo, all'indomani di un nuovo incontro con esito negativo tra organizzazioni sindacali e dirigenza aziendale, è stato indetto un nuovo sciopero di un'ora, con assemblea all'interno dello stabilimento. Si tratta di una prima ora di un pacchetto complessivo di 10 ore, come atto di protesta rispetto ai temi non chiariti posti dai rappresentanti delle RSU;

inoltre, i rappresentanti delle RSU hanno chiesto cosa l'azienda intenda fare quando, a metà aprile, ci sarà la scadenza della cassa integrazione ordinaria a rotazione;

sempre in una nota, le RSU, preso atto che "l'attuale dirigenza non ha più mandato decisionale", ritengono a questo punto "estremamente necessario ricondurre la discussione a un livello superiore", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione della Nidec di Monfalcone e se non intendano prendere contatto diretto con i vertici aziendali francesi della Nidec, al fine di chiarire gli indirizzi della politica industriale della società per lo stabilimento di Monfalcone;

se intendano quindi convocare urgentemente un tavolo con le organizzazioni sindacali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Monfalcone e i vertici aziendali, al fine di definire la situazione attuale e promuovere una sinergia capace di trovare soluzioni atte ad uscire dalla preoccupante situazione dello stabilimento isontino, che ha riflessi su tutta l'economia regionale.

(4-06734)

[MININNO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

con sentenza n. 120 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali";

sono ancora in corso le attività del legislatore per la definizione del quadro normativo all'interno del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono operare;

la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, ha ritenuto che, "per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali (internazionali) (...), in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare";

nel corso dell'incontro del 17 luglio 2019 tra il Ministro della difesa *pro tempore* e alcune associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, venivano rappresentate alcune criticità che limitano di fatto il pieno esercizio dell'attività di rappresentanza;

le problematiche emerse riguardano l'impossibilità di incontrare il personale militare all'interno di strutture militari per illustrare le principali finalità delle associazioni sindacali e raccogliere le eventuali adesioni, la difficoltà di interloquire con uffici all'uopo costituiti nell'ambito degli Stati maggiori di forza armata, la necessità di raccogliere fondi, finalizzati all'autofinanziamento, attraverso l'istituzione della delega diretta sulle competenze degli associati;

con circolare prot. M_D GUDC REG2019 0039591 del 22 agosto 2019, il Ministro della difesa *pro tempore*, in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento e ritenendo comunque necessario consentire la funzionalità delle associazioni sindacali, disponeva quanto segue: "1. ai responsabili delle associazioni regolarmente assentite, dovrà essere consentito di incontrare il personale presso i locali di uso comune (sale convegni, spacci, ecc.), fuori dall'orario di servizio; non intralciando le normali attività dei reparti; prevedendo una programmazione semestrale delle attività informative. In casi di particolare necessità, potranno essere previste deroghe a detta programmazione, previa presentazione di specifica motivata richiesta, almeno venti giorni lavorativi prima dell'incontro, per il tramite dello Stato Maggiore della Forza Armata interessata; 2. l'autofinanziamento delle associazioni dovrà essere garantito attraverso l'istituto di delegazioni convenzionali di pagamento da parte degli aderenti alle singole associazioni tramite la trattenuta diretta in busta paga sulle competenze

mensili a cura di: NoiPA per le Forze Armate; Centro Nazionale Amministrativo per i Carabinieri. Al riguardo, lo Stato Maggiore della Difesa assumerà contatti con il Ministero delle Finanze per definire le procedure operative necessarie. 3. gli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dovranno procedere alla costituzione di specifici elementi di organizzazione, cui affidare con immediatezza la responsabilità dei rapporti con le associazioni e la trattazione, a livello centrale, anche delle questioni che dovessero riguardare i reparti dipendenti";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

malgrado le puntuali indicazioni fornite dal Ministro della difesa con la citata circolare, le stesse sarebbero a tutt'oggi completamente disattese, salvo per l'Arma dei Carabinieri che avrebbe istituito un apposito ufficio per le relazioni con i sindacati militari, definendo i modi e le procedure per le visite conoscitive e di propaganda dei sindacati e garantendo l'operatività della delega di pagamento per le trattenute sindacali;

non sarebbero state diramate ulteriori circolari del Ministro in contrasto con le citate disposizioni, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare un'immediata e completa attuazione alle disposizioni della circolare, anche nelle more della legge sui sindacati militari, il cui *iter* parlamentare è ancora in corso, e delle discendenti disposizioni regolamentari che interverranno successivamente e in tempi che non si prevedono brevi.

(4-06735)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03159 della senatrice Garavini, sugli interventi di miglioramento del portale dei servizi consolari "Fast It";

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03158 della senatrice Toffanin ed altri, sul pagamento delle rate delle imposte pregresse a causa dell'emergenza COVID da parte delle imprese;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03164 della senatrice Pirro ed altri, sull'erogazione delle somme afferenti al fondo di ponderazione dovute ai veterinari dal 1° gennaio 2019 da parte della ASL di Caserta;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03157 del senatore Zaffini, sul piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00466, del senatore Salvini ed altri.

